CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
79.
SITZUNG

20. 7. 1978

Presidente: VAJA

Vicepresidente: NICOLODI

VII LEGISLATURA - VII LEGISLATURPERIODE

Indice

a) Disegno di legge n. 62:
"Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali (presentato dai Consiglieri del P.S.I.);
b) Disegno di legge n. 73:
"Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige" (presentato dai consiglieri del P.C.I.);
c) Disegno di legge n. 74:
"Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni" (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 5

Disegno di legge n. 103:
"Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano"

pag. 56

Inhaltsangabe

a) Gesetzentwurf Nr. 62:
"Bestimmungen über die Dezentralisierung zur Beteiligung der Bürger an der Führung der Lokalkörpeschften " (vorgelegt von den Abgeordneten der S.P.I.);
b) Gesetzentwurf Nr. 73:
"Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger an der Verwaltung der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.);
c) Gesetzentwurf Nr. 74:
"Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger am Verwaltungsleben der Gemeinden" (vorgelegt vom Regionalausschuß)

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 103:
"Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen"

Seite 56

Ore 10.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23.6.1978.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Angeli, Grigolli, Marziani, Matuella, Ongari, Pancheri, Tanas, Vettorazzi, Benedikter, Dubis, Gouthier, Magnago, Rigott., Sfondrini, Stecher, Zelger.

Werte Abgeordnete! Am 8. Juli dieses Jahres wurde in Rom der neue Präsident der Republik in der Person des vormaligen Präsidenten der Abgeordnetenkammer Sandro Pertini gewählt.

Ich möchte dem neuen Staatsoberhaupt im Namen des Regionalrates und in meinem persönlichen Namen die herzlichsten Glückwünsche aussprechen und die besten Grüße übermitteln. Sandro Pertini ist ein Mann, der immer besonderes Interesse und Verständnis für die Probleme der ethnischen Minderheiten gezeigt hat und das haben auch mehrere während der Wahl mit ihm persönlich gepflogene Gespräche bewiesen, wo er erneut seine Sympathie und seine Wertschätzung für unsere Bevölkerung zum Ausdruck gebracht hat. Ich bin überzeugt, daß das neue Staatsoberhaupt Sandro Pertini besondere Eigenschaften für dieses Amt mitbringt, insbesondere, daß er über den Parteien steht, unparteiisch handeln wird und sein besonderes Augenmerk auf das Wohl der Menschen, der Bevölkerung, mehr als auf das Parteieninteresse richten wird. Ich spreche ihm die besten Wünsche für eine gute und erfolgreiche Arbeit aus und daß er auch persönlich manche Genugtuung haben möge.

Illustri colleghi! L'8 luglio dell'anno corrente è stato eletto a Roma il nuovo Presidente della Repubblica nella persona dell'ex Presidente della Camera dei Deputati, Sandro Pertini.

Desidero esprimere al nuovo Capo dello Stato i migliori auguri e rivolgergli un cordiale saluto a nome del Consiglio regionale e mio personale. Sandro Pertini è un uomo, che ha sempre dimostrato particolare interesse e comprensione per i problemi delle minoranze etniche, la qual

cosa è emersa anche da alcuni colloqui avuti con lui personalmente nei giorni che precedettero la sua elezione. In quell'occasione egli espresse nuovamente la sua simpatia e stima per la nostra popolazione. Sono persuaso che il nuovo Capo dello Stato, Sandro Pertini, possegga particolari qualità per quest'alto Ufficio, sarà soprattutto un Presidente al di sopra delle parti, agirà obiettivamente e rivolgerà particolare attenzione più sul bene dell'uomo, della popolazione, che sull'interesse dei partiti. Gli porgo i migliori auguri di buono e fruttuoso lavoro, dal quale possa trarre qualche soddisfazione personale.

Alcune comunicazioni:

Il Governo ha vistato le seguenti leggi regionali:

- Legge regionale 7 luglio 1978, n. 11: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11" (in data 5 luglio 1978);
- Legge regionale 7 luglio 1978. n. 12: "Norme per l'unificazione dei turni elettorali comunali" (in data 6 luglio 1978).

Il Governo ha rinviato il disegno di legge n. 99: "Testo Unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale" (in data 7 luglio 1978).

La Giunta regionale ha presentato i seguenti disegni di legge:

n. 105: "Modifiche alle circoscrizoni territoriali dei Comuni di Castelbello-Ciardes e Naturno" (in data 22 giugno 1978);

n. 106: "Aumento dell'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale" (in data 28 giugno 1978);

n. 107 "Autorizzazione alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige" (in data 30 giugno 1978);

n. 108: "Norme per l'utilizzazione dei proventi derivanti dalla monetizzazione con l'ENEL dei diritti di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5" (in data 4 luglio 1978);

n. 109: "Variazioni al bilancio di previsone per l'esercizio finanziario 1978 (II provvedimento)" (in data 10 luglio 1978).

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

n. 158 da parte del Consigliere Benedikter, in data 23 giugno 1978;

n. 159 da parte del Consigliere Preve Ceccon, in data 7 luglio 1978.

Mitteilung

Die Regierung hat folgende Regionalgesetze mit dem Sichtvermerk versehen:

- Regionalgesetz Nr. 11 vom 7. Juli 1978: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 11 vom 11. Dezember 1975" (am 5. Juli 1978);
- Regionalgesetz Nr. 12 vom 7. Juli 1978: "Bestimmungen über die Vereinheitlichung der Wahltermine für die Gemeindewahlen" (am 6. Juli 1978).

Die Regierung hat den Gesetzentwurf Nr. 99

rückverwiesen: "Einheitstext der Regionalgesetze über die Wahl des Regionalrates" (am 7. Juli 1978).

Der Regionalausschuß hat folgende Gesetzentwürfe eingebracht:

Nr. 105: "Änderung der Gebietsbereiche der Gemeinden Kastelbell-Tschars und Naturns" (am 22. Juni 1978);

Nr. 106: "Erhöhung der Entschädigung für im Ausland ansässige Wähler, die zur Ausübung des aktiven Wahlrechtes anläßlich der Wahl des Regionalrates zurückkehren" (am 28. Juni 1978);

Nr. 107: "Ermächtigung zur Abtretung von Anteilen der Region am Dotationsfonds des Mediocredito Trentino-Alto Adige zugunsten der autonomen Provinzen Trient und Bozen" (am 30. Juni 1978);

Nr. 108: "Bestimmungen über die Verwendung der Erträge aus der Monetisierung der Rechte nach Artikel 10 des Verfassungsgesetzes Nr. 5 vom 26. Februar 1948 gegenüber dem ENEL" (am 4. Juli 1978);

Nr. 109: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1978 (2. Maßnahme)" (am 10. Juli 1978).

Es sind folgende Anfragen eingebracht worden:

Nr. 158 des Abgeordneten Benedikter am 23. Juni 1978;

Nr. 159 des Abgeordneten Preve Ceccon am 7. Juli 1978.

Wir fahren fort mit der Behandlung der laufenden Tagesordnung, die laut Reihenfolge vorgesehen ist. Wir sind bei Punkt 1 der Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 62: "Bestimmungen über die Dezentralisierung zur Beteiligung der Bürger an der Führung der Lokalkörperschaften" (vorgelegt von den Abgeordneten der S.P.I.); Gesetzentwurf Nr. 73: "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger an der Verwaltung der Gemeinden der Region Trentino-Südtirol" (vorgelegt von den Abgeordneten der K.P.I.); Gesetzentwurf Nr. 74: "Bestimmungen über die Dezentralisierung und Beteiligung der Bürger am Verwaltungsleben der Gemeinden" (vorgelegt vom Regionalausschuß). Wir sind bis zu Artikel 30 gekommen.

Punto 1) dell'ordine del giorno:

a) Disegno di legge n. 62: **"Norme sul decentramento per la partecipazione dei cittadini alla gestione degli enti locali"** *(presentato dai Consiglieri del P.S.I.);*

b) Disegno di legge n. 73: **"Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige"** *(presentato dai Consiglieri del P.C.I.);*

c) Disegno di legge n. 74: **"Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa dei Comuni"** *(presentato dalla Giunta regionale).*

Ha la parola, sull'ordine del giorno, il cons. Margonari.

MARGONARI (D.C.): Più sull'ordine dei lavori, signor Presidente, che sull'ordine del giorno. Io, lei lo sa, ho un altissimo concetto del Consiglio regionale, di cui mi onoro far parte, e quindi un altissimo concetto anche dei lavori che in questo Consiglio vengono svolti. Ma contemporanea-

mente sono anche Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, il quale Consiglio ha fatto un programma di lavori che va fino al 3 di agosto. Prima di fare questo programma io mi sono preoccupato di cercare un accordo col Consiglio regionale e mi è stato detto che, lasciando libero il venerdì di ogni settimana, le cose sarebbero potute procedere da una parte e dall'altra senza interferenze e senza sovrapposizioni. Mi trovo invece ad aver occupato il giovedì di oggi, e perciò esprimo il mio dissenso, mi trovo ad aver occupato anche la giornata di domani e noi abbiamo già convocato delle commissioni e ho sentito dire che anche martedì prossimo ci saranno lavori del Consiglio regionale, mentre io ho già convocato il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

Signor Presidente, noi dobbiamo stare ai patti e per patti io intendo quei rapporti che ci sono fra i nostri uffici, perchè io con il signor Presidente non ho parlato, ma il mio segretario generale ha detto che, avendo parlato col segretario generale del Consiglio regionale, la cosa era stata risolta in questo modo: lasciando libero il venerdì di ogni settimana. Signor Presidente, io non nego la necessità del Consiglio regionale di convocarsi e di svolgere un certo lavoro, però non devono sovrapporsi questi lavori e soprattutto mi pare che in questo caso ci sia una specie di violenza al Consiglio provinciale di Trento che ha già convocato la sua seduta. Io veramente non ci sarò martedì e invito anche i consiglieri della provincia di Trento a stare all'ordine del giorno che io ho invitato. Noi sappiamo che dobbiamo lavorare anche in settembre, lavori anche il Consiglio regionale in settembre. Questo è quello che volevo esprimerle, signor Presidente.

PRESIDENTE: Ich danke dem Herrn Präsidenten des Landtages von Trient. Ich möchte aber einige Klärungen geben. Erstens, um beim letzten von ihm vorgebrachten Punkt zu bleiben, ist mir nicht klar, von wem er diese Nachrichten erhalten hat. Es wurde noch gar nichts beschlossen. Die Einberufung für eventuelle Sitzungen in der nächsten Woche wird vom Präsidium gemacht. Wir haben noch gar nicht entschieden, wann die nächsten Regionalratssitzungen stattfinden. Ich kann nur vorausschicken, daß wir heute und morgen Sitzung vorgesehen haben. Was die notwendigen Sitzungen des Landtages von Trient anbelangt, muß ich daran erinnern, daß wir schon des öfteren ersucht haben, uns den Donnerstag frei zu lassen, und ein gesetzgebendes Gremium, wie der Regionalrat, kann nicht immer nur praktisch ersuchen, daß Termine frei gelassen werden. Wir haben in den letzten Wochen sehr viele Termine frei gelassen, auch die für uns sonst vorgesehenen Donnerstage, und es sind eben auch die gesetzlichen Notwendigkeiten für den Regionalrat vorhanden, solange die Geschäftsordnung des Regionalrates dies vorsieht. Mir ist nur bekannt, daß Kommissionssitzungen für Donnerstag in Trient und keine Landtagssitzung einberufen sind und hier geht natürlich die Regionalratssitzung vor. Was nächste Woche anbelangt, kann ich zur Kenntnis nehmen, daß der Landtag von Trient für Dienstag einberufen wird und dieses Verständnis werde ich dem Präsidenten entgegenbringen, nämlich für Dienstag eben keine Regionalratssitzung einzuberufen. Aber diese kursierenden Nachrichten sind nicht authentisch und absolut nicht vom Präsidium ausgegangen.

Deshalb schreiten wir mit der Behandlung der Tagesordnung fort.

Ich möchte nur aufmerksam machen, daß die Herren Abgeordneten sich nicht zu viel Zeit nehmen sollten, um über Sitzungstermine und

-zeiten zu reden, weil wir sonst die eigentlichen Behandlungen immer hinauszögern.

Ringrazio il Signor Presidente del Consiglio provinciale di Trento, ma desidero chiarire inanzituttto che per quanto riguarda l'ultimo punto da lui esposto non saprei da chi abbia avuto quest'informazione. Nulla è stato deciso. Eventuali convocazioni per la prossima settimana spettano alla Presidenza. Non abbiamo ancora deciso le date delle prossime sedute del Consiglio regionale. Posso soltanto premettere che sono previste le sedute di oggi e di domani. Per quanto concerne le necessarie sedute del Consiglio provinciale di Trento devo ricordare che ho più volte pregato di lasciare libero il giovedì ed un consesso legislativo, quale è il Consiglio regionale, non può praticamente rivolgere continue preghiere di lasciare liberi determinati termini. Nelle ultime settimane abbiamo lasciato molto spazio, compresi i giovedì riservati al Consiglio regionale, che ha pure le proprie esigenze legislative, finchè ciò è previsto dal nostro regolamento interno. Sono a conoscenza che per il prossimo giovedì a Trento sono convocate commissioni e non anche il Consiglio provinciale, per cui in questo caso la seduta del Consiglio regionale ha la precedenza. Per quanto riguarda la prossima settimana, posso soltanto prendere atto che il Consiglio provinciale di Trento è convocato per martedì, per cui il signor Presidente avrà a tal proposito tutta la mia comprensione, vale a dire che non convocherò per tale giorno il Consiglio regionale. Queste notizie circolanti non sono autentiche, e non possono essere uscite dalla Presidenza. Continuiamo pertanto la trattazione dell'ordine del giorno.

Desidero fare presente ai signori Consiglieri di non voler dilungarsi nelle discussioni sui termini delle sedute, poichè così facendo ritardiamo i lavori veri e propri.

Ha la parola anche sull'ordine del giorno il cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Anch'io sull'ordine dei lavori, signor Presidente. Lei ha pienamente ragione quando dice che le sedute del Consiglio regionale sono più importanti delle sedute di commissione, però qui emerge una situazione che è veramente insostenibile, cioè questa incapacità da parte delle due Presidenze del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di trovare degli accordi per programmare un lavoro del Consiglio provinciale e del Consiglio regionale in modo che si possa assolvere al compito dei due istituti, ma nello stesso tempo si sappia anche regolamentare il lavoro delle commissioni. Noi ci troviamo a Trento con una mole di lavoro molto ampia da esaurire entro questo mese e nei primi giorni di agosto. Noi abbiamo programmato sulla base di quanto era stato dichiarato dal Presidente del Consiglio provinciale e che cioè per il Consiglio regionale restava libero il venerdì. Quindi non è possibile che all'ultimo momento, oggi, il Presidente del Consiglio regionale ci dica che c'è seduta anche domani; nell'ordine del giorno che ci è stato inviato non è prevista la giornata di domani, è prevista soltanto la giornata di oggi. Ora questa incapacità di programmare, questa incapacità di fare un lavoro che sia ordinato, non va certo a onore dell'una e dell'altra Presidenza. E io esprimo il mio disappunto per questo modo di procedere e dico che non è possibile domani sospendere le commissioni già convocate anche per la provincia di Trento, perchè ci sono dei grossi problemi sul tappeto.

PRESIDENTE: Dazu möchte ich folgedes sagen und ich glaube, damit können wir dieses Thema abschließen: Es bestehen bis zum Überdruß, möchte ich sagen, Vereinbarungen mit den Präsidien der beiden Landtage und wir haben von Anbeginn an gebeten, man möge uns den Donnerstag frei lassen. Wenn hier Kommissionen einberufen werden, dann kann ich darauf wirklich keine Rücksicht mehr nehmen, nachdem wir bereits den Regionalrat laut Vorschrift der Geschäftsordnung am 7. Juli d.J. einberufen haben. Was hier herumgesagt wird, ist jedenfalls nicht von uns ausgegangen. Im übrigen ist eine legislative Körperschaft so souverän, daß das Präsidium in der Lage sein muß, auch eine Sitzung zur Fortführung der Arbeiten und entsprechend der Notwendigkeit derselben einzuberufen. Ich mache aufmerksam, daß wir eine sehr reichhaltige Tagesordnung haben. Wenn die Herren Abgeordneten vielleicht die Zeit für die Sitzungen zu lang finden, möchte ich nur eine Empfehlung aussprechen, daß sie sich möglichst bei den Debatten — das ist eine persönliche Empfehlung — etwas kurz halten sollten. Es war immer klar, daß heute eine Sitzung anberaumt ist und was morgen anbelangt, das werden wir am Ende der heutigen Sitzung beschließen. Die Einberufungen erfolgen durch das Präsidium, weil, wenn wir anfangen die Einberufung einer gesetzgebenden Körperschaft von der Zustimmung oder von der Meinung aller Abgeordneter abhängig zu machen, dann, glaube ich, wird eine ordentliche Führung einer gesetzgebenden Körperschaft nicht mehr möglich sein. Also der Donnerstag war von vorneherein bestimmt für die Sitzung des Regionalrates. Wenn zusätzlich Kommissionen für diesen Tag einberufen werden, dann kann ich darauf wirklich keine Rücksicht nehmen, im Gegenteil, ich kann sogar kein Verständnis dafür aufbringen, denn man wußte ja, daß am Donnerstag Regionalratssitzung ist.

Wir fahren fort mit der Behandlung der soeben verlesenen Gesetzentwürfe.

Es ist der Artikel 30 in Behandlung.

A tal proposito desidero aggiungere e credo di poter chiudere con ciò l'argomento. Esistono accordi, vorrei dire in abbondanza, con le Presidenze di ambedue i Consigli provinciali e sin dall'inizio abbiamo pregato di volerci lasciare libero il giovedì. Se quindi sono state convocate commissioni non posso veramente avere altri riguardi, dato che per il 7 luglio c.a. è stato convocato il Consiglio regionale a sensi del vigente regolamento interno. Le voci che circolano non riguardano comunque la Presidenza. Del resto un ente legislativo è sovrano, per cui la Presidenza deve essere nelle condizioni di convocare il Consiglio per la continuazione dei lavori e secondo le relative esigenze. Faccio presente che il nostro ordine del giorno è nutrito e se quindi i signori consiglieri trovano eccessivo il tempo previsto per la seduta, desidero raccomandare di essere più brevi e concisi nelle discussioni — questa è la mia personale raccomandazione. E' sempre stato chiaro che per oggi era stata fissata una seduta del Consiglio regionale e per quanto concerne domani, prenderemo una decisione alla fine dei lavori odierni. Le convocazioni spettano alla Presidenza, poichè, subordinando le convocazioni di un organo legislativo all'approvazione ed opinione di tutti i consiglieri, non sarebbe possibile condurre con ordine il nostro consesso legislativo. Il giovedì era sempre stato destinato al Consiglio regionale. Se per questo giorno sono state convocate commissioni, ripeto che non

posso avere alcun riguardo, anzi non posso avere alcuna comprensione, poichè si sapeva che giovedì vi sarebbe stata una seduta del Consiglio regionale.

Proseguiamo con la trattazione dei disegni di legge testè letti.

E' in discussione l'articolo 30, che prevede:

Art. 30

I consigli circoscrizionali in provincia di Bolzano sono nominati dal Consiglio comunale nel rispetto delle componenti etniche esistenti nel Consiglio medesimo e, compatibilmente con queste, nel rispetto delle componenti politiche esistenti in ciascuna circoscrizione.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 30?

Wer meldet sich zu Artikel 30 zu Wort? Mir liegt im Moment kein Änderungsantrag vor. Ich bitte um etwas Verständnis. Wir sind dabei, diesen Änderungsantrag zu suchen.

Der von den Abgeordneten Virgili, Ziosi, Stecher und Tonon eingereichte Änderungsantrag lautet:

Chi chiede la parola in merito all'articolo 30? Fino a questo momento non è stato presentato alcun emendamento. Prego di voler avere un po' di comprensione. Stiamo cercando quest'emendamento.

L'emendamento presentato dai signori consiglieri Virgili, Ziosi, Stecher e Tonon è il seguente:

Emendamento soppressivo al testo della commissione proposto dal gruppo comunista: "L'art. 30 è soppresso".

Der weitgehendset Änderungsantrag, den es gibt!

Desiderano i proponenti illustrarlo? Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente. Mi pare che ormai sia noto a tutti i colleghi del Consiglio che questo art. 30 è stato giudicato da noi aberrante, ma direi che è un po' la cartina di tornasole di una certa concezione che da parte soprattutto dei rappresentanti della S.V.P. si vorrebbe dare alla legge complessiva del decentramento. E' stato già oggetto di lunghe discussioni, polemiche, confronti e scontri in sede di commissione e sulla stampa, è contestato da una larga parte degli organismi esistenti anche a livello dei quartieri di alcuni comuni della provincia di Bolzano, ci sono documenti in merito sottoscritti anche da rappresentanti del gruppo etnico tedesco: è il pomo, diciamo, della discordia. Questo art. 30 è, a giudizio nostro, estremamente grave. Grave, così come è concepito, in quanto viene a negare tutti i contenuti e lo spirito della legge; nega i principi essenziali, ispiratori, qualificanti di questo atto legislativo. Innanzitutto è quello dell'autonomia e della facoltatività dei comuni, una volta ripartito il loro territorio in circoscrizioni, come stabilisce l'art. 1, di stabilire poi le modalità diretta o indirette che siano per l'elezione dei consigli circoscrizionali; questo è detto in termini precisi nell'art. 7: è nella facoltà dei comuni ripartire il territorio; è nella facoltà e nella sovranità dei comuni, e si tratta di enti istituzionali nel merito del cui funzionamento nessuna legge della Regione può entrare sul piano organizzativo, i quali devono decidere se scegliere la forma diretta o indiretta. L'unica

condizione che il legislatore pone è che in questo caso vengono attribuite determinate funzioni invece di altre. Ora questo art. 30, così com'è, rende rigida, obbligatoria, esclusiva la forma di elezione indiretta e la stessa istituzione dei consigli di circoscrizione della provincia di Bolzano, appunto soltanto mediante la nomina consiliare.

Questo articolo poi nega un altro principio generale che è quel rapporto diretto, democratico e proporzionale, tra i membri dei consigli di circoscrizione e quelli che sono i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione delle rispettive liste di appartenenza;anche questo chiaramente è detto dall'art. 7. Ora qui non si può assumere rigidamente il rapporto etnico in sede comunale, che è la somma di tanti momenti particolari e farne derivare meccanicamente tante similitudini nelle singole circoscrizioni, indipendentemente e dai rapporti etnici e da quello elettorale di questi territori circoscrizionali.

Questo è un atto di imperio, di arroganza, antidemocratico, che viene introdotto nell'ambito della legge, a cui si è prestato il partito della Democrazia Cristiana e che qui denunciamo ancora una volta, che io ho chiamato "prostituzione all'arroganza" e che non consente di esprimere in termini giusti, corretti, diretti quella che è la volontà popolare, sia là dove vi è una popolazione composta dal gruppo etnico tedesco, sia là dove vi è una popolazione composta dal gruppo etnico italiano. Bisogna essere rispettosi di quella che è la volontà espressa da queste popolazioni nel corso delle ultime elezioni comunali, secondo le liste presentate in quel territorio, non in rapporto alle somme aritmetiche che ne son derivate nei consigli comunali fra tanti territori diversi tra di loro.

Ora d'un colpo, in poche battute, l'art. 30 viene quindi a inficiare, a negare la potestà autonoma dei comuni a scegliere il metodo elettorale, liquida il principio della proporzionalità tra consiglieri e voti espressi nei singoli territori, discrimina poi i diritti soggettivi dei cittadini delle due Province, che son fissati dalla legge fondamentale dello Stato, della Costituzione. Per cui si dice in termine meccanico e perentorio che nel Trentino si può votare direttamente, in Alto Adige no, assolutamente no, soltanto la nomina a designazione. Ecco perchè quindi noi chiediamo la soppressione dell'articolo, proprio perchè riteniamo che questo sia il modo di mantenere l'unitarietà della legge per tutti i comuni di entrambe le province autonome quali soggetti della normativa che andiamo a disciplinare, per i cittadini quindi come oggetto della partecipazione alla vita amministrativa, e quindi per le circoscrizioni che istituiamo quali strumenti del decentramento.

La commissione ha dato con chiarezza l'idea del tipo di discussione che si è avuta su questo articolo, ma soprattutto mi son sforzato in ben due interventi generali di precisare qual è la nostra concezione a proposito dell'art. 61 dello Statuto e, a proposito di questa posizione che viene espressa, non abbiamo negato assolutamente l'esigenza della salvaguardia per ciò che riguarda la proporzione quindi dei gruppi etnici esistenti, abbiamo detto più volte che il modo migliore e più corretto è quello di esaltare il diritto soggettivo dei cittadini e arrivarci attraverso le elezioni dirette, in cui ognuno si può esprimere, in cui i soggetti passivi possono essere diversi nella formulazione delle liste, ma assolutamente non attraverso una misura autoritaria amministrativa, come questa che viene introdotta. Quindi a noi sembra che questo

principio generale della legge, che è quello appunto della autoregolamentazione da parte dei comuni, della loro autonomia nello stabilire poi le modalità di elezione e quindi nel definire compiti e competenze dei consigli di circoscrizione, qui viene assolutamente negata e si formula una norma obbligatoria, rigida, antidemocratica.

Per questo motivo riteniamo che l'art. 1 e l'art. 5 e l'art 7 siano talmente chiari nello stabilire i diritti dei comuni, le potestà dei comuni, i compiti di circoscrizioni, le facoltà soggettive dei cittadini per cui non ci sia assolutamente bisogno di introdurre una norma così veassatoria.

Chiediamo, quindi, al Consiglio di voler riflettere su questo e proponiamo la soppressione dello stesso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe zu diesem Gesetzentwurf bereits in der Generaldebatte meinen Standpunkt dargelegt, insgesamt zum Gesetzentwurf, aber auch zu diesem Artikel 30. Ich möchte nur eines wiederholen, und zwar bin ich prinzipiell der Auffassung, daß man Wahlen nicht einschränken soll in unserer Provinz, daß man in unserer Provinz nicht die Stadtviertel ernennen soll, sondern daß sie gewählt werden sollen, denn wenn geglaubt wird, daß aufgrund der Wahl eine Zusammensetzung der Volksgruppen nicht möglich ist, dann könnte dieses Prinzip ja auch einmal bei den Gemeindewahlen auftreten. Wenn wir aber schon bei den Gemeinde- und Landtagswahlen nach dessen Ergebnissen den Proporz berücksichtigen, dann dürfen wir auch bei der Wahl der Stadtviertel nicht anders vorgehen. Aus dieser Überlegung heraus stimme ich für die Streichung des Artikels 30.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Già in occasione della discussione generale avevo espresso il mio punto di vista in merito a quest'articolo 30 ed al disegno di legge in generale. Desidero ribadire di essere per principio dell'opinione che nella nostra Provincia non si dovrebbero limitare libere elezioni, vale a dire che i consigli di quartiere andrebbero eletti e non nominati. Ritenendo infatti che un'elezione diretta non permette il rispetto della proporzionale etnica, tale principio dovrebbe valere pure per le elezioni comunali. Siccome la proporzionale etnica viene calcolata in base alle risultanze delle elezioni comunali e provinciali, non è possibile adottare altro sistema nell'elezione dei consigli in parola. Per questa considerazione voterò per la soppressione dell'articolo 30.)

PRESIDENTE: Das Wort hat der Abgeordnete Dalsass.

La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Ich habe mir von dieser Seite gar nichts anderes erwartet, als daß man die Streichung dieses Artikels 30 beantragt hätte, denn wir haben schon eine lange und ausgiebige Diskussion in der Gesetzgebungskommission darüber abgeführt und da ist es einfach nicht gelungen, die gegenseitigen Standpunkte miteinander abzustimmen. Wir haben von allem Anfang an den Standpunkt vertreten, daß diese Stadtviertelräte Organe der Gemeinden sind. Und bis heute ist es noch niemandem gelungen, etwas Gegenteiliges zu beweisen. Es sind Organe der

Gemeinden. Es sind keine eigenen Körperschaften. Sonst müßte man nicht die Angelegenheit, diesen Sachbereich innerhalb der Gemeindeverwaltung regeln; sonst würde man ihn neben der Gemeindeverwaltung regeln. Also sind es Organe der Gemeinden. Wenn es sich um Organe der Gemeinden dreht, dann gilt der Artikel 61 des Autonomiestatutes und der Artikel 61 des Autonomiestatutes besagt, daß die Organe der Gemeinden im Verhältnis zur Volksgruppenstärke, so wie sie im Gemeinderat vorhanden ist, zusammengesetzt sein müssen. Das steht im Autonomiestatut! Das ist bis heute überall und immer in der Provinz Bozen und auch auf regionaler Ebene praktiziert worden. Das konnte uns noch niemand widerlegen. Wir haben auch aus diesem Grunde diesen Artikel 30 verlangt und er ist in diesen Gesetzentwurf aufgenommen worden.

Ich kann nur sagen, daß die Südtiroler Volkspartei ihre Zustimmung zu einer solchen Regelung, überhaupt zur Einführung der Stadtviertelräte, nur unter der Voraussetzung gegeben hat, daß diese Regelung vorgesehen wird, und zwar die Bestellung der Stadtviertelräte in indirekter Form, nicht in direkter Form, dem wenn man die direkte Form wählt, so kann man den Proporz, so wie er im Gemeinderat besteht, nicht garantieren. Also, wir sind gegen diese Streichung, gegen die Streichung des Artikels 30. Und man möge uns nicht sagen, daß wir deswegen nicht die Rechte der Bürger respektieren. Besondere Situationen — und wir haben einebesondere Situation in der Provinz Bozen, wo mehrere Volksgruppen nebeneinander leben — erfordern auch Sonderbestimmungen und diese Sonderbestimmung ist im Artikel 61 des Autonomiestatutes enthalten. Ich möchte daran erinnern, daß zum Beispiel in der Provinz Bozen wegen dieser besonderen Situation, nachdem mehrere Volksgruppen hier leben, ja auch das Wahlgesetz für die Gemeinderäte seinerzeit anders ausgefallen ist. Man hat im gesamten Staatsgebiet den Grundsatz eingeführt, daß nur in den größeren Gemeinden der reine Proporz vorgesehen werden soll; in den anderen kleineren Gemeinden hat man das Mehrheitswahlsystem vorgesehen. In der Provinz Bozen wegen der besonderen Situation, die hier herrscht, hat man von allem Anfang an immer den reinen Proporz vorgesehen, damit jede Volksgruppe im Verhältnis zu ihrer Stärke auch vertreten sein kann im Gemeinderat. Nun, die Volksgruppen sind ja im Verhältnis ihrer Stärke im Gemeinderat vertreten und somit kann ja nichts passieren, wenn der Gemeinderat diese Stadtviertelräte einsetzt, denn der Proporz, wie er von unten heraufkommt, der widerspiegelt sich ja im Gemeinderat selbst.

Wir als Südtiroler Volkspartei sind hier strikt dagegen, daß man diesen Artikel 30 abschafft.

Ill.mo Signor Presidente. In realtà null'altro mi aspettavo che da determinati banchi si presentasse la proposta di soppressione dell'articolo 30, essendovi già stata a tal proposito un'ampia discussione in sede di commissione, pur non riuscendo a fare collimare i rispettivi punti di vista. Sin dall'inizio eravamo dell'opinione che i consigli di quartiere sono organi del Comune ed oggi nessuno è riuscito a dimostrare il contrario. Predetti consigli, ripeto, sono organi dei Comuni e non enti a sè stanti, altrimenti non sarebbe necessario regolamentare la materia nell'ambito dell'amministrazione comunale, anzichè parallelamente alla struttura del Comune. Dunque, ribadisco, trattasi di organi comunali e pertanto va rispettato l'articolo 61 dello Statuto di autonomia, secondo cui gli organi succennati vanno composti secondo la proporzionale etnica del Consiglio comunale. Questo è enunciato nel

nostro Statuto di autonomia e predetto principio è sempre stato rispettato ovunque in Provincia di Bolzano ed anche a livello regionale, principio che nessuno è riuscito a confutare. Per questo motivo abbiamo preteso l'articolo 30, che è stato inserito nel disegno di legge.

Posso soltanto dire che lo S.V.P. ha consentito a simile regolamentazione, vale a dire all'istituzione dei consigli in parola, a condizione che questi venissero nominati nella forma indiretta e non diretta, in quanto la prima garantisce la proporzionale etnica espressa dal Consiglio comunale. Siamo quindi contrari alla proposta soppressione dell'articolo 30. Non ci si rimproveri pertanto il mancato rispetto del diritto del cittadino. Situazioni particolari, quale è quella della Provincia di Bolzano, in cui convivono diversi gruppi linguistici, richiedono norme speciali come il disposto dell'articolo 61 dello Statuto di autonomia. Desidero ricordare, ad esempio, che per la Provincia di Bolzano, sempre per la particolare situazione data dai diversi gruppi linguistici, la stessa legge concernente l'elezione dei Consigli comunali è risultata a suo tempo un po' differente, rispetto a quella dello Stato. Per il territorio nazionale infatti era stato enunciato il principio che la proporzionale pura valeva soltanto per i Comuni maggiori, mentre per quelli minori si aveva adottato il sistema maggioritario. In Provincia di Bolzano invece, data la particolare situazione, è stato previsto sin dall'inizio la proporzionale pura, per garantire ad ogni gruppo etnico in seno al Consiglio comunale una rappresentanza rapportata alla propria consistenza numerica. Dunque nel Consiglio comunale i gruppi etnici risultano rappresentati secondo la consistenza della popolazione che si riconosce nell'uno o nell'altro gruppo, per cui nulla potrà accadere, se sarà il Consiglio comunale ad insediare i consigli in parola, in quanto la proporzionale proviene dalla base e si rispecchia nel Consiglio comunale.

Lo S.V.P. è assolutamente contrario alla soppressione di questo articolo 30.)

PRESIDENTE: Das Wort hat Abgeordneter Jenny.

La parola al consigliere Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich will nicht die Überlegungen, die schon von meinen Vorrednern angestellt worden sind, wiederholen. Hier geht es um eine echte Beteiligung der Bevölkerung am Gemeinschaftsleben und hier, wenn ich es richtig verstanden habe, wird von gewissen Kräften aus sehr klaren Überlegungen der Proporz über die Demokratie erhoben, das heißt hier wird der Proporz überhaupt zum Maßstab aller Dinge gemacht, jenseits der Demokratie. Das haben wir von der Sozialen Fortschrittspartei im Gegensatz zu anderen Kräften nie akzeptiert und immer wieder haben wir behauptet, daß keine Proporzmaßnahme die Demokratie außer Kraft setzen kann. Sonst würden wir zu Grundsätzen zurückkehren, die wir Gott sei Dank schon vor Jahren verlassen haben. Das heißt, wenn es in einer Gemeinschaft darum geht, gewisse Vertretungen zu ernennen, so wird es sicherlich richtig sein, im Groben den Proporz einzuhalten. Aber es ist nicht immer gesagt, daß zum Beispiel bei einer Diskussion über die Rechte und die Notwendigkeiten eines Stadtviertels ganz starr nach Proporz vorgegangen werden soll. Es kann einmal ein sehr guter aktiver Bürger jenseits des Proporzes gewählt werden, weil er ja nicht wegen des Proporzes gewählt wird, sondern weil er zum

Beispiel sich für diese Gemeinschaft in diesem Stadtviertelrat einsetzt. Da muß man die demokratischen Bedürfnisse der Gemeinschaft respektieren, weil hier wird nichts anderes versucht — und der Herr Dalsass hat es ja ganz deutlich gesagt —, als diese Stadtviertelräte zu Funktionären der Partei zu machen. Die ernennen dann die Aktivisten jenseits der Rechte der Bürger. Dann wird es zu einer Farce; dann wird es zu einem reinen parteipolitischen Manövrierfeld, wo die Gemeinderäte, die oft sich gar nicht so sehr kümmern können um die Belange dieser Stadtviertel (oft gibt es Stadtviertel, die überhaupt keinen Gemeindevertreter haben), wobei das Ganze zu einer parteipolitischen Funktionärskarriere umfunktioniert wird. Das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist, daß die Stadtviertel bestimmte praktische Dinge pflegen. Wenn zum Beispiel das Stadtviertel X sich dagegen wehrt gegen die Lärmbelästigung, wenn es sich dagegen wehrt, daß eine große Straße in dieses Viertel hineingebaut wird, wie es zum Beispiel derzeit in Meran passiert, so hat es doch nichts mit Parteiproporz zu tun. Die Ohren werden gleichermaßen von Ladinern, Deutschen und Italienern belästigt. Das kann nicht nach Parteipolitik abgestuft werden und auch nicht nach Proporz. Ich habe schon x Diskussionen mit solchen Leuten gehabt, wo die Vertretung gemischt war, weil die Sachprobleme, ob es nun um den Bau eines Kindergartens, eines Gemeinschaftssaales oder um das Ablehnen einer gefährlichen Fabrik im Stadtbereich ging, nicht parteipolitisch proporzmäßig vorbestimmt wa ren. Das war ein Anliegen der Bürger. Das müssen wir wohl den Bürgern überlassen, wen sie damit beauftragen und wie sie das machen. Sicherlich werden Deutschprachige Deutschsprachige entsenden. Aber es kann auch durchaus sein, daß einmal solche Grenzen überschritten worden sind. Ja, wenn wir das Leben der Gemeinschaft nur nach Proporz regeln würden, dann bitte ich jetzt den Herrn Präsidenten: Stellen Sie eine Kommission zusammen, schicken Sie sie dieses Jahr noch nach Südafrika, damit wir endlich soweit kommen, daß auch Bänke in unseren Städten errichtet werden, auf denen steht: Nur für Italienischsprachige, nur für Ladiner. Dann kommen wir endlich zu jener vollen Anwendung des Proporzes, wie sie die Volkspartei wünscht, und auch natürlich die Straßenbahnen und die Autobusse müssen dann streng getrennt werden; studiert das bitte rechtzeitig in Südafrika, solange es noch dort existiert.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Non intendo ripetere le considerazioni fatte dagli oratori che mi hanno preceduto. Nel caso specifico trattasi di una vera partecipazione dei cittadini alla vita della collettività e se ho ben compreso, per considerazioni ben precise, determinate forze intendono porre la proporzionale al di sopra della democrazia, vale a dire che la proporzionale è ritenuta la misura per tutte le questioni al di là della democrazia. Come partito social-progressista tale concetto non è stato da noi mai accettato in contrapposizione ad altre forze politiche, essendo noi stati sempre dell'opinione che nessuna norma riguardante la proporzionale può rendere inefficace la democrazia, altrimenti ciò significherebbe un ritorno sui principi che abbiamo abbandonato per fortuna già anni or sono, vale a dire per nominare in una comunità determinate rappresentanze sarà certamente giusto rispettare approssimativamente la proporzionale. Non è però sempre detto che, ad esempio, nella discussione sui diritti e le necessità di un

quartiere si debba procedere rigorosamente secondo la proporzionale. Può essere anche eletto un buon ed attivo cittadino al di là della proporzionale, poichè la sua elezione non si basa tanto su questo principio, quanto sull'impegno di lavorare a favore della comunità del suo quartiere. In questo caso vanno rispettate le esigenze democratiche della collettività, in quanto nella fattispecie si cerca di trasformare i consigli di quartiere a funzioni di partito, la qual cosa è stata sostenuta inequivocabilmente dal signor Dalsass, funzionari che nominano in seguito gli attivisti al di là dei diritti dei cittadini. Tutto diventa così una farsa e quella sede diviene un campo di manovra della politica di partito, in cui i consiglieri comunali non possono occuparsi molto delle esigenze di questi quartieri (spesso interi quartieri non dispongono di un proprio rappresentante in seno al Consiglio comunale), per cui il tutto, ripeto, vuole essere strutturato ad una carriera di funzionari di politica di partito. Ma questo non è il senso della legge, che è invece quello di attribuire ai consigli di quartiere la funzione di occuparsi di determinate cose pratiche. Se, ad esempio, cittadini di un certo quartiere lottano contro i rumori, si oppongono alla costruzione di una grande arteria stradale che attraverserebbe la loro zona della città, come accade attualmente a Merano, tutto questo ha nulla a che fare con la proporzionale di partito. I rumori giungono fastidiosi agli orecchi dei ladini come pure degli italiani e simili problemi non possono essere graduati secondo la politica di partito e la proporzionale. Con questa gente ho avuto numerose discussioni e mi sono sempre trovato davanti ad una rappresentanza mista, poichè i problemi non erano prestabiliti secondo la proporzionale o la politica di partito, trattandosi della costruzione di una scuola materna, di una sala civica o del rifiuto di uno stabilimento industriale nocivo alla collettività. Questi erano i desideri dei cittadini e pertanto è un diritto della cittadinanza incaricare a risolvere i problemi chi meglio ritiene. I tedeschi incaricheranno certamente persone di lingua tedesca, ma può essere anche accaduto che una volta si siano superati questi limiti. Se intendiamo invece organizzare la vita della comunità soltanto secondo la proporzionale prego il signor Presidente di istituire una commissione che si rechi nell'Africa del sud per studiare il problema, così anche le nostre città saranno finalmente provviste di panchine riservate agli italiani ed ai ladini. In questo modo potremmo attuare in pieno la proporzionale etnica secondo il desiderio dello S.V.P. Naturalmente anche i servizi di trasporto urbano dovranno essere rigorosamente distinti. Pregherei di voler studiare tale problematica nell'Africa del sud fintanto ivi perdura questo stato di cose.)

PRESIDENTE: Ha la parola il Vicepresidente Nicolodi.

NICOLODI (Vicepresidente - P.S.I.): Sono d'accordo sull'emendamento presentato dal gruppo consiliare del P.C.I. e anche sulle illustrazioni fatte dal collega Virgili, ma vorrei anch'io motivare e sottolineare due aspetti principali del mio dissenso sull'art. 30. Prima di tutto io non capisco perchè la popolazione della provincia di Bolzano deve essere una popolazione di rango inferiore alla popolazione della provincia di Trento o di tutto il resto del territorio nazionale, cioè perchè la popolazione di Bolzano non può esprimere direttamente i suoi rappresentanti nei quartieri dei vari comuni e deve farsi rappresentare o essere espressione di

coloro che siedono in consiglio comunale.

Quindi una diminuzione della libertà fondamentale del cittadino che è quella di poter concorrere direttamente alla elezione dei suoi organi rappresentativi. E questo non si può accettare.

Secondo, quanto ha detto il collega Dalsass prima non corrisponde a verità.

Cioè l'art. 61 dello Statuto non parla di rapporto proporzionale alla rappresentanza dei consigli comunali, l'art. 61 dello Statuto dice: "nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite norme atte ad assicurare le rappresentanze proporzionali dei gruppi linguistici nel riguardo alla costituzione degli organi stessi". Questo si riferisce a organi di emanazione del consiglio comunale, a rappresentanti degli ECA, ecc., però, collega Dalsass, lei sa benissimo che è uscita la norma di attuazione su questo art. 61 e la norma di attuazione non fa riferimento alla rappresentanza nei consigli comunali, ma fa riferimento al rapporto popolazione in quei comuni.

L'art. 23 della norma di attuazione n. 49 del febbraio 1973, fa riferimento alla consistenza dei gruppi linguistico come risulta dall'ultimo censimento uffficiale e non dalla rappresentanza dei membri... Sì,andiamo a prendere la norma di attuazione, la norma di attuazione fa riferimento al rapporto proporzionale della popolazione, art. 23, come risulta dall'ultimo censimento ufficiale, ciò che voi volete sempre disconoscere, cioè negate continuamente l'applicazione della norma di attuazione. E poi c'è un'altra cosa: a livello provincia di Bolzano, contrariamente a livello di provincia di Trento, fin dal 1948 le elezioni comunali sono state fatte sempre con il sistema proporzionale puro, appunto essendo in provincia di Bolzano l'esistenza dei tre gruppi linguistici, per dare la possibilità a tutti i gruppi linguistici di partecipare e come la popolazione intende eleggere i propri rappresentanti. Ecco perchè non possiamo accettare questa limitazione nella nostra provincia che, per me, è antidemocratica, antistatutaria, anticostituzionale; quello che vale per gli altri territori della nostra Repubblica deve valere anche per la provincia di Bolzano e ognuno deve avere il diritto, se la legge lo stabilisce questo sia a livello nazionale che per la provincia di Trento, che valga anche per la provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Fedel.

FEDEL (P.P.T.T.): Presidente, signori colleghi, molto brevemente la posizione del Partito del Popolo Trentino Tirolese.

Noi, da partito autonomista, siamo estremamente favorevoli a questa legge, siamo favorevoli all'autonomia e alla partecipazione, e questo credo non sia neanche il caso di ribadirlo o di riperterlo perchè è ormai noto. Per quanto riguarda invece il discorso sull'emendamento sopressivo dell'art. 30 noi vediamo la cosa indipendentemente da quello che può essere il contenuto dell'articolo stesso sul quale si può fare anche un'ampia discussione e magari potremmo anche in un certo senso concordare con qualche obiezione, ma diciamo che non riteniamo corretto da parte dei trentini venir a maggiorizzare qui nel Consiglio regionale le scelte libere della provincia di Bolzano. Non per niente è stata fatta tutta una battaglia, tutta una guerra per chiedere l'autonomia delle due province e il volere, secondo il mio punto di vista, a colpi di numero, a colpi di maggioranza, il voler togliere l'autonomia alla provincia di Bolzano in un fatto anche se così importante,

così interessante, crediamo non sia una cosa corretta. Dobbiamo ricordare il passato per farcene specchio per non commettere, ripetiamo ancora una volta, da buoni autonomisti, gli errori del passato.

Pertanto come P.P.T.T. noi siamo contrari all'emendamento soppressivo dell'art. 30.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.-D.N.): Non so, on. assessore, se lei abbia mai sentito parlare di parapsicologia: si fonda sulle comunicazioni extrasensoriali, in altri termini una cosa non c'è ma esiste, e la sua esistenza dipende dal fatto che non c'è. Esattamente come i consigli circoscrizionali nel comune di Trento, non possono essere costituiti perchè la legge nazionale non è operativa in regione, manca la legge nostra, eppure esistono i comitati circoscrizionali in quel di Trento. Ecco la parapsicologia trasferita in politica e poi uno dice che sempre il pensiero precede l'azione. Qui c'è dimostrazione documentata della non validità eterna di questo principio, ma succede nelle migliori famiglie. Come quando scappa la parola, di solito è il pensiero che precede la parola, qualche volta invece è la parola che sfugge e allora ecco i babettii per cercare all'interno di noi il nuovo pensiero, entro cui configurare il posto esatto alla parola sfuggita. Del resto balbuziente era Cesare, può ben essere balbuziente anche Tononi! Comunque, nel momento in cui di questo articolo, inserito in questa legge, si discute, mi consenta di dirgli che io mi trovo esattamente come quelle oneste, brave, timorate persone che si trovano con la manina sopra il tavolo rotondo con le luci abbassate e il Presidente del Consiglio evoca lo spirito. Sì, perchè dopo mesi trascorsi dall'inizio di questa discussione, in me si impone lo sforzo della memoria per riandare a ciò che è stato detto, quasi dovessimo evocare l'anima di chi? Di Robespierre? E' lui l'inventore dei comitati di salute pubblica, anche se oggi per questi comitati ha abdicato a lei, uniformandosi alle esigenze del momento; comunque lo stesso fuoco è negli occhi e lo stesso volto incavato sta a significare l'ardore della battaglia riformista intrapresa. Ecco, allora, che mi trovo nella situazione di chi ricorda, ma improvvisamente può anche essere messo nella condizione di credere di ricordare. Ecco, lei mi faccia venia se io credo di ricordare, perchè quando attuò il suo intervento illustrativo, rivolto a questi banchi, a questa parte politica, ebbe a rilevare una certa avversione al concetto partecipativo inteso da noi, disse, come fatto da respingere. E questa non è la verità perchè per quanto modesta possa essere la mia cognizione in fatto di politica o di diritti del cittadino, so che in assoluto il concetto della partecipazione appartiene alla sfera della costituzione. Partecipazione evidentemente intesa in senso di sovranità. Però nessuno, — ecco, qui nasceva il problema —, nessuno, e quindi nemmeno lei, mi sa dire se questo concetto partecipativo attenga alla nozione politica o giuridica o sociologica. In teoria dovrebbe significare identificazione dei governanti con i governati. E la storia a questi riguardo, si dice, è maestra; anche la Polis, si vocifera, agiva così, ma non è vero perchè anche questo è un lapsus della storia, in quanto nella Polis a esercitare la sovranità erano le minoranze, addirittura ricorrevano esse all'ostracismo, ma esistono in questo campo le dottrine politiche ed anche qui non è venuta illuminazione alcuna dal suo intervento, on. assessore, per chiarirmi la reale portata del provvedimento che sta per

attuare.

Io avrei senz'altro desiderato che mi si dicesse come ha da essere questo concetto partecipativo e come si risolva. Perchè come cittadino io lo so benissimo che esiste l'art. 1 della Costituzione, comma secondo, il quale recita: "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".

C'è quindi una enunciazione di principio, la sovranità è del popolo e poi, è qui che la voglio, poi il popolo, che è titolare del potere sovrano, può attuare l'esercizio di questo suo potere secondo quanto stabilito da una minoranza, che in effetti governa. Da qui, quindi, il sofisma della sovranità popolare, il concetto della democrazia limitata e si pone quindi il problema di una partecipazione esterna all'organo che si affianchi in un certo qual modo e controlli la partecipazione interna all'organo, dilatando con ciò stesso il concetto e il valore della sovranità popolare. Ed il problema sta tutto qui e coinvolge valori, funzioni e competenze, che non trovano certo esaltazione nella legge, che oggi si discute e che vengono mortificati dalla presenza di questo art. 30.

Ora una domanda sorge spontanea: perchè all'art. 30 della legge si ripropone l'esigenza di indagare temi che possono apparire e magari sono, lo confesso, di primo acchito propri alla natura, agli scopi, al fine politico che la legge rivela dalla sua pedissequa mutuazione dalla legge nazionale? Potrebbero sembrare questi, e magari lo sono, aspetti propri ad una filosofia della legge da considerarsi quasi e per vastità e importanza e natura propri e pertinenti ad una discussione generale, ma questo è il falso problema. Già la rammentata natura pedissequa di norme ci può spiegare il perchè dell'esistenza di questo art. 30, se è vero, come è vero, che anche per noi la cosiddetta partecipazione popolare si esaurisce in una formuletta di controllo sociale a natura ideologica, anche perchè senza nuove procedure amministrative non sussiste e non potrà mai sussistere partecipazione alcuna ed è qui, proprio qui, la natura vera dell'art. 30, in questa funzione partecipativa, che è una finzione. Non può esistere infatti alcun principio di partecipazione che si rivolga all'organizzazione amministrativa senza il presupposto della elezione diretta degli organi amministrativi da parte degli interessati, ed è nell'abbattimento di questo presupposto che la circoscrizione diventa irrilevante agli effetti della partecipazione popolare, restando invece strumento essenziale per riprodurre posizioni di maggioranza e di coalizione che qui, come altrove, caratterizzano a tutti i livelli la vita degli istituti. Ma almeno, se questa è la verità, e questa a mio modesto modo di vedere è la verita, assumetevene l'intera responsabilità senza ricorrere alle scuse delle etnie minacciate. Ed è proprio secondo questa impostazione che mi sfugge completamente il valore della enunciazione qui dentro proposta, quando si è affermato che il valore di questo art. 30 sta nella temporalizzazione degli strumenti della democrazia. Io vorrei tanto, come Giovannino, che mi si spiegasse il valore della temporalizzazione di questi strumenti di partecipazione che sono, in effetti, strumenti non di democrazia, ma di partitocrazia. Ecco perchè il discorso entro i termini prospettati, e in quella natura che mi son permesso di illustrare, oggi si ripropone in tutta la sua portata, nei suoi termini giuridici, politici e morali.

Che cosa vi ripromettete voi con questa legge? Vi ripromettete di dettare norme, — ecco il titolo: "norme sul decentramento e sulla

parteciazione dei cittadini alla vita amministrativa dei comuni" —, norme sul decentramento e sulla partecipazione.

In altri termini, prima valutate il decentramento e poi la partecipazione, il che risponde ad una logica del legislatore, in quanto il decentramento è il mezzo che permette di attuare la partecipazione anche se all'interno dell'art. 1 capovolgete la situazione, là dove enunciando gli scopi della legge, prima parlate della partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e poi dite che si promuove con il decentramento la funzionalità dei servizi amministrativi. Quindi prima si partecipa e poi si decentra. Anche per voi, allora, anche per voi l'articolo costituzionale a cui vi ispirate, esattamente come ha fatto il legislatore nazionale, è e resta l'articolo 5. L'art. 5: "La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". E' importante allora constatare come già il legislatore nazionale avesse posto i distinguo all'interno di questo art. 5 sul valore diverso dell'autonomia e del decentramento, che possono sì correlarsi tra loro e prefezionare la situazione politico-amministrativa all'interno degli enti, ma che non ammettono fra loro confusione alcuna quando soprattutto servono a pretesto per applicazioni di norme che non sono state dettate alla funzionalità di questi enti.

E allora è evidente che proprio per questa constatazione nascono le interpretazioni, le diatribe e i distinguo. La legge cioè non vale per il suo titolo o per la sua materia che vuol regolare, no, vale per il concetto giuridico da attribuire alla circoscrizione che è strumento, badi bene, è strumento e non fine. Non fine, il fine è partecipare. E a che cosa si arriva quando questa impostazione si sposa? Si arriva, assessore Bertorelle, come lei ha ampiamente dimostrato, al compromesso ideologico. Il che è naturale, è ovvio, è obbligatorio! Che cosa ha detto lei parlando del decentramento ? Ha detto che il consiglio di quartiere è organo del comune, riecheggiando in tal modo la impostazione testè avanzata dal cons. Dalsass. "E' organo del comune anche se si intende con esso disciplinare la partecipazione della vita pubblica", chiuse le virgolette. Me le sono annotate queste sue frasi. Ecco il compromesso in cui si dice e non dice, ma in cui il peso rilevante lo si dà all'organo, allo strumento, che è mezzo, ripeto, e non fine. E lei reca, badi bene, a sostegno della tesi, reca il parere di professori, che naturalmente sono professori di diritto. Ora con buona pace nostra e dell'on. assessore esistono professori, naturalmente in diritto, buoni per tutte le tesi. Lei ha citato il principe, il maestro, Guarino. Se lo ricorda quando lo abbiamo incontrato sui banchi di questo Consiglio allorchè teorizzò di non potersi prevedere la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta della Val d'Aosta, perchè essa aveva la connotazione e la fisionomia del direttorio? Il prof. Guarino evidentemente pensando alle province mutuate dal dipartimento, con questa sua affermazione, inoltrandosi nella giurisprudenza d'Oltralpe, era riuscito a teorizzare la via democratica all'impero. Ecco, i professori, naturalmente di diritto, capaci di tutte le individuazioni e le pronunce, esistono, basta pagarli! Io vorrei dire che tutto è aperto in dottrina per quel che ci riguarda. Sono questi organi del comune, dal momento che da

esso dipende la loro istituzione, o non sono piuttosto muniti di una loro soggettività sì da essere quasi nuovi enti pubblici locali, con tutte le implicazioni che ne derivano: controllo sulle deliberazioni, impugnabilità delle stesse, natura dei loro atti? Superano essi, in altri termini, la contrapposizione abbastanza artificiosa tra democrazia diretta e democrazia partecipativa o servono piuttosto al comune per realizzare un disegno alternativo al suo modo di essere, al suo modo di operare? Questo ed altro, on. assessore, è materia ancora da chiarire. Quello che invece resta chiaro è quanto ebbe ad affermare il relatore al disegno di legge quando alla Camera disse "Non si tratta di creare nuovi enti non previsti dalla costituzione, bensì di articolare in modo nuovo l'autonomia dei comuni". E di fronte al suo concetto: circoscrizione-organo del comune, altro ne è stato avanzato qui dentro, ed è il concetto di Benedikter, il quale afferma sic et simpliciter esistere l'autonomia dell'ente e si porta all'art. 128 della Costituzione: il comune è un ente autonomo. Deriva implicito da ciò il concetto dello sviluppo delle autonomie locali e in effetti all'art. 4 del disegno di legge 1098, che lei ci ha distribuito, nuovo e più importante riconoscimento avviene nei confronti del comune, al quale si riconosce: "L'organizzazione del governo locale si basa sul principio dell'autonomia statutaria degli enti." Ecco allora che l'impostazione Benedikter si rafforza proprio da quanto esprime questo articolo 4, progetto di legge evidentemente, non ancora discusso, ma presentato dal Governo e fatto proprio dalle forze che il Governo appoggiano. Ecco, allora, parlare dell'autonomia statutaria, che è eco lontana, badi bene, anche questa, perchè viene addirittura dal testo unico del 1934, dove all'art. 220 si parlava della istituzione di un ordinamento interno del comune che poteva essere attuato per iniziativa del comune stesso. E l'art. 8 della legge 1098 parla di che cosa? Parla del decentramento comunale e dei modi di partecipazione popolare. Nei modi di partecipazione popolare individua proprio l'oggetto che fa parte della discussione odierna. Ed è un concetto questo introdotto extra-moenia, perchè lei da attento osservatore e studioso della Costituzione mi potrà senz'altro tranquillizare su quanto mi appresto a dirle: non esiste in nessun articolo della Costituzione la parola o il concetto "partecipazione". La Costituzione non ne parla. Si introduce questo concetto con una legge ordinaria, lo si è introdotto, la 278, dalla quale promana e proviene la nostra legge che stiamo discutendo. All'art. 1 due situazioni si individuano, si nota anzittutto come l'attuazione del decentramento si pone come norma transitoria. Quindi è un fatto sperimentale, si può o non si può, si può volere o respingere e non è affatto un atto dovuto. Poi, seconda posizione, si individua la partecipazione come concorso alla gestione amministrativa. Ma come la si individua? Con la frammentazione della amministrazione in base a schemi tradizionali di rappresentanza genrale, il cui ruolo determinante lo assolveranno le funzioni che i comuni vorranno ad esso attribuire. E la contraddizione in termini appare evidente alla sola lettura del titolo secondo del disegno di legge 1098, dagli artt. 49 e 61: "Forme associative e di cooperazione". Perchè, non appena attuato il frazionamento del comune, si prevede subito la ricostituzione della unità all'interno del comune stesso e si insiste sulla esigenza di superare le dimensioni comunali in nome di una efficienza maggiore, si postula il rafforzamento come strumento essenziale di partecipazione.

Ed è qui, allora, che si inserisce il discorso sulla natura dei consigli circoscrizionali, perchè solo dal chiarimento di questa natura noi potremo valutare se è valida la formulazione dell'art. 30 o se contrasta in via di principio, in via giuridica, alla natura della partecipazione. Qui, su questa natura abbiamo inteso svolgersi, il mese scorso o qualche mese fa, un duetto appassionato, il duetto delle voci bianche: Dalsass-Pasquali. E non erano voci discordi, erano voci che si esprimevano all'unisono, la sola variante era nella tonalità. Il capogruppo della D.C., affrontando il problema con la formula che sempre si rinviene all'interno del manuale Colombo per i cementi armati e in nome della indiscutibile validità della formula, ha categoricamente applicato il procedimento anche nella analisi della circoscrizione, affermando che è un organo del Consiglio, non ammetteva dubbi, non ammetteva tentennamenti. Il collega Dalsass invece è stato un tantino, dirò così, più italico nelle sue affermazioni, perchè ha posto molti punti interrogativi: ma cos' è l'ente pubblico? quale natura ha? e questa circoscrizione è o non è un ente pubblico? per quello che io ne so può esserlo, ma può anche non esserlo, quindi in dubbio pro reo è un organo del comune. Così anch'egli ha superato nell'identico modo il problema e lo scoglio che ci siamo trovati di fronte e ha optato per la soluzione politica che più gli conviene. Il disegno di legge, presentato al Senato, ci soccorre però per i dubbi di Amleto. All'art. 10, dove indica gli organi del comune, esso fa riferimento alla tripartizione normale, sono e restano tre; l'ultimo capoverso, invece, dove si regola la partecipazione nel decentramento, si dice che gli organi sono organi della partecipazione e del decentramento, sono organi cioè del modo di organizzarsi nuovo del comune. Quindi, posti questi distinguo, il problema aperto dalla sentenza 6 maggio 1976, n. 107, dalla Corte Costituzionale, quando afferma essere i consigli circoscrizionali veri e propri enti autonomi e non semplici organi di decentramento funzionale a carattere burocratico del comune, è superato. E questo perchè? Perchè la legge 1098 ce ne chiarisce la reale portata. Se, allora, per oggi valesse la sentenza della Corte costituzionale, non c'è dubbio che avrebbe ragione il collega Dalsass e non c'è dubbio che avrebbe ragione il collega Pasquali. Però, proprio per consentire la partecipazione di cui tanto si parla e che, torno a precisare, la Costituzione non indica, il legislatore nazionale si è trovato nella necessità di superare lo scoglio degli organi per parlare di decentramento. Decentramento, badi bene, che è e resta burocratico, ideato per facilitare la predisposizione e la gestione dei servizi necessari a soddisfare le esigenze del cittadino; in tal modo si attua una trasformazione in senso associativo delle strutture locali in collegi rappresentativi. Da qui l'articolazione territoriale non è già il fine, come prima dicevo, ma il mezzo per controllare le scelte generali e l'autonomia di gestione dei servizi da parte dell'elettorato. Sicchè la finalità ultima non è il governo, ma la partecipazione. Ecco perchè non regge il copiato vostro articolo e non regge in maniera assoluta il disquisire che prima ha fatto il cons. Dalsass sulla natura dell'art. 61. Ed ecco perchè non si può alterare la realtà umana e sociale di ciascuna circoscrizione con l'invocazione a etnie da proteggere. Non per nulla l'art. 2 della legge 1098 ha affermato che: "I comuni e le province sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge e partecipano ecc. ecc.", che è un principio che noi abbiamo

mutuato; e la legge nazionale, la 278, chiaramente indica all'art. 2 come si tratti di un coinvolgimento della popolazione, in problemi che la riguardano, coinvolgimento che non può essere alterato.

E parliamo allora dei principi a cui tanto fanno riferimento i colleghi che sostengono la validità di questo art. 30, ai principi che sostanziano sempre le norme di legge. Nella fattispecie elettorale, ad esempio, il numero degli abitanti ha costituito presupposto sempre ad una differenziazione di sistemi elettorali, nonchè fissava tassativamente e il numero dei consiglieri e quello dei componenti la Giunta. Ora tutto questo è superato, non costituisce più principio. Nella 1098 si parla ancora di un diverso tipo di amministrazione per i comuni fino a 3 mila abitanti e fino a mille abitanti, però dice "possono", è facoltativa la scelta di quel tipo di amministrazione. Ma vi è di più, perchè all'art. 12 si detta la norma per sottoporre al referendum la scelta dei regimi speciali. Referendum che viene rinnovato allo scadere del quinquennio di amministrazione, perchè trovi conferma nella volontà del cittadino, se ne ritiene essere stata la prova valida.

Quindi, ecco che al numero fisso e alle sue imposizioni subentra un altro concetto, che è quello della scelta. Il cittadino sceglie, può scegliere all'interno di due sistemi diversi ed è scelta del comune che fissa nel proprio statuto numero e composizione del Consiglio e della Giunta, ed è scelta degli elettori, dei cittadini, sui diversi sistemi per reggere il comune. Quindi duplice scelta all'interno di un sistema, che offre pluralità. Ma il numero degli abitanti, una volta ancora, vien meno. Addirittura nella legge sulla partecipazione all'art. 3, lo sa bene, il limite dei 40 mila, posto per la elezione diretta, viene superato addirittura anche nei comuni con popolazione inferiore, quando esistano le fattispecie previste dalla legge. Quindi il valore di principio che il numero aveva è completamente sparito, ma non dobbiamo dimenticarci che al suo posto il legislatore nazionale ha inserito il nuovo principio, che è principio di scelta.

Se analizziamo la 278, ormai operante, e la 1098, pendente al Senato, ecco che ci rendiamo conto della validità di quanto io ho asserito: anche nel concetto partecipativo esiste la possibilità di scelta. Ecco le due possibilità: quella che postula attribuzioni consultive e quella che contempla invece funzioni deliberative e di gestione. Un obbligo solo pone il legislatore nazionale, all'atto della scelta che il comune deve compiere, ed è quello contenuto nell'art. 3, cioè la elezione diretta. Il vincolo quindi si manifesta soltanto nel fatto elettorale, come del resto alla sfera elettorale avviene gran parte di quella legge, se è vero come è vero, che oltre un terzo dei suoi articoli dettano norme per le elezioni, quasi per fare salva quella riserva governativa sul fatto elettorale che la Corte Costituzionale siciliana aveva motivato nella sua legge di condanna della legge presentata da quella regione autonoma. Esistono quindi allora funzioni comuni a tutti i consigli circoscrizionali, a prescindere dalla loro formazione, talchè la rappresentanza diretta non costituisce presupposto del conferimento di funzioni, proprie all'amministrazione attiva, ma ne costituisce il corollario. E noi che cosa facciamo con questo art. 30? Noi togliamo di mezzo il corollario, annulliamo cioè per i comuni la libertà di scelta, annulliamo per i cittadini la libertà di scelta. In nome di che? Della difesa etnica. Si parla di applicazione dell'art. 61 dello Statuto e non è vero. Giustamente ne ha parlato il Vicepresi-

dente di questa Assemblea. Non è vero, la fattispecie dell'art. 61, solo nella parte che riguarda il secondo comma, è di pertinenza dei comuni e fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento, mentre per ciò che riguarda l'ente pubblico non trova applicazione all'interno della vita comunale. La verità è che non all'art. 61 ci si riferisce, ma ci si riferisce all'art. 4 della legge comunale, là dove si parla espressamente che gli organi del comune sono costituiti in base alla consistenza etnica all'interno del Consiglio. Ma già il fatto della esistenza di due modi per valutare una rappresentanza etnica, il modo che nasce dalla realtà delle cifre del censimento e quello della formazione dei consigli comunali, non vi si dice che non è univoca, unica, la maniera per difendere e tutelare quelle che possono essere le esigenze di un gruppo etnico? Certamente. Ma, dice l'assessore Bertorelle, esiste obiettivamente tra di noi un intoppo, che è quello della dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico. Con quella dichiarazione, ha affermato, possono nascere delle situazioni incontrollate e difficili, e quindi per porre rimedio a quella dichiarazione dobbiamo fare riferimento alla formazione dei gruppi consiliari. Ma questo è problema politico, non è problema di oggi, lo sappiamo tutti. Che cosa è successo qua dentro? In Consiglio regionale che cosa è successo? Non si è verificata la stessa situazione? Non si è verificata la stessa realtà che oggi si vuol condannare e si paventa? E come la si è risolta all'interno del Consiglio regionale? La si è lasciata operare tale e quale come essa è e nessuno si è stracciato le vesti o ha trovato motivi di diatriba e di sfida, nessuno! Ecco, allora, che il problema politico, quando si ha la capacità e la volontà di giungere alle soluzioni politiche che non siano di rottura, non si pone, non esiste.

E non crederete certo che questa sia la garanzia, il modo, per evitare che uno voti per gli uomini che preferisce all'interno di una lista, di un gruppo etnico diverso, assolutamente! La libertà del cittadino è illimitata in quel momento di scelta, in quel momento suo di valutazione. Non è con il marchingegno di questo art. 30 che li fermate se avete paura di alterare gli equilibri. E, d'altronde, quando le possibilità sono uniformemente diffuse e rese possibili per tutti non esiste il principio della sopraffazione. Perchè? Perchè tutti possono beneficiare o tutti possono essere investiti della stessa situazione, dello stesso problema e tutti hanno la stessa soluzione. Quindi questo è un marchingegno che non regge nemmeno al timore avanzato dall'assessore Bertorelle. Questo della dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico è un cerchio al quale non si sfugge. Solo che noi dobbiamo ricordare una cosa: i consigli circoscrizionali non fanno assolutamente parte di organi di Governo, sono organi di amministrazione! Quando il legislatore nazionale ha individuado l'organo di governo, ha posto in essere la cautela della garanzia etnica. Giunta, consiglio, sindaco, presidenza delle assemblee legislative? Scatta la consistenza dei gruppi etnici per formulare la vita degli organi, per crearli. Perchè? Perchè è organo di Governo. Ma all'interno degli organi di amministrazione non è pensabile che si possa giuridicamente sostenere l'esigenza di applicare lo stesso concetto. Se voi pensate quali sono le potestà che gli organi circoscrizionali hanno, vi rendete conto di come sia importante la presenza fisica e reale della popolazione che nel quartiere abita: si tratta di problemi di piano regolatore, di piano di edificabilità, si tratta di problemi contingenti reali, dell'interesse, della

fisionomia vera e precisa del quartiere, degli uomini che dentro ci vivono. Sono verità queste che non possono essere alterate, verità ed esigenze che non possono essere alterate artificiosamente con la immissione forzata di rappresentanti che nulla hanno a che fare con quegli interessi, con quella realtà umana, con quella fisionomia e vita che il quartiere o la circoscrizione posseggono. Quindi è partecipazione amministrativa, non di governo. La garanzia che il gruppo etnico non può essere torteggiato la si ha nell'organo di governo in consiglio comunale. Alle funzioni deliberative e delegate e di gestione corrisponde l'elezione diretta, anche se vien facile valutare il rovesciamento delle posizioni che si attua all'interno della nostra legge. Maggiore indipendenza nel momento della partecipazione si danno funzioni consultive. Quando maggiore è la dipendenza, elezione diretta, si affidano le amministrazioni attive.

Ricapitolando, allora, noi con l'art. 30 impediamo la partecipazione popolare, in omaggio a maggioranze precostituite politicamente, ideologicamente e in senso razziale. Mi spiace doverlo constatate. E senza, badi bene, che ce ne sia bisogno, on. assessore, per quanto attiene l'unità amministrativa intendo, perchè il circondario non possiede figura giuridica propria, entro cui nella indipendenza degli atti vada difesa una realtà etnica diversa. Gli atti della circoscrizione infatti divengono atti del comune solo se questi li approva e li fa propri. E il controllo stesso, di conseguenza, lo si esercita non sugli atti della circoscrizione, ma si esercita solo sulle deliberazioni del consiglio comunale, che la volontà circoscrizionale di volta in volta fa propria. Nè esiste di fronte al comune e neppure di fronte al consiglio circoscrizionale la possibilità da parte dei cittadini di rendere vincolante la loro opinione. Non è possibile quindi in nessun momento, mai, che si concretizzi la possibilità di una offesa etnica, proprio per la natura della partecipazione; offesa etnica che si può realizzare solo con la legge che oggi ci apprestiamo a votare, perchè noi con essa alteriamo, violentiamo una realtà umana e sociale nell'ambito della circoscrizione.

Il legislatore, quindi, non alla realizzazione del decentramento giungerà con la norma di cui all'art. 30 e tanto meno alla effettiva partecipazione popolare e all'attività amministrativa, quanto piuttosto alla edificazione di nuove barriere tra i cittadini di uno stesso insediamento. E questa è cecità, è cecità, non è intelligenza politica e amministrativa, perchè si toglie il gusto del diverso e si priva la circoscrizione del gusto e del confronto su problemi, che rivestono vitale importanza per la comunità e per i suoi singoli. Si pensi alla gestione dei servizi, al piano regolatore, al programma di fabbricazione con gli interessi che coinvolgono, interessi che verranno snaturati nella loro realtà umana e sociale dall'alterazione forzata delle sue componenti. E ciò è, una volta ancora, un errore, non intelligenza politica.

E si ripropone, una volta ancora, il problema sulla sovranià popolare perchè anche qui essa non è il fine, ma è un mezzo proprio all'interno della partecipazione. In altri termini consentire alla amministrazione locale di favorire la partecipazione è cosa già diversa dallo stabilire anche i modi con i quali essa abbia da concretizzarsi, senza lasciare possibilità di scelta.

Ecco quindi che, a mio modo di vedere, proprio per la natura giuridica della partecipazione e del decentramento che la rende possibile, non è assolutamente possibile attribuire la figura

di organo ai consigli circoscrizionali e non è possibile per la natura sua la applicazione di una difesa etnica che è già assicurata, è già garantita all'interno del consiglio comunale, il solo abilitato a recepire o a respingere gli atti e le proposte del consiglio circoscrizionale dovesse avanzare. Pertanto è una battaglia fuori luogo. La nostra è una corsa ai mulini a vento. E' veramente un voler suscitare fantasmi, che non hanno motivo di esistere. Ma se fosse in discussione la loro esistenza o meno il problema, vorrei dire, non si porrebbe ancora. Il problema vero sta nel fatto che, per affermare la validità di una cosa inesistente, noi bloccheremo ogni possibilità di sviluppo ed ogni realtà di vita alla partecipazione con le alterazioni e le violenze che ci apprestiamo a portare in virtù di questo art. 30. Per questi motivi, on. Assessore, noi siamo a favore dell'emendamento soppressivo e di conseguenza ci comporteremo.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolodi)

PRESIDENTE: La parola al cons. Crespi.

CRESPI (P.L.I.): On. Presidente, così potrò compensare con la mia pochezza l'ampiezza, del resto estremamente lodevole e interessante, del collega Ceccon.

Non credo di dire un qualche cosa che i colleghi non sappiamo già, nell'affermare che sono contrario a questo disegno di legge nel suo complesso. Ho naturalmente le mie idee sulla partecipazione, ma non credo, senza dover qui fare un discorso di tipo filosofico-sociale, non credo che la partecipazione si possa raggiungere con il frazionamento delle istituzioni. Il problema dei consigli circoscrizionali, a mio parere, si pone nelle grandi, nelle grandissime città, nei grandissimi agglomerati urbani, ma assolutamente diventa risibile in agglomerati urbani come le città di Trento e di Bolzano. Si pensi che a Trento ci sono, mi pare, 17 consigli circoscrizionali, ridotti poi a poche migliaia di abitanti e che, quindi, hanno un senso partecipativo assolutamente inutile. Sul piano tecnico invece questi consigli, ripeto, potrebbero rappresentare un qualche cosa di concreto, ma riferiti evidentemente a dei rioni, a dei quartieri, come possono esserci a Milano o a Torino, rioni che comprendono 100 o 200 mila persone e che quindi hanno dei loro problemi particolari.

Detto questo, e confermato quindi il mio pensiero negativo a proposito di tutta la legge, devo dire che se l'accettiamo evidentemente non possiamo non accettare le considerazioni espresse dal collega Virgili, che io condivido pienamente, perchè evidentemente questo art. 30 fa a pugni almeno con l'art. 7 della stessa legge, a parte tutte le altre considerazioni portate dagli altri colleghi. Ecco, dunque, perchè su questo emendamento io darò il voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pasquali.

PASQUALI (D.C.): Dunque, io cercherò di essere molto breve perchè non intendo contribuire al rinnovamento di tutta una discussione che ormai da mesi stiamo trascinando e che ha avuto modo di chiarire molto bene quelle che sono le posizioni. Non posso, anche a nome del mio gruppo, non fornire il nostro punto di vista e dare il nostro contributo in relazione proprio a talune considerazioni, che sono state fatte qui. Alcune delle cose che più mi hanno colpito, in quanto riferite alla mia persona, sono quelle

uscite fuori dalla voce del collega Ceccon, il quale avrebbe riferito che io nel precedente discorso o nelle precedenti occasioni avrei parlato con certezza assoluta, lui fa riferimento al manuale Colombo, cioè alla precisione con la quale si legge il manuale Colombo e si sarebbe, a questo proposito, riferito alla sicurezza delle mie affermazioni. Ma non è vero questo, non è assolutamente vero; io, anche nel mio precedente intervento, non ho mai sostenuto l'assolutezza o la certezza di convinzioni con riferimento all'interpretazione da dare all'art. 61. Mi faccio aiutare dalla ragione, mi faccio aiutare dalla convinzione politica, con la quale devo cercare o dobbiamo cercare di alimentare la volontà, secondo la quale esprimere un parere, una scelta, un voto ecc. e anche questa volta cerco di farlo così, ma preferisco comunque ragionare in questo modo e interpreto positivo in questo caso il riferimento al manuale Colombo, perchè è un modo di ragionare serio, cioè secondo canoni seri, e non secondo altri canoni ai quali spesso fa riferimento, a mio avviso, il collega Ceccon, che penso ma non definisco.

Ritornando all'art. 61 dico che si può discutere finchè si vuole e mi rendo conto che anche i pareri sono piuttosto controversi; i pareri proprio, diciamo così, da parte degli amministrativisti, da parte di coloro che sempre più saranno sollecitati ad esprimere giudizi in merito a questo importante problema, non con riferimento all'art. 61, ma con la necessità che sempre più diviene impellente di considerare se i consigli di quartiere siano organi del comune o no, e quindi della necessità diretta, per quanto riguarda noi, di considerarli riferiti all'art. 61 o no. Io, per quanto ho potuto vedere, per quanto ho potuto constatare, ma credo che quasi tutti i nostri colleghi lo abbiano potuto fare, mi pare di poter dire che la prevalente dottrina oggi è quella che considera il consiglio di quartiere come organo del comune. Questo lo sostiene Pototsching, questo lo sostiene il prof. Pastori, questo sta venendo fuori anche dalla prima giurisprudenza, signori, perchè la prima giurisprudenza inevitabilmente riceverà questo grave impatto soprattutto per quanto riguarda le responsabilità, e le prime sentenze che abbiamo dei TAR da questo punto di vista sono di considerare i consigli di quartiere organi comunali. E io chiedo, da questo punto di vista, come potrebbe essere diversamente; come potrebbe un organo giurisdizionale considerare il consiglio di quartiere, per quanto riguarda le responsabilità, ed è un aspetto importantissimo per tutto quanto il settore, diverso da un organo del comune. Come potrebbe considerarlo diversamente? Riconosco che ci sono altri autorevoli amministrativisti che, invece, possono aver dato anche un'opinione diversa, ma, secondo il giudizio che io do e che noi diamo, oggi prevalentemente e, secondo me, sempre di più, proprio in relazione anche a quelle che saranno le sentenze giurisdizionali, l'organo comunale salterà fuori sempre con maggiore rilevanza. E quando dico questo non lo dico in termini di certezza, ma lo dico in quei termini che ci consentono di considerare questa interpretazione convinta, che noi diamo, come componente molto importante di tutto il discorso politico che stiamo facendo. E io qui non voglio ripetere tutte le considerazioni che ho cercato di sviluppare l'altra volta dove sì, a un certo momento, quella che è l'interpretazione giuridica con quella che è un'indicazione politica devono cercare di combinarsi, devono cercare di intrecciarsi ed è lo sforzo che stiamo facendo, ma questo è lo sforzo che credo debba fare ogni

buon politico, secondo una sua sensibilità che evidentemente è diversa, perchè di sensibilità qui ne abbiamo sentite tante di sensibilità diverse. Noi, partendo da questo presupposto, ci siamo agganciati alla valutazione di questo discorso, anche inserendoci nel presupposto giuridico con un discorso politico. E io non sto a ripetere qui tutti quanti i discorsi, pur importanti: che cioè ci si rende conto del valore e del significato di una partecipazione diretta, di un diritto di rappresentanza alla partecipazione diretta, che un conto è la rappresentanza conseguente all'espressione di un voto e un conto è la rappresentanza delegata, come principi morali, come principi giuridici. Io comprendo molte bene, come tutti dobbiamo comprendere molto bene e mi pare, da questo punto di vista, di poter anche affermare che se questo disegno di legge si è così per lungo tempo trascinato all'esame e alla valutazione degli organi del Consiglio regionale è perchè, tutto sommato, si è cercato di conciliare, fin dove era possibile, con uno sforzo di fantasia che non si è riusciti a tirar fuori, di concliliare la compatibilità tra l'organo del comune e la compatibilità della rappresentanza diretta. Diciamo che non ci siamo riusciti, diciamo che non ci siamo riusciti. Ma, detto questo e con un rispetto veramente notevole, io do anche un'altra interpretazione perchè siamo costretti anche a dare un'altra interpretazione, riferita alla realtà locale nostra che stiamo vivendo, che stiamo cercando di interpretare, che stiamo cercando di vivere ai fini di quei presupposti per i quali, in provincia di Bolzano e soprattutto nella città di Bolzano, — perchè, lo abbiamo ripetutamente detto, il discorso diventa importante a questi fini soprattutto per quanto riguarda Bolzano e per quanto riguarda Merano, dove esiste una convivenza non facile, dove esiste uno sforzo di ricercare forme di composizione di città che non esiste —, abbiamo detto e lo devo ripetere dal momento che tante considerazioni sono state ripetute in questa occasione, dico che, come finalità politica, tutto sommato noi, cercando di contemperare la possibilità di interpretazione di una scelta diretta, di una partecipazione diretta del cittadino, abbiamo certamente lo scopo di stabilire forme dirette a costruire una città che non c'è. E io ho sostenuto e sostengo che, nell'ambito e nei limiti di questa interpretazione giuridica, contribuiamo molto di più alla costruzione della città attraverso una presenza che non è, in questo caso, la presenza che deriva dall'elezione diretta, ma una presenza anche forzata, perchè riconosciamo che da questo stretto punto di vista la rappresentanza non è quella che deriverebbe dalla elezione diretta, ma una rappresentanza che mette i gruppi etnici nella loro generalità in una condizione di possibilità maggiore, di scambio di interessi, di opinioni, di valutazioni riferiti anche ad un quartiere dove anche quella rappresentanza non c'è. Ma io credo che, tutto sommato, lo scopo si raggiunga meglio anche attraverso questa forma. Questa seconda parte è di valutazione politica, che parte dal primo presupposto evidentemente, e noi abbiamo cercato di seguire e di fornire il nostro contributo nel modo come è venuto fuori l'art. 30. E quindi, molto brevemente, cercando di non ripetermi e cercando di non ribadire considerazioni che abbiamo già avuto modo di ripetere più largamente in occasioni precedenti, noi riconfermiamo l'art. 30 e ci dichiariamo contrari all'emendamento presentato.

(Assume la Presidenza il Presidente Vaja)

PRESIDENTE: C'è qualcuno che chiede la parola sull'emendamento? Ha la parola l'assessore Bertorelle per la Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Sull'emendamento è ritornata tutta la discussione che già era stata fatta in sede di discussione generale e spetta alla Giunta dire il suo punto di vista sull'emendamento soppressivo e quindi ritornare su questi argomenti. Io non seguirò il cons. Virgili nella valanga di insulti, di parolacce, che egli è abituato a dire nei suoi discorsi, si vede che anche nella vita pubblica il malcostume delle parolacce è entrato, perche quando si usa "è aberrante, è prostituzione, è arroganza" si sa che questi termini fanno molto colpo e per questo egli li pronuncia perchè sa benissimo che se dicesse: noi non siamo d'accordo...

Posso parlare, posso parlare! ? Ecco, se lei nel suo intervento....

PRESIDENTE: Prosegua, assessore, per favore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... se lei nel suo intervento avesse spiegato le ragioni per le quali sostiene l'emendamento soppressivo, avesse svolto argomenti di carattere giuridico, la stampa non avrebbe riportato le sue parole, ma se lei dice: prostituzione, arroganza, ecc. ecc. allora lei sa che le riporta...

PRESIDENTE: Per favore, cons. Virgili, lasci parlare l'assessore!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.)... i discorsi dovrebbero essere fatti nel comune intento, come l'altra volta ho cercato di dire, di trovare una soluzione a problemi che riguardano il contemperamento di leggi a carattere nazionale sul decentramento con lo statuto nostro! E' questo lo sforzo del quale io accuso lei e i colleghi di non fare in modo sufficiente, è questo. Per il resto ognuno la pensi come vuole, ma è questo lo sforzo, perchè qui noi abbiamo un compito supplementare a quello che esiste a Padova, a Verona, a Venezia, a Napoli; abbiamo proprio il compito di trovare il modo di convivere fra gruppi diversi alla presenza di due minoranze etniche, quella tedesca e quella ladina, e di fare in modo che questa convivenza possa tradursi in una possibilità di vita comune attraverso degli strumenti, delle leggi. E' questo viceversa che non viene assolutamente considerato. Anche il lungo discorso che ha fatto il collega Ceccon è un discorso interessante, di carattere istituzionale, ma manca proprio di questo che, secondo me, è l'anima della situazione. Ora la proposta, presentata con l'art. 30, è quella che tiene conto dell'esistenza di un articolo statutario, norma costituzionale. C'è una norma costituzionale la quale recita: " Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi e degli enti stessi"; questa proposta c'è, è costituita dall'art. 30, tiene conto dell'art. 61 della Costituzione, altre proposte non sono state presentate perchè, secondo me, non è una proposta la soppressione, non è un'alternativa la soppressione ed allora non abbiamo altre scelte. Se poi nel corso dell'anno prossimo, con la nuova legislatura e prima delle elezioni comunali che avranno luogo nella primavera del 1980, si troverà un'altra formula che, rispettando quanto dice l'art. 61, preveda la possibilità di elezioni dirette anche per la provincia di Bolzano, la proposta verrà portata in Consiglio dalla Giunta se la troverà,

dai consiglieri se la troveranno, ma finora nessuno lo ha fatto. Ed è strano che queste osservazioni così decise vengano proprio da chi, come il cons. Virgili, ha partecipato ai lavori della commissione e ha presentato degli emendamenti scritti, contenuti nel verbale, che accettano questo punto di vista. Cons. Virgili, non può smentire questo perchè sono emendamenti che accettano il principio a determinate condizioni, a determinate condizioni che non si sono verificate, sono d'accordo, ma il principio che "nei comuni della provincia di Bolzano i consigli circoscrizionali sono nominati dal consiglio comunale" lo ha accettato per iscritto...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

PRESIDENTE: Cons. Virgili, la prassi di interrompere è una prassi normale e parlamentare, però lei interrompe troppo frequentemente! Lasci parlare l'assessore, per favore.

Sì, ma lei lo fa troppe volte.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... ho detto veramente che il principio lei lo ha accettato sia pure a determinate condizioni che non si sono verificate, ma se è un principio non si accetta ad alcuna condizione. Allora, si vede che anche lei si è reso conto che l'art. 61 proprio proprio non è un qualche cosa che si può dimenticare. Oggi noi non possiamo bloccare il decentramento perchè non si trova nell'ambito della nostra Assemblea, composta di 70 consiglieri, perchè non si trova il modo di conciliare i principi della legge 278, la quale, lo riconosciamo, prevede la facoltà di scelta per il consiglio comunale nella sua autonomia tra elezioni dirette e elezioni indirette e i principi stabiliti dallo statuto a tutela dei gruppi che esistono in provincia di Bolzano. Parlo di tutti i gruppi, non faccio una questione soltanto per il gruppo di lingua tedesca e il gruppo ladino, anche il gruppo italiano ne è interessato, perchè questa è una norma di garanzia anche per esso in un quadro generale di reciproche garanzie dei gruppi.

D'altra parte, lei lo sa che in campo nazionale sono stati pochissimi i comuni che dal '75 ad oggi hanno fatto uso della facoltà di elezioni dirette: sono state dieci province, compresa quella di Trieste, la quale, guarda caso, è una amministrazione con la Democrazia Cristiana dentro; mentre altre non l'hanno fatto, vedi Milano, 18 giugno 1978, che ha eletto i suoi consigli circoscrizionali senza fare le elezioni dirette. Lei mi dirà: ma c'è quella legge! Su questo punto c'è da discutere perchè c'è chi ritiene che oggi si potevano fare anche le elezioni dirette a Milano e difatti la Democrazia Cristiana, come partito di opposizione, si è battuta perchè venissero fatte e guardi che a Milano, per esempio, proprio la Democrazia Cristiana... vede, vede, come cambia il mondo! Il partito che lei rappresenta viceversa ha detto "no, no, no, elezioni indirette e basta".

La Democrazia Cristiana ha trovato un congegno che ha fatto una notevole impressione, perchè? Perchè ha aperto per due sabati tutte le sue sezioni di città, ha aperto le urne a tutti i cittadini simpatizzanti, iscritti o no che volessero presentare le loro candidature o sostenere determinate candidature, riservando ad essi due terzi dei seggi e un terzo solo riservandolo alle indicazioni di partito, a differenza degli altri partiti come il suo, come il partito socialista, i quali hanno presentato tutti quanti persone di fiducia. Vede che ci sono diversi modi per

realizzare anche la rappresentatività e sono dei modi che trovano soddisfazione anche nella pubblica opinione. E vede che è vero quello che noi sosteniamo e cioè che il fine da raggiungere è il decentramento, la partecipazione e che lo strumento è la elezione o l'indicazione da parte del consiglio comunale, ma che fondamentale è il fine da raggiungere, lo strumento può essere sia l'elezione diretta che l'elezione indiretta, e il fatto stesso che sia posto come facoltà da parte dei comuni ci dà la sensazione che non è questo il punto fondamentale del problema.

Quando il cons. Nicolodi, si dichiara d'accordo con l'emendamento proposto dal partito comunista e fa un discorso di questo genere "la popolazione di Bolzano è di rango inferiore a quella della provincia di Trento! ", io resto veramente stupito perchè lui, che fa parte della Commissione dei 12, deve pur sapere le ragioni per le quali viene applicato l'art. 61! Egli ha approvato l'art. 61, come lo ha approvato il partito comunista, cioè il "pacchetto" è stato approvato da tutti i partiti e quando viene a un certo momento presentato per l'applicazione di questo articolo allora vengono fuori tutte le questioni, allora si parla di rango inferiore e di rango superiore; non è questione nè di rango superiore, nè di rango inferiore, è soltanto un problema di applicazione di una norma a tutela dei gruppi linguistici, che qui esistono.

Sempre il cons. Nicolodi fa riferimento all'art. 23 della norma di attuazione, che io ho ben presente e che si riferisce al censimento etnico anzichè alla composizione del consiglio comunale, ma badi, consigliere, che le cose non cambiano. Ammettiamo pure per ipotesi, che non condivido, ma ammettiamo pure per ipotesi che si applichi l'art. 23, è sempre un problema di riferimento a una proporzionale, vuol dire che invece di fare elezioni dirette si fanno elezioni indirette con riferimento alla proporzionale esistente nell'ambito del comune risultante dal censimento, anzichè dal consiglio comunale. Ma il problema non cambia, il problema è sempre di un riferimento a una proporzionale, posto che, — e questo mi pare che sia un fatto giuridicamente accertato, nonostante sia contestato qui —, posto che i consigli circoscrizionali sono organi di decentramento, e sono organi di decentramento anche riconosciuti per esempio dalla proposta di legge governativa sulle autonomie locali, art. 10, dove dice — l'avevo già riferito l'altra volta — "sono organi di decentramento comunale i consigli circoscrizionali".

Ed allora è vero quello che dicevamo noi o, almeno, ha una concreta attendibilità quell'idea che abbiamo sempre sostenuto che i consigli di circoscrizione sono organi, ed essendo organi si applicano le norme dell'art. 61. A parte poi il fatto, cons. Nicolodi, che tutte le volte che ci siamo riferiti agli organi, ai comitati nominati dal consiglio comunale, si è sempre fatto riferimento alla proporzionale che viene fuori dalle elezioni e non saprei veramente come fare diversamente in questo caso.

La Giunta non ha fatto una scelta politica, colleghi. La Giunta ha tenuto conto soltanto della presenza dell'art. 61. Se avesse fatto una scelta politica allora avrebbe previsto anche per la provincia di Trento la sola elezione indiretta. Nel momento in cui ci si pone il problema di rispettare l'art. 61 occorre garantire la stessa proporzionale etnica del consiglio comunale, la stessa proporzionale etnica in ciascun quartiere e poi nell'ambito di ciascun gruppo etnico lo stesso rapporto politico esistente nel quartiere.

E' quello che abbiamo cercato di fare proponendo l'art. 30. Raggiungere questi tre obiettivi con le elezioni dirette sembra difficile allo stato degli atti e delle proposte. Inoltre si aggiunga il fatto che anche le distinzioni etniche tendono a sbiadirsi dal momento che alcuni partiti a carattere nazionale presentano candidati di lingua tedesca che fanno riuscire con voti prevalentemente di lingua italiana. Che cosa ne viene fuori allora? Ecco una serie di contestazioni che potrebbero chiaramente uscire quando se ne facesse uso in provincia di Bolzano di questo sistema che sembra ormai accettato, non condiviso da noi, ma accettato e ammesso democraticamente come tutti gli altri. Ecco perchè allo stato delle cose non c'è scelta; ecco perchè, come ho detto prima, come ho detto l'altra volta, è questo un problema del quale dovrebbero farsi carico tutti i partiti che hanno approvato il "pacchetto", del loro senso di responsabilità e di logica conseguenza delle decisioni che hanno preso nel 1969 e dovrebbero fare anche opera di convinzione nei confronti dei cittadini perchè capiscano questo fatto, perchè il problema del rispetto dello statuto, norma costituzionale, degli accordi, il problema della tutela dei gruppi linguistici, della tutela delle minoranze, è un problema che interessa tutti i cittadini, tutti i cittadini che convivono qui e tutte le forze politiche che vivono qui. E' per questo che una opposizione di questo genere sembra un segno di poca responsabilità di fronte agli impegni che noi abbiamo...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non adesso!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... e dico la verità che anche il partito comunista, il quale si presenta come tutore delle minoranze, non dà un esempio di grande fedeltà a questi principi perchè molti...

VIRGILI (P.C.I.): *(Interrompe)*

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): ... Oh, io ho fatto le mie valutazioni politiche come le fa lei, come le fa lei, abbondantemente....

(Interruzione)

PRESIDENTE: Scusi consigliere, lei prenda sul serio le parole del Presidente, per favore!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... molti potrebbero dire che questo è un bell'esempio di come i rappresentati del suo partito tutelerebbero le minoranze, se fossero al potere, mentre dovrebbero farsi carico di queste cose, carico non dimostrato qui in Consiglio, bensì in commissione, forse perchè la commissione viene fatta riservatamente, e lì si è dimostrato concretamente, come dicono anche i verbali, di comprendere determinate situazioni. Io non aggiungo altro perchè tutto quanto si poteva dire al riguardo si è detto già nelle volte precedenti.

Dispiace alla Giunta di trovare una opposizione così generalizzata nei partiti che non fanno parte della Giunta, d'altra parte la Giunta regionale non ha altre scelte: o rimanda sine die questo provvedimento, o trova un modo attraverso il quale siano garantiti e tutelati i diritti di tutti i gruppi che vivono in provincia di Bolzano, anche arrivando a questa formula dell'art. 30. Se il Consiglio ritiene di rimandare alla prossima legislatura l'applicazione dell'entra-

ta in vigore di questa legge, lo faccia, ma proposte alternative allo stato attuale non sono venute e la Giunta nella sua responsabilità ha il dovere sacrosanto di tenere conto di quella norma statutaria rappresentata dall'art. 61.

Per queste regioni la Giunta regionale non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE: Die Sitzung ist geschlossen. Der Regionalrat tritt wieder am Nachmittag um 15 Uhr zusammen.

La seduta è chiusa. Il Consiglio regionale si riunisce nuovamente nel pomeriggio alle ore 15.

(Ore 12.30)

Ore 15.15

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolodi).

PRESIDENTE: La seduta riprende. Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Ringrazio il collega Virgili che mi ha concesso di intervenire prima che lo stesso concluda, se così si può dire, il dibattito sull'emendamento soppressivo dell'art. 30. Posso confessare abbastanza tranquillamente che non era mia intenzione di intervenire e di replicare su questo argomento spinoso e per molti aspetti qualificante del nostro confronto politico, ma l'assessore agli enti locali, l'assessore Bertorelle mi costringe ad alcune precisazioni, mi costringe ad intervenire. Io credo, ed i resoconti stenografici penso lo possano dimostrare, di aver sempre dato atto, nelle occasioni che mi si sono presentate, all'assessore regionale avv. Bertorelle della sua formale, perlomeno, disponibilità a trovare soluzioni ai vari punti, ai vari argomenti, ai vari conflitti che nel corso di questi anni e nel corso delle varie discussioni, in commissione soprattutto, delle leggi che concernevano problemi di ordinamento e di impostazione generale potevano creare motivo di attrito, di divergenza. E non ho alcun motivo per negare questa riconoscenza e riconoscimento all'assessore competente anche in questo momento, però, egregio signor assessore, io non posso accettare quello che lei ha detto in occasione dell'ultimo dibattito, dell'ultima discussione su questo argomento, quando lei ha rinfacciato a me, come rappresentante del partito socialista nella I commissione regionale, di aver scritto, di aver

proposto delle soluzioni compromissorie sull'art. 29 e sull'art. 30, ma soprattutto sull'art. 30, e oggi lei le ha rinfacciate anche al collega Virgili, e farci passare questo tentativo di trovare una soluzione che potesse ridurre lo spazio della divergenza come una posizione contraddittoria rispetto alle istanze che noi andiamo a portare avanti oggi. Mi meraviglia, egregio assessore, questa sua scorrettezza, questo suo modo di agire, di utilizzare, di strumentalizzare un rapporto, che credevamo fosse doveroso e corretto da parte delle componenti politiche e dei relativi rappresentanti, per trovare la possibilità di uscire in maniera meno avvilente con una soluzione accettabile da tutto l'arco delle forze politiche e democratiche e vedercelo oggi rinfacciare come un atteggiamento contraddittorio rispetto a quella che è stata la proposta che lei, che la sua parte politica, per scopi che sono evidentissimi, abbia ritenuto di dover accettare come imposizione dal gruppo e dal partito della Südtiroler Volkspartei. Questo credo, signor assessore, non può essere un comportamento da noi certamente apprezzabile, nè tollerabile, senza precisare quello che è stato il nostro ruolo nella discussione di questo provvedimento di legge che si imponeva, come si impone, con l'urgenza che lei conosce per le situazioni che si sono create perlomeno per la provincia nella quale più direttamente siamo interessati.

Noi possiamo capire che la Democrazia Cristiana, perlomeno per la parte bolzanina, per la parte dell'Alto Adige, abbia delle finalità di contemperare la coesistenza con il gruppo, con il partito che presume di rappresentare tutto il gruppo etnico tedesco; non credo, però, che il partito di maggioranza assoluta nella provincia di Trento e di maggioranza relativa nella Regione possa tollerare imposizioni che contraddicono i principi dell'emendamento soppressivo e della nostra impostazione e intuizione, che contraddistingue le nostre rispettive proposte di legge, che possono sostenersi a livello di principi, perchè i principi sono una cosa, altra cosa sono i tentativi di trovare una soluzione anche compromissoria che qualche volta i principi dimenticano o perlomeno affievoliscono. Ecco pertanto, egregio assessore, che a maggior ragione noi ci chiediamo la motivazione, la possibilità, la dignità di un ruolo che ogni partito deve portare avanti nell'ambito delle assemblee legislative, quando ci troviamo di fronte al principio, che nell'ambito della nostra provincia e per iniziativa anche del partito della Democrazia Cristiana viene sostenuto, della democrazia, della proporzionalità democratica, della rappresentatività, del decentramento, della partecipazione, principio che viene contraddetto con la scusa di una proporzionale etnica che, è stato detto dal mio compagno collega e nostro collega Nicolodi, contraddice lo spirito e la portata dell'art. 61 del "pacchetto" e delle norme di attuazione. Perchè non dobbiamo confondere quelli che sono gli organi dove la proporzionale deve essere imposta, perchè questo si rende necessario di fronte alla necessità di rispettare la portata di un voto democraticamente espresso a suffragio universale, dove la proporzionale viene data dall'apporto di voti e non da una decisione e da un rapporto proporzionale imposto da una norma di legge. Valutare come furbastro, io lo chiamo, e furbastra motivazione quella di considerare gli organi circoscrizionali come organo decentrato del comune, mi sembra sia veramente una cosa abbastanza puerile. L'abbiamo sentita sostenere, ha fatto comodo al collega Dalsass di dire che se

il circolo circoscrizionale, i relativi organi circoscrzionali sono emanazione e strumento del comune devono riportare e rapportare quelle che sono le proporzioni esistenti in consiglio comunale, però un organo decentrato dell'ente comunale può essere rapportato a quelle che sono le proporzioni esistenti nel consiglio comunale, purchè non abbia bisogno di un'elezione per individuare i propri organi dirigenti. Nel momento in cui si riconosce per costituzione, per legge nazionale, per principio ispiratore della legislazione regionale, che gli organi di un circolo di una entità territoriale, circoscrizionale, vanno eletti, questi non possono essere portatori di un rapporto di forze che si riferisce al rapporto esistente nell'ambito di un consiglio comunale, eletto a suffragio universale. Ecco, pertanto, che se dobbiamo rivendicare i valori di principio a cui noi dobbiamo e vogliamo ispirarci, a cui siamo strettamente tenuti e vincolati, non possiamo rivendicare l'interpretazione data dal collega Dalsass e non dobbiamo e non possiamo capire come lei, come la sua parte politica possano accettare questa impostazione che può solamente essere compresa e giustificata nell'ambito di quel principio della pace etnica, che lei spesso sostiene nel confronto e nelle discussioni. Io credo che oggi, egregio assessore, egregi colleghi della maggioranza, pericoli per la pace etnica non ne esistano, a meno che non vogliamo trovare motivi, momenti artificiosi o occasioni per creare lo scontro che possa mettere ancora in dubbio ed in discussione la pace etnica. Però sta a voi decidere questa presa di posizione e questa responsabilità nel creare artificiose condizioni per creare ancora uno scontro etnico che nel 1978 certamente non ha motivo di esistere, se non per giustificare questioni e rivendicazioni che non hanno più niente a che vedere con il quadro e con i diritti democratici, che noi siamo stati tra coloro che hanno voluto difendere e sostenere sempre nel passato.

Ecco, pertanto, che se vogliamo salvare questa legge, per non compromettere soprattutto quello che è il quadro regionale e la provincia di Bolzano e la componente italiana della provincia di Bolzano che troppe volte viene trascurata e dimenticata, noi crediamo che questo art. 30, come è stato impostato e voluto dalla S.V.P. e accettato dalla maggioranza, nella quale fa parte la Democrazia Cristiana, vada abolito e vada soppresso nel rispetto di un principio, che non può essere misconosciuto nemmeno dai tentativi che lei ci ha rinfacciato di cercare molto coscienziosamente, molto responsabilmente, ma che non possono essere imputati a noi come un atteggiamento contraddittorio rispetto alla finalità e ai principi che abbiamo sempre sostenuto.

(Assume la Presidenza il Presidente Vaja)

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente. Ma io devo manifestare subito una certa sorpresa, conoscendo, almeno fino a poco tempo fa, il signor assessore agli enti locali per uomo abbastanza schivo delle manifestazioni retoriche, strumentali, abbastanza attento ai processi e alle parole, per aver tentato di nascondere la natura politica e il valore di principio della legge che stiamo discutendo dietro alcuni termini, che lui ritiene offensivi, nel corso del dibattito politico, che sarebbero stati pronunciati dal sottoscritto. Mi pare che sia, signor assessore, una dimostrazione di debolezza che viene espressa nel momento in cui io credo anche lei avverta una certa difficoltà

nel portare avanti questo disegno di legge, che è stato oggetto per mesi e mesi di confronto, di discussioni, di tentativi di mediazione, di compromessi, che in gran parte ha salvato i principi e gli orientamenti delle maggiori forze politiche locali e nazionali, ma che poi a un certo momento è stato inficiato in modo così negativo da un ricatto che ci siamo sentiti porre in questa sede, in sede di commissione dalla S.V.P. e, mi consenta, se non vuole chiamarlo atto di prostituzione, atto di cedimento della Democrazia Cristiana. E' abbastanza strano, signor assessore, ma fa parte degli atti del Consiglio che questa legge in sede di commissione sia stata approvata da due assessori della Democrazia Cristiana, con l'astensione dei rappresentanti del P.S.I., del F.A.S.D., della S.V.P. e il voto contrario del sottoscritto. Nemmeno i vostri partner, che vi hanno obbligato a introdurre e sostenere l'art. 30, hanno approvato questa legge. Il mio quindi, come capisce, è un giudizio politico, non moralistico, e che si riferisce ai fatti, ai comportamenti, ma anche alle contraddizioni sul piano delle idee, che lei ha espresso stamattina. Lei sa bene, per essere uomo che ha incarichi nazionali in organismi attinenti al sistema delle autonomie locali, quale sia il nostro sforzo costante sul piano del confronto, dell'impegno unitario, ma anche della mediazione del compromesso per fare andare avanti la legislazione di riforma delle autonomie, di decentramento dello Stato e dall'altra parte di valorizzazione reale dei nostri poteri locali e territoriali.

Non può imputare a noi contraddizioni e atteggiamenti ambigui che sono prima di tutto nel suo partito e che si manifestano anche in questa sede, da una parte cercando di contrapporre alle argomentazioni delle sinistre questa presunta equazione, anche lei come la S.V.P., Democrazia Cristiana è uguale a gruppo etnico italiano, e dall'altra dispensando offese a destra e a sinistra, addirittura alla stampa, come se questa improvvisamente avesse perso ogni sua autonomia e quindi si fosse schierata contro l'assessore con il linguaggio e i comportamenti della sinistra.

Mi pare che se fosse vero che esistessero in noi contraddizioni di questo ordine, signor assessore, allora diciamo, col realismo che ci contraddistingue: lei avrà presente che dopo il 14 maggio, immediatamente nella stessa giornata del 14 maggio in cui certo il partito comunista non ha confermato i voti del '76 e se ha insegnato un'avanzata è stato solamente e unicamente al partito della Democrazia Cristiana, in quelle città e province in cui si è votato per le circoscrizioni i comunisti hanno superato i voti del 20 giugno 1976. Nonostante questo non ci siamo lasciati prendere la mano da questa spinta e quindi rivendicare a tutti i costi le elezioni dirette, signor assessore, proprio perchè riteniamo che occorra agire con molta attenzione, con molto realismo, senza rischiare di dare corpo a spinte che potrebbero essere divaricanti rispetto al comune, al potere, all'unitarietà del comune sul territorio e soprattutto occorra procedere a una sperimentazione graduale anche in presenza di una legge nazionale di principi, seria, come quella nazionale, per arrivare ad introdurre elementi di democrazia partecipata, più ampia di quanto oggi non ci sia. Quindi, io credo che da questo punto di vista lei abbia confuso o abbia cercato di far confondere agli altri un problema che è preminentemente di natura politica, con delle affermazioni, se mi consente, pseudogiuridiche, che sono mistifican-

ti, e che non mi attendevo, signor assessore, proprio perchè la giudico persona intelligente ed attenta ai processi della nostra realtà regionale.

Cominciamo a vedere, quindi, le questioni. Certo, c'è sempre nei pronunciamenti di ognuno di noi, del sottoscritto che vi parla ed è convinzione che è una convinzione personale, che è soggettiva, che può non essere compresa, può non essere accolta, può non essere sostenuta da altre forze politiche e chiedo scusa se viene esposta alle volte in termini perentori, dipende anche dal carattere dell'uno o dell'altro, dalla convinzione che uno ha e ci mette poi nel tentare di realizzare un certo disegno della società, un certo modo di essere in taluni organismi che ritiene più rispondenti a principi in cui crede, ma al di là di questo, al di là del carattere, del modo come possono essere esposte le cose, lei mi pare che ha cercato di dimostrare al Consiglio che nelle nostre motivazioni non ci sono state argomentazioni precise, serie, corrette, di ordine giuridico, che potessero dare corpo e sostanza a questa richiesta di soppressione dell'art. 30. A me spiace ripetermi, signor assessore, ma vuol dire che lei era disattento. Era disattento perrchè io ho espresso delle motivazioni di ordine costituzionale, di ordine giuridico e di ordine politico. E queste motivazioni innanzitutto le ho espresse per sei mesi, e lei lo sa bene quale battaglia, se mi consentono i colleghi, forse in modo anche più duro, accanito di quanto non abbiano fatto altri, ma non è questo il problema, lei sa bene quale battaglia in sede di commissione ho condotto su queste cose e quanto ho scritto sulla stampa di partito e non di partito delle mie idee, delle mie convinzioni in merito. E lei sa benissimo che noi non abbiamo fatto assolutamente di questo un fatto di partito, di interesse di questo o di quel gruppo, abbiamo cercato di partire da un asserto che innanzitutto è del nostro statuto, che ci affida competenza secondaria, per cui noi dobbiamo operare sul piano legislativo nel rispetto pieno non solo dei principi dell'ordinamento dello Stato e della Costituzione, ma dei principi delle singole leggi dello Stato che riguardano la materia in cui abbiamo competenza secondaria. E fin dall'inizio abbiam detto che noi accettiamo di confrontarci sui tre disegni di legge, del Partito Socialista Italiano, della Giunta, del Partito Comunista, a condizione che si affermi una verità, che il punto di riferimento minimo da cui partire è la legge 278, in quanto è la conseguenza di una lunga mediazione politica delle forze nazionali che ha portato a un certo risultato. Da qui ad andare avanti qualsiasi modificazione che riusciamo a fare siamo disponibili al confronto, all'assenso, a partecipare in modo attivo, proprio per sottolineare ancora di più la particolarità e le peculiarità della nostra autonomia regionale e quindi, in rapporto alla stessa, delle condizioni specifiche che all'interno della medesima si manifestano.

Lei sa altrettanto che nel corso di questi dibattiti, di questi confronti noi avevamo detto in termini anche chiari ed espliciti, soprattutto in due lunghi interventi in sede di Consiglio regionale, come giudicavamo quindi positivo, estremamente positivo il lavoro di confronto, positivi 32 degli articoli del disegno di legge, meno uno, che si contrapponeva ai principi della legge dello Stato, per cui noi riteniamo che difficilmente un Governo serio può accogliere un disegno di legge come questo. Un Governo che non lasci fare solo ai funzionari, come spesso capita, per cui ci rimanda una legge del Consiglio regionale che riguarda i segretari comunali perchè abbiamo richiamato l'obbligo e l'esigenza

di rapportarci ai contratti nazionali di categoria, quando tutti sbandierano l'esigenza di liquidare la giungla retributiva e di stabilire un ordinamento omogeneo sul territorio; un Governo serio che voglia far rispettare i principi generali sull'insieme del territorio. I principi generali non vogliono dire le particolartià, signor assessore, e non credo sia nemmeno ammissibile dal punto di vista, lo ho già detto, costituzionale, proprio perchè a un certo momento disegni di legge come questo discriminano i diritti soggettivi del cittadino, perchè un conto è che lei lasci al comune la potestà di scegliere e di decidere determinate forme, un conto è che lei affermi come principio univoco di fondo della legge il fatto che i comuni possono decidere le elezioni ecc. e poi dall'altra parte stabilisca che in una provincia i cittadini non hanno questo diritto. Tanto più che i comuni della provincia di Trento e i comuni della provincia di Bolzano sono diretti a maggioranza dal suo partito e dal partito Südtiroler Volkspartei. Quindi siete ancora voi sul piano politico a dare l'orientamento e l'indirizzo e non capisco il perchè vi debba preoccupare tanto questo fatto della potestà dei comuni nella loro sovranità, signor assessore, perchè lei mi insegna che non possiamo entrare nel merito del funzionamento organizzativo, operativo dei comuni, non vi entriamo mai nelle nostre leggi, perchè sono degli organi istituzionali, costituzionali, che hanno pari dignità, non son sul piano verticale, ma orizzontale rispetto alle Regioni e alle Province italiane, sono articolazioni dello Stato e credo che dobbiamo mettercelo in testa qualche volta, anche quando affrontiamo queste questioni e smetterla di ragionare in termini gerarchici, autoritari, come se noi fossimo l'unica espressione dello stato democratico e unitario del Paese e i comuni fossero dei nostri satelliti che manovriamo come vogliamo e ai quali diamo disposizioni quando ci aggrada di darle. Ora queste cose le abbiamo dette in lungo e in largo, le abbiamo argomentate in mille modi e sono, signor Presidente e signor assessore, delle valutazioni e delle interpretazioni di carattere costituzionale, di carattere giuridico e poi ci sono delle argomentazioni di ordine politico più strette che ci consigliano di sostenere ancora una volta questa questione.

Intanto io credo che dal dibattito che qui c'è stato, pur partendo da posizioni completamente diverse come quelle che credo siano evidenti tra il gruppo che io esprimo e il gruppo che esprime il collega cons. Ceccon, partendo dal punto di vista di una certa valutazione del rigore della nostra Costituzione che dei principi giuridici del nostro ordinamento nazionale, abbiamo trovato la conclusione che una norma come questa è una norma anticostituzionale, discriminante rispetto al diritto soggettivo dei cittadini, che non è possibile applicarla cercando contemporaneamente di mantenere in piedi quanto è affermato nell'art. 1, 5 e 7 della nostra legge proprio perchè essa ne nega i principi innovatori. Avevamo ragione quindi a giudicare questo articolo il nodo della legge e aveva ragione la stampa nel definirlo un articolo che fa polemiche e divide il Consiglio. Il dibattito è stato significativo: qui abbiamo avuto delle posizioni responsabili che hanno cercato di avanzare una serie di argomentazioni chiare sul piano del diritto; abbiamo avuto atteggiamenti però chiusi, autoritari, di negazione di questo diritto, è quello che vuole soltanto la difesa di una certa lottizzazione del potere o posizione del potere che si è rafforzato nel corso dei decenni; abbiamo avuto dei silenzi opportunistici

e mi spiace che non ci sia un collega della Socialdemocrazia che giustifica sempre il bastone in nome della carota che può ottenere. Ci diceva poco fa, collega Avancini, il tuo compagno di gruppo che, certo, sul piano del diritto abbiamo anche ragione, ma a lui interessa che le cose rimangano così, perchè se fossero diversamente, dati i voti che ha realizzato la socialdemocrazia, in provincia di Bolzano forse potrebbe avere qualche rappresentante nei consigli circoscrizionali, ma in questo modo, avendo uno o due rappresentanti nel consiglio comunale, è garantito che ne ha 1 o 2 in tutte le circoscrizioni. Ma questo, mi consenta, signor assessore, mi permetta il linguaggio, è vergognoso, perchè è un atteggiamento esclusivamente di potere, di lottizzazione, di interesse di partito, in barba a ogni diritto soggettivo dei cittadini, a ogni norma reale del decentramento e della partecipazione. Quindi cedimenti per interessi di potere svilendo addirittura la funzione del legislatore e addirittura discriminando le forze politiche secondo le alleanze prestabilite. Ma dove sta scritto che deve per forza avere ragione la S.V.P. nell'applicazione dell'art. 61? Benissimo, signor assessore, lei ha detto che noi siamo una forza nazionale, che ha partecipato ad elaborare lo statuto, che lo ha approvato, lo sostiene, lo difende e siamo qualcosa di più della S.V.P. e qualcosa di più lo è anche il partito socialista italiano, son qualcosa di più le altre forze sul piano nazionale che qui siedono all'interno di questo Consiglio, — e abbiam dato dimostrazione di un senso di responsabilità nazionale su queste cose! —, e come mai lei ancora una volta fa una scelta, si oppone a queste forze che rappresentano se non la maggioranza, perlomeno gli interessi della maggioranza del paese e a un certo momento le discrimina e ne sceglie una soltanto in nome, lei dice, della pace etnica di cui dovrebbe essere soltanto gelosa custode la S.V.P. o la Democrazia Cristiana? Ci può essere una interpretazione diversa della situazione locale, dei rapporti con questo partito, ma noi non pensiamo che sia mistificando questa situazione anche difficile e cedendo e arrendendosi continuamente che si può salvare la pace etnica, ma è nella misura in cui si garantiscono prima tutti i diritti dei cittadini, nella misura in cui si rafforzano i poteri degli organi di decentramento e di partecipazione, in cui si rappresenta la volontà del corpo elettorale che noi diamo un contributo a definire anche i rapporti e a migliorare soprattutto la situazione dei gruppi etnici, dal punto di vista della convivenza e della cooperazione. Non cedendo, non cedendo, non contrattando briciole di potere ogni volta che affrontiamo un disegno di legge in questa sede!

E sono veramente, ancora un volta, sorpreso del disinteresse, dell'imbarazzo, del silenzio da parte di tanti colleghi della Democrazia Cristiana che credo che siano in larga parte convinti della loro battaglia, delle loro idee autonomistiche e democratiche, che hanno assunto posizioni su questo piano, hanno teorizzato spesso anche in scritti, in documenti, queste concezioni della democrazia, del decentramento, del confronto e che oggi forse si trovano anche in conflitto con la loro coscienza, ma che rischiano di divenire col loro silenzio servitori di un regime che nega la possibilità reale di partecipazione in modo corrispondente alla volotnà espressa dal corpo elettorale. E mi preoccupa questo, proprio perchè noi rischiamo di giustificare tutto. Se ragioniamo in questi termini, allora perchè non giustificare il fascismo di ieri, almeno dal punto di vista storico, perchè non giustificare certo

anche gli attacchi purtroppo ai diritti civili degli individui? Ma non è possibile scendere su questo piano del compromesso, signor assessore; vuol dire rinunciare anche a quella dignità culturale che ci deve contraddistinguere nel momento in cui assumiamo le funzioni di legislatore e quindi di rappresentanti i più genuini negli interessi generali della nostra popolazione sul piano almeno delle garanzie di diritto e di principi che li devono far riconoscere nelle leggi e nel nostro strumento legislativo.

L'art. 61, si dice, è il motivo che obbliga anche la Democrazia Cristiana a un atteggiamento di realismo tale per cui sembra addirittura debba cedere di fronte all'interpretazione della S.V.P. No, io insisto e dico che il richiamo all'art. 61 è una mistificazione e io condivido le argomentazioni del collega compagno Vicepresidente del Consiglio Nicolodi e degli altri colleghi che l'hanno espresso. Qui si fa della confusione, ma perchè c'è interesse. Abbiamo già detto più volte che l'art. 61 non è pertinente in quanto concerne enti pubblici locali diversi dai comuni, si tratta di aziende, si tratta di enti derivati, si tratta di consorzi, tanto è vero che l'articolo è formato da due commi, signor assessore, il primo che è riferito alla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici all'interno degli organi degli enti pubblici locali, non enti locali territoriali; e il secondo riguarda la rappresentazione di ciascun gruppo nelle giunte municipali. Così è detto e lei non mi può dire che qui siamo in presenza di un ente autonomo, tutti abbiam detto che è un organo o uno strumento del comune, ma la sovranità unica è quella del Consiglio comunale, l'entità territoriale non viene messa in discussione, tanto è vero che è il sindaco che delega sulle funzioni al presidente della circoscrizione o al delegato delle consulte frazionali, lo sa bene, tanto è vero che la Giunta provinciale non si pronuncia su nessun atto nei consigli di circoscrizione, ma si pronuncia indubbiamente su che cosa? Sugli atti del comune che acquisiscono volontà e indirizzi, che vengono da parte del consiglio di circoscrizione. E d'altra parte le attività sono ancorate a precisi indirizzi, determinati dai consigli comunali, a delle deleghe specifiche e particolari date dai consigli comunali. Ma allora perchè si deve ripetere meccanicamente quella che è la composizione del consiglio comunale? Ma come fate allora a risolvere questo problema se poi affermate in altra parte che devono essere eletti in modo proporzionale ai voti realizzati da ogni singola lista delle circoscrizioni o che devono essere eletti direttamente a suffragio universale? I gruppi etnici sono in provincia di Bolzano, ma gruppi linguistici possiamo trovarli anche, e spero che venga meglio chiarito questo concetto, l'abbiam già fatto con legge, anche in provincia di Trento. E allora come conciliamo le cose, signor assessore? Ora qui vi è una strumentalizzazione, una mistificazione; il problema, ripeto, è politico! Ora noi non riteniamo questo articolo pertinente, anche perchè è uno dei principi della nostra legge, come di quella nazionale, questa connessione dei consigli circoscrizionali con quello comunale, sia quando è eletto che quando è nominato, e quindi è un organismo che partecipa alla medesima natura e alle stesse funzioni del comune ed è un modo di essere del comune, non è una cosa diversa dal comune. A un certo momento quindi non si può riportare, nell'ambito delle singole circoscrizioni, quello che è il rapporto complessivo che viene espresso da parte del Consiglio di un territorio cento volte più ampio e quindi che unifica realtà diverse, eterogenee tra loro. Io credo che questo

lo capisca anche lei, signor assessore, perchè oltre ad essere uomo di diritto è anche uomo politico, credo che lo capisca anche lei e quindi è inutile girare intorno a questa questione, si dica in termine precisi che la S.V.P. non vuole assolutamente cedere su questo piano. Ma allora la scelta spetta al partito della Democrazia Cristiana! Per quale motivo deve pensare di essere l'unico interprete in modo corretto dello statuto di autonomia e dell'art. 61! E perchè deve arrivare nalla sua valutazione a cedere su questo giudizio alla S.V.P. e quindi discriminando l'insieme di tutte le altre forze politiche e democratiche che siedono in questo Consiglio e nella provincia di Bolzano per una scelta di questo tipo? Vuol dire che vi accomuna allora soltanto un obiettivo, e cioè che anche voi, come il partito della S.V.P., valutate i fatti politici e la situazione secondo l'equazione : S.V.P. è eguale a gruppo etnico tedesco, D.C. è eguale a gruppo etnico italiano. E non mi dite che questo è un atteggiamento fantasioso. L'ha espresso più volte il vostro segretario provinciale di Bolzano, in sede di tribune a TVA, nei recenti mesi trascorsi. Ed è questo che ci preoccupa.

La dichiarazione e la valutazione del collega Pasquali la possiamo condividere quando fa un'analisi sociologica della composizione o del modo come si sono andate formando e aggregando determinate comunità all'interno e nei dintorni delle nostre città, ma da questo punto di vista non se ne salva una in Italia, collega Pasquali. Non si salva Milano, che è formata in gran parte da meridionali e da lombardi periferici; non si salva Roma, che credo per due terzi non ha niente a che fare con la tradizionale popolazione romana; non si salva una città del nord, Torino! Ma che significa questo? Giustifichiamo con questa esigenza di ricomposizione sociologica delle nostre città la negazione quindi di un principio, che deve essere rispettoso della volontà espressa da parte del corpo elettorale e quindi di una proporzionalità tra composizione dei consigli di circoscrizione e quella che è l'indicazione soggettiva del corpo elettorale? Sono semmai gli strumenti che vanno visti per le loro funzioni in modo da divenire organi di aggregazione sociale, di aggregazione culturale, organi di unificazione da un punto di vista civile, organi di partecipazione democratica da superare diversità di culture, di lingue, di tradizioni, di comportamenti, per riuscire a determinare veramente un aggregato, una composizione nuova, diversa, col tempo certo, delle nostre città in larga parte trasformate nel corso degli ultimi decenni. Ma non può essere un elemento dietro cui si venga a nascondere un'affermazione di principio, che poi nega la sostanza della legge, che stiamo approvando. Ecco perchè, allora, noi non possiamo accettare queste argomentazioni, perchè quando, e riconosciamo, si viene a sottolineare il problema che abbiamo più volte detto essere presente, che è quello della tutela delle minoranze linguistiche locali, che è un obbligo statutario cui deve attenersi la nostra legislatura, signori miei, lo si affronti in modo corretto! L'hanno detto i colleghi, nel passato lo si è affermato consentendo la proporzionale, unica provincia di tutto il territorio nazionale, in modo puro nella provincia di Bolzano, proprio perchè dalla volontà dei cittadini viene ad essere garantito questo elemento di tutela e di valorizzazione delle minoranze. Abbiamo introdotto nell'ambito della legislazione regionale determinati principi per rafforzare questo concetto che riguarda i ladini ecc. ecc. Signor

assessore, lei sa che il disegno di legge di iniziativa comunista proponeva un meccanismo analogo anche per ciò che riguardava le circoscrizioni, nel senso di recuperare quelle liste che non avessero realizzato il quoziente pieno, ma presenti, in modo da garantire l'eventuale presenza o da fare obbligo alle liste, che esprimevano la maggioranza dei delegati nell'ambito delle singole circoscrizioni, ogni qualvolta ci fosse un numero di popolazione almeno pari ad una percentuale X, di avere un rappresentante di quei gruppi etnici. Si sono proposte delle soluzioni in questo contesto, ma sempre nell'ambito di un principio, che viene ricondotto a quella che è la volontà sovrana del corpo elettorale dei cittadini, degli elettori.

Ora noi non possiamo accettare invece la posizione che qui viene codificata nell'ambito della attuale legge. Lei dice che la Giunta non ha fatto delle scelte, la preoccupazione è quella solo di dare delle formali garanzie, ma garanzie mi pare che vengono date più che ai gruppi linguistici, a un partito o a due partiti. Io credo, signor assessore, che se dovessi ricordare a lei e ai colleghi del Consiglio un incontro recente che è avvenuto tra lei, il collega Pasquali, il segretario provinciale di Bolzano, la Democrazia Cristiana e i suoi esponenti al comune di Bolzano, il sottoscritto ed altri rappresentanti comunisti, diverse erano le preoccupazioni, diversi erano gli stati d'animo manifestati in quell'incontro, diverso l'atteggiamento per tendere a superare questo elemento di frattura e di scontro tra i partiti in Consiglio regionale per vedere di arrivare a garantire certo questo elemento della componente etnica, senza però rotture e senza introdurre vincoli tali che potessero in qualche modo poi essere utilizzati per "negare" davvero i diritti dei cittadini della provincia di Bolzano.

Quindi, non credo che da questo punto di vista lei possa assolvere la Giunta o il suo partito dicendo che non ha fatto scelte. No! In presenza di posizioni, di orientamenti, di proposte diverse lei ha scelto, ma ha scelto la strada che le sembra più congeniale nell'interesse del partito della Democrazia Cristiana. Voglio altresì dire che noi non accettiamo, — e mi pare offensivo per il Consiglio, forse lo stesso Presidente avrebbe dovuto richiamare una tale affermazione —, quanto dice il collega Fedel e cioè che non è corretto che noi come trentini ... noi qui siamo consiglieri regionali, non siamo nè di Trento, nè di Bolzano, e io credo che il signor Presidente convenga come me, nè delle Val Giudicarie, nè della Val Venosta, ma siamo consiglieri regionali investiti di sovranità popolare, di una rappresentanza generale e siamo qui per fare delle leggi, che siano leggi che valgono per il territorio di nostra competenza! Quindi, è davvero offensivo questo termine e lo è di più quando si dice che noi veniamo qui per decidere a colpi di maggioranza, — ma guarda chi parla! Noi, a colpi di maggioranza —, per imporre ai cittadini tedeschi dell'Alto Adige idee e volontà che provengono quindi da questi italianacci della provincia di Trento. Credo che il collega Fedel farebbe meglio a fare più pratica di Consiglio che viaggi all'estero, cercare anche così, data la sua breve esperienza, di imparare qualcosa se qualcosa c'è da imparare e credo che gli converrebbe tenere sempre conto che ogni legge è un fatto impositivo; la legge più bella, la più democratica, la più corretta è sempre un'imposizione nei confronti dei cittadini, nei confronti della società civile, però si tratta di farla maturare e si tratta soprattutto di darle contenuti che veramente esprimano la realtà e che nella realtà agiscano in termini da consentire

la comprensione, la partecipazione e soprattutto l'emancipazione dei cittadini a cui è rivolta. Quindi non ci pare che un atteggiamento come questo possa essere qui accettato, possa essere nemmeno sottaciuto, perchè in questo modo verrebbe ad accreditarsi quella logica di sempre della lottizzazione, della spartizione per cui la maggioranza fa quello che vuole e la minoranza ha il potere di gridare, anche magari qualche volta, come dice l'assessore, bestemmiando, in termini metaforici, di usare parole grosse. Ma, signor assessore, proprio lei che è vissuto quanto io nell'interno di vicende del '60, del '68, del '70, che lei ha conosciuto in modo molto diretto, che sa quale linguaggio sia mutuato da una certa generazione, che sa quanto di nuovo è venuto avanti in modo non sempre corretto ecc., che faccia lo scandalizzato per un termine che invece è storico, direi che è legato alla civiltà italiana come a quella ellenica, come a quella cinese, insomma! Intenda il fatto nel suo significato politico reale : cedimento, genuflessione se vuole, visto che lei ha parlato in termini moralistici e forse capisce meglio questo termine, genuflessione della Democrazia Cristiana di fronte alla S.V.P. Ecco, un termine che le è più congeniale ma che dice e ha lo stesso senso politico che io volevo dare alla prima parola, quello di avere ceduto e barattato dei principi che è inconcepibile da parte di un legisaltore, soprattutto da parte di un uomo-governo, di un governo che vuole rappresentare in modo adeguato e giusto l'insieme dei gruppi etnici che sono presenti nella realtà del nostro territorio. Comunque, ciò detto, io credo di non dover ripetere altre argomentazioni di carattere generale, che ho sostenuto più volte a proposito di questo art. 30, ma io credo proprio che basti il fatto che la norma, la disciplina legislativa divida discriminando i cittadini delle due province, che contrasti in modo palese con la potestà autonoma di regolamentazione dei comuni di stabilire se scegliere la forma delle elezioni dirette o indirette. A meno che anche qui non venga fuori la vostra anima di sempre, di cui avete dato dimostrazione durante la elezione del Presidente della Repubblica, nonostante abbiate la maggioranza assoluta dei sindaci avete una tale paura che si pronunci in modo autonoma che avete obbligato i vostri deputati a sfilare davanti alle urne senza mettere dentro nessuna scheda, perchè chissà quali voti sarebbero venuti fuori! Ma allora volete controllare ogni atto! Questi poveri amministratori educateli, fateli partecipare meglio alla vita del partito, alla vita pubblica, ma non potete impedir loro un diritto soggettivo, sovrano!

Sbaglieranno, impereranno, ma non potete dire : siccome non ho fiducia, ho paura che tu poi mi accogli questo tipo di forma invece che quest'altra e allora non ti dò il diritto di decidere !

Ma proprio voi, signor assessore, che nel resto dell'Italia non fate che predicare in modo costante e continuo — lei lo diceva questa mattina — l'esigenza delle elezioni dirette ovunque! Come mai allora? In nome dell'art. 61? No, no, è mistificante, lei sa meglio di me che l'unica e prima forma per garantire i gruppi etnici è quella del ricorso al voto popolare. Al voto popolare.

C'è una serie di strumenti poi, la dichiarazione di appartenenza del cittadino, la dichiarazione di appartenenza del candidato, quello che vuole, che garantisce, mantenendo sempre aperta la dialettica tra le forze politiche e

tra le forze politiche e l'elettorato, senza voler imbrigliare delle situazioni storiche che si sono andate determinando.

Quindi è veramente non comprensibile l'argomentazione da lei svolta. Io prendo atto che qui non si vuole a tutti i costi garantire una legislazione unitaria, seria, avanzata dal punto di vista dei principi, entro la quale si eserciti una maggiore autonomia dei comuni e delle forze politiche, si vuole ingabbiare il decentramento, si vuole controllare ogni forma di partecipazione, si vuole garantire soprattutto, attraverso questo meccanismo, che in provincia di Bolzano gli organi che andranno a sorgere siano fatti a somiglianza dell'attuale maggioranza assoluta di questo Consiglio regionale e quindi del Consiglio comunale di Bolzano o di altri consigli dei due partiti che detengono il potere nella Regione come nelle Province, e quindi in questo modo si fa ancora una mistificazione del diritto, si fa ancora una mistificazione delle funzioni autonomistiche della nostra Regione, si dà un ulteriore colpo alla credibilità della nostra istituzione. Ecco perchè non possiamo non essere contrari.

Per ultimo, signor assessore: è vero, io in sede di commissione ricordo, anche con le osservazioni critiche e giuste del collega Ricci, avevo pure detto che saremmo stati disposti, proprio perchè riteniamo che la legge sia sempre in ritardo rispetto alla coscienza civile e politica e che abbia sempre bisogno di una fase di sperimentazione per adeguarsi e aggiornarsi, in questa prima fase saremmo stati disposti addirittura ad accettare la proposizione che nella provincia di Bolzano si andasse a designare, inizialmente, i rappresentanti delle circoscrizioni da parte dei consigli comunali. Ma questo nel rispetto soprattutto dei voti espressi nel corso delle elezioni comunali precedenti, secondo le liste che si erano presentate, in modo da garantire il rispetto dei voti dei partiti già rappresentati nei consigli comunali, ma contemporaneamente di liste anche che non avevano realizzato il quorum per il Consiglio ma che sono forze che hanno un'incidenza nella realtà territoriale e in questo contesto dello stesso rapporto etnico, determinato tra la popolazione di quel quartiere.

E lei sa che questo era un cedimento dal punto di vista di principio e lo era proprio perchè volevamo a tutti i costi superare il dissenso, il dissidio e portare fino in fondo, in modo unitario, la legge, darle almeno un carattere di sperimentazione alla fase iniziale. A parte che io personalmente sono convinto che non è mai la forma di per sè dell'elezione diretta a garantire la forma più avanzata di democrazia, se questa non è accompagnata poi da funzioni, da strumenti, da possibilità reali di azione, di iniziativa, può diventare una turlupinatura e quindi non un fatto reale, ma al di là di questo perchè noi pensavamo che lo scoglio da superare era quello dell'imposizione, da parte di consigli comunali, del loro rapporto meccanico che è completamente sfasato rispetto alla situazione specifica di ogni singolo quartiere. Presidente, lei ha detto una, due, tre, dieci volte no, l'altro partito di maggioranza ha detto no; a questo punto, dopo aver ricevuto calci negli stinchi, nel didietro, dovunque, lei ci consenta che recuperiamo interamente la nostra visione della legge, dei principi, della democrazia e del decentramento e quindi proponiamo la soppressione dell'art. 30. Vedremo se lei sarà tanto sensibile da tener presente ulteriormente di questa osservazione, da proporre lei stesso, all'art. 30, una norma o una modificazione che stabilisca il rispetto della proporzionale etnica e della proporzionale

politica, secondo i voti realizzati nell'ambito di ogni singola circoscrizione e non del consiglio comunale. Lo farà, signor assessore? Se lo farà avrà anche un riconoscimento dalla mia parte, proprio in coerenza con quello sforzo che tendeva a superare la rottura e consentire che la legge fosse espressione complessiva delle forze democratiche di questo Consiglio. Non lo farà? Manterremo il nostro atteggiamento, non ci scoraggeremo, ci batteremo perchè la legge in qualche modo venga consigliato di essere corretta e modificata nelle parti che riteniamo anticostituzionali, contrarie ai principi delle leggi dello Stato, ma soprattutto ci misureremo col movimento, signor assessore, e in quella sede faremo il possibile perchè la spinta al decentramento, la spinta alla partecipazione cresca e si imponga nonostante e contro ogni intenzione vostra che volesse, ancora una volta, impedirlo.

PRESIDENTE: Das Wort hat Abgeordneter Dalsass.

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Herr Präsident! Wir haben schon lange über diesen Artikel 30 debattiert. Jede Partei, jede Seite hat schon ihre Meinung geäußert. Ich möchte nicht die Diskussion in die Länge ziehen, sondern nur einige Richtigstellungen, vielleicht noch einige Präzisierungen machen.

Man zerreißt sich die Kleider, weil mit diesem Artikel 30 angeblich die Demokratie außer Kraft gesetzt wird, so wie der Kollege Jenny heute vormittag erklärt hat; man verstößt gegen Grundsätze der Demokratie mit diesem Artikel 30, obwohl gerade das Gegenteil zutrifft. Wenn man den Artikel 30 nicht hineinnimmt, wenn man ihn also streicht, dann würde man gegen einen Grundsatz und gegen einen Artikel unseres Autonomiestatutes verstoßen. Also man tut, als ob jetzt der Himmel herunterfallen würde, wenn man nicht die direkte Wahl auch in der Provinz Bozen zulassen wird. Wenn man diese nicht zuläßt, dann fällt der Himmel geradezu herunter und überschaut eigentlich gar nicht so recht, daß dieses Gesetz über die Stadtviertelräte — und in diesem Fall spreche ich vom Staatsgesetz — auch nur sehr dürftig ist. Da kann man auch nicht von ganz großer Demokratisierung, von großer Dezentralisierung auf Gemeindeebene reden. Wir brauchen nur den Artikel 1 anzusehen des Staatsgesetzes Nr. 278. Da ist die Möglichkeit drinnen, solche Stadtviertelräte vorzusehen. Man überläßt es dem Gemeinderat. Die Gemeinde kann frei darüber entscheiden, ob ein Stadtviertelrat errichtet werden soll oder nicht. Also es ist kein Zwang vorhanden. Die Gemeinde kann darüber befinden, entscheiden. Es ist nicht eine Demokratisierung, die von Haus aus durchgezogen wird, die vom Gesetz vorgeschrieben wird, die man überall anwenden muß. Und dabei vergißt man, daß auch im Staatsgesetz die zwei Formen enthalten sind, die Form der direkten Wahl und die Form der indirekten Konstituierung, Ernennung. Auch diese Form ist vorgesehen. Warum zerreißt man sich da nicht die Kleider?

(Unterbrechung)

DALSASS (S.V.P.): Ich möchte dem Kollegen Virgili eines sagen: Ich habe ihn nie unterbrochen. Vielleicht hat er so viel Benehmität — ich nehme dieses Wort — und läßt mich reden, ohne mich immer wieder zu unterbrechen, wie er auch die anderen immer wieder unterbrochen

hat. Es gehört auch irgendwie zu einer korrekten Gepflogenheit in einem Landtag.

Also da hat man gar nichts auszusetzen. Man sieht die eine und die andere Form vor. Wenn man wirklich von der Demokratie überzeugt ist nur dort, wo eine direkte Wahl zugelassen ist, warum streicht man nicht auch im Staatsgesetz die Ernennung über den Gemeinderat, warum hat man die überhaupt vorgesehen. Das ist doch undemokratisch, da kann das Volk nicht bestimmen, da kann das Volk nicht wählen. Da hat sich keiner aufgeregt; das hat man in Rom hineingetan, in Rom, wo diese Parteien die Mehrheit besitzen alle zusammen. Da hat sich keiner aufgeregt. Jetzt, wo wir verlangen, daß man in der Provinz Bozen einer besonderen Situation Rechnung trägt, wo mehrere Volksgruppen zusammenleben, wo wir verlangen, daß man doch den Artikel 61 unseres Autonomiestatutes respektiert, ja, da sagt man, wir würden gegen die Demokratie verstoßen und sie sogar außer Kraft setzen. Das stimmt in keiner Weise.

Wenn man dann sagt — es ist schade, daß der Kollege Jenny nicht da ist —, man möchte eigentlich nur so über die Parteifunktionäre etwas inszenieren mit dieser indirekten Ernennung, man soll doch direkt wählen lassen, man spricht von Parteienproporz, aber den haben wir überhaupt nicht vorgesehen. Wenn im Artikel 30 ein Hinweis auf den Parteienproporz ist, so möge man bitte es nicht vergessen, daß dieser Hinweis hineinkommt, um die kleineren Parteien eventuell zu berücksichtigen. Wir haben immer nur vom ethnischen Proporz gesprochen; wir haben immer nur die Respektierung, die Einhaltung des völkischen Proporzes verlangt, so wie er im Gemeinderat seinen Niederschlag gefunden hat.

Nun komme ich zum Artikel 61 und Gemeinderat. Da hat der Kollege Nicolodi heute vormittag mich korrigieren wollen und gesagt: ja, eigentlich kann man sich nicht auf den Artikel 61 berufen, denn aufgrund einer Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut oder besser gesagt zum Artikel 61 des Autonomiestatutes hat man vorgesehen, daß die Basis, die Grundlage, um diesen Proporz vorzusehen, eben die Volkszählung ist für diese lokalen Körperschaften. Da muß ich eines sagen: Man muß unterscheiden, ob es sich um Körperschaften handelt, für welche die Organe von der Basis herauf gewählt werden und Körperschaften, wo die Organe von oben herunter ernannt werden, also die Spitäler oder andere Körperschaften zum Beispiel, wo keine Wahl stattfindet. Aber in den Gemeinden, in der Provinz und in der Region drückt sich der Proporz durch die Wahl aus, indem die Wahl durchgezogen wird und die Wahlen geben dann die Basis ab im Landtag oder im Gemeinderat, wie der Proporz der anderen Organe der jeweiligen Körperschaft zusammengesetzt sein muß. Also die Grundlage, auf welcher der Proporz aufgebaut ist in den Gemeinden, ist gerade der Gemeinderat, der aufgrund von direkten Wahlen zustande kommt. Also diese Durchführungsbestimmung zum Artikel 61 des Autonomiestatutes ändert gar nichts an dem, was ich heute vormittag hier erklärt habe und versucht habe nachzuweisen. Deswegen kann man auch nicht sagen, wenn wir diesen ethnischen Proporz vertreten in diesen Stadtvierteiräten, daß man die Bevölkerung der Provinz Bozen als zweitrangig behandelt. Wir tun sie nicht zweitrangig behandeln. Es geht einfach nicht anders, möchte ich sagen.

Also wir müssen darauf bestehen, daß dieser Artikel 30 so bleibt, denn sonst sind wir der Meinung, daß wir gegen das Autonomiestatut verstoßen.

Noch etwas und das wurde auch heute schon hier gesagt vom zuständigen Assessor. Man bezweifelt, ob die Stadtviertelräte Organe der Gemeinden sind. Man bezweifelt das. Wir vertreten den Standpunkt, daß es Organe sind und auch namhafte Verwaltungsjuristen vertreten den Standpunkt, daß es sich um Organe der Gemeinde handelt. Andere behaupten, daß es keine Organe sind. Aber wenn wir den Artikel 1 des Staatsgesetzes lesen, im Artikel 1 des Staatsgesetzes steht drinnen: "Bis zum Inkrafttreten einer neuen Ordnung der lokalen Autonomien gelten diese Bestimmungen über die Stadtviertelräte", bis zum Inkrafttreten einer neuen Ordnung der lokalen Körperschaften, lokalen Autonomien. Und nun sieht man die Stadtviertelräte vor im Staatsgesetz. Die Regierung hat auch daran gedacht, diese Neuordnung der Lokalautonomien vorzunehmen und hat einen entsprechenden Gesetzesvorschlag erarbeitet. Der Gesetzesvorschlag ist vom 16. Jänner 1978, also ist nicht besonders alt, und im Artikel 10 — ich möchte es noch einmal sagen, vielleicht ist es hier überhört worden — spricht man von den Organen der Gemeinde, "organi del Comune", und im letzten Absatz steht drinnen: "Sono organi di decentramento comunale i consigli circoscrizionali costituiti e regolati a norma della legge dello Stato". Und damit macht man einen Hinweis auf dieses Gesetz über die Stadtviertelräte. Auch die Regierung in ihrem Gesetzentwurf hat damit ausgesagt, daß es sich um Organe der Gemeinden handelt und wenn es Organe der Gemeinden sind, dann ist es nur billig und recht, daß man in diesen Organen auch den Proporz vorsieht, wie er im Gemeinderat selbst gegeben ist. Und diesen Proporz kann man nur garantieren, wenn man eine indirekte Bestellung der Stadtviertelräte vornimmt, nicht in direkter Wahl.

Ich wollte nur das noch präzisiert haben.

(Signor Presidente! Su questo articolo 30 abbiamo già dibattuto a lungo, tantochè ogni partito e raggruppamento politico hanno già esposto il loro punto di vista. Non intendo prolungare ulteriormente la discussione, ma mi si permetta di fare ancora alcune precisazioni.

Ci si strappa i vestiti, poichè, secondo quel che si dice, l'articolo 30 renderebbe inefficace la democrazia, come ha affermato questa mattina il collega Jenny; l'articolo 30 lederebbe, così è stato detto, fondamentali principi democratici, sebbene si possa affermare il contrario. Sopprimendo infatti l'articolo in parola si contravverrebbe ad un principio ed un articolo del nostro statuto di autonomia. Ci si comporta come se si aprisse il cielo, qualora non si concedesse l'elezione diretta anche alla Provincia di Bolzano, senza peraltro badare che la stessa legge sui consigli di quartiere — intendo la legge dello Stato — contiene gravi lacune. Anche in questo caso non è possibile intravedere un grande spirito democratico e chissà quale decentramento a livello comunale. E' sufficiente esaminare l'articolo 1 della legge nazionale 278, che prevede appunto la possibilità di istituire simili consigli di quartiere, per constatare come tutto sia rimesso alla discrezione del Consiglio comunale. Il Comune è libero di decidere, se sia il caso o meno dare vita all'uno o all'altro consiglio di quartiere. Non è previsto dunque alcun obbligo. Non si tratta affatto di una democratizzazione imposta dall'alto, cioè dalla legge e pertanto da applicarsi in ogni Comune. Si dimentica inoltre, che la legge nazionale prevede a tal proposito due forme, l'elezione diretta e la costituzione indiretta, vale a dire la nomina.

Anche questa forma è prevista e per quale motivo ci si strappa ora i vestiti?

(Interruzione)

DALSASS (S.V.P.): Al collega Virgili desidero fare presente che per quanto mi riguarda non lo ha mai interrotto durante il suo intervento. Forse egli è così educato — uso questa espressione nel vero senso della parola — da lasciarmi parlare senza interrompermi continuamente, come ha fatto pure con altri oratori. Pure questo fa parte di un costume di correttezza in un consesso legislativo.

Dunque, riprendo, nulla vi è da obiettare a tal proposito, è prevista l'una e l'altra forma. Se quindi si è veramente convinti che la democrazia è garantita soltanto nel caso dell'elezione diretta, perchè non si sopprime anche nella legge nazionale il capoverso che prevede la nomina attraverso il Consiglio comunale e per quale motivo è stata prevista? Tutto questo non è democratico, il popolo non può determinare ed eleggere i propri rappresentanti. Nessuno si è irritato in sede nazionale; detto comma è stato inserito a Roma, dove questi partiti fanno parte della maggioranza, ma in Parlamento, ripeto, non si sono avuti segni di irritazione. Ora, che pretendiamo di tener conto della particolare situazione della Provincia di Bolzano, in cui convivono diversi gruppi etnici, e di rispettare l'articolo 61 del nostro Statuto di autonomia, ci si rimprovera disprezzo per la democrazia e che intendiamo addirittura renderla inefficace, la qual cosa non risponde assolutamente alla realtà.

E' stato inoltre affermato — mi dispiace che il collega Jenny non sia presente — che con la nomina indiretta si desidera in realtà inscenare un qualche cosa per mezzo dei funzionari di partito e si richiede l'elezione diretta, insinuando alla proporzionale di partito, che del resto non è prevista. Se l'articolo 30 contiene indicazioni a tale proporzionale non si dimentichi che questa riguarda eventualmente i partiti minori, noi comunque abbiamo sempre parlato soltanto di proporzionale etnica; abbiamo sempre preteso il rispetto e l'osservanza della consistenza proporzionale dei singoli gruppi etnici, così come è espressa nei singoli Consigli comunali.

In merito all'articolo 61 ed al Consiglio comunale il collega Nicolodi mi ha voluto correggere questa mattina, facendo presente come non sia giusto richiamarsi all'articolo 61, in quanto una norma di attuazione allo statuto di autonomia, o meglio all'articolo 61 dello statuto prevede come base di calcolo della proporzionale negli enti locali il censimento. A tal proposito devo affermare che è necessario distinguere fra enti, i cui organi risultano eletti dalla base, ed enti i cui organi invece sono determinati dall'alto, quali sono gli ospedali o altri, per i quali l'elezione diretta non ha luogo. Nei Comuni, nelle Province e nella Regione la proporzionale viene espressa da un'elezione, che costituisce la base per determinare la proporzionale in seno agli altri organi soggetti agli enti di investitura popolare. Dunque la base della proporzionale etnica dei Comuni è costituita appunto dal Consiglio comunale, espressione diretta del popolo. La norma di attuazione all'articolo 61 dello statuto di autonomia non modifica nulla di quanto ebbi a dichiarare nelle ore antimeridiane di oggi, cercando di fornire un'argomentazione probante. Non è ammissibile rimproverarci di trattare la popolazione della Provincia di Bolzano come cittadini di second'ordine, unicamente perchè insistiamo sulla proporzionale etnica in seno a questi consigli di

quartiere. Non la trattiamo in second'ordine, ma vorrei dire che non vi è altra soluzione.

Dobbiamo insistere sull'articolo 30, altrimenti siamo convinti di ledere l'autonomia.

Desidero aggiungere inoltre, quanto già affermato oggi in questa sede dal competente Assessore, circa il dubbio che i consigli in parola siano da considerarsi organi del Comune. Siamo dell'avviso che questi sono organi del Comune, la qual cosa è sostenuta pure da noti esperti di diritto amministrativo, mentre altri insistono nell'affermare che non sono da considerarsi tali, ma l'articolo 1 della legge nazionale prevede: "fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento sulle autonomie locali valgono queste norme sui consigli circoscrizionali," dunque, ripeto, fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento sugli enti locali, cioè sulle autonomie locali . La legge dello Stato disciplina quindi i consigli di quartiere ed il Governo centrale intende riordinare le autonomie locali e ha elaborato un disegno di legge, che reca la data del 16 gennaio 1978, trattasi quindi di un documento recente, il cui articolo 10 — desidero ripeterlo, in quanto potrebbe essere sfuggito — parla inequivocabilmente di organi del Comune e l'ultimo capoverso prevede testualmente: "sono organi di decentramento comunali i consigli circoscrizionali costituiti e regolati a norma di legge dello Stato". E' chiara l'indicazione della legge sui consigli in parola. Anche il Governo enuncia nel suo disegno di legge che sono organi del Comune e pertanto è giusto che si preveda pure la proporzionale etnica espressa dal Consiglio comunale, che può essere garantita soltanto dalla nomina indiretta dei consigli di quartiere e non anche dall'elezione diretta.

Questo è quanto desideravo precisare.)

PRESIDENTE: Ha la parola l'assessore Bertorelle, per la Giunta.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Il cons. Ricci accusa il sottoscritto di scorrettezza, per aver citato che durante i lavori della commissione egli aveva accettato il principio delle elezioni indirette. Ma non penso che sia una scorrettezza, nel quadro nel quale io l'ho detto, dopo aver dato atto che per sei mesi abbiamo lavorato in commissione e dopo aver dato atto che c'è stato uno sforzo congiunto, potevamo anche come maggioranza dire: chiediamo la votazione sul nostro disegno di legge, ma abbiamo fatto uno sforzo notevole per vedere di trovare un testo unico, e lei lo sa, ed è proprio stato in questo quadro, di questo sforzo comune, che si è detto: troviamo una possibilità di intesa per andare in aula con un accordo politico come l'hanno trovato in sede nazionale. E questo sforzo è stato seguito fino al momento nel quale le parti si sono divise, ma io devo ribadire che non si sono divise su una questione di principio, perchè se il principio fosse stato tanto aberrante, come continua a ripetere il collega Virgili, non si sarebbe dovuto neanche discuterlo, si poteva dire: premesso che non è neanche concepibile un'elezione dei consigli circoscrizionali con facoltà di scelta tra diretta e indiretta, non discutiamo neanche le subordinate. Viceversa i due articoli alternativi proposti da Virgili, il suo articolo alternativo proposto a determinate condizioni, prevedevano anche questo. E non c'è da meravigliarsi, si riconosce di aver fatto delle proposte. Riconoscere che quelle proposte non vanno bene, riconoscere di aver fatto male, è una cosa umana che noi facciamo, che voi fate, che chiunque fa, si chiami autocritica, si chiami riconoscimento di un errore, non è niente di particolare quando c'è lo sforzo comune di arrivare a un qualche cosa che sia di interesse generale. In questo senso io dico:

la verità è questa, i verbali lo stanno a testimoniare, non mi sembra una scorrettezza, anch'io devo dire quelle cose che servono a sostenere i punti di vista della Giunta, in certe forme che possono essere polemiche, anche se sempre meno polemiche di quelle fatte da coloro che costituzionalmente fanno parte delle opposizione.

Era concreta la proposta? Sì, la proposta era concreta, non si sono verificate le condizioni, ma questa proposta a determinate condizioni prevedeva le elezioni indirette.

Ora i rilievi più grossi io devo farli all'intervento del cons. Virgili, il quale ha ripreso tutta la tematica. E mi costringe a replicare, io devo replicare perchè se non replicassi darei per scontate certe affermazioni che non posso accettare.

Io ho partecipato a convegni a carattere nazionale che parlavano del decentramento e della partecipazione; ho visitato le città dove si sono realizzati questi metodi di partecipazione. Sono stato a Bologna e ho avuto diversi contatti col suo collega Longo che dirige proprio questo settore, ho visto i centri che sono stati costituiti; sono stato a Trieste; sono stato a Brescia parlando col sindaco Trebeschi e con tutti quelli che lavorano in questo campo; sono stato a Firenze parlando con quelli che hanno realizzato il decentramento. Mi son fatto un'idea della situazione. La situazione di fatto credo di conoscerla, la situazione di diritto permetta che la conosca. Quando siamo nel campo delle valutazioni giuridiche certamente le opinioni possono essere divergenti, il diritto è proprio quella scienza che lascia ampi spazi alle opinioni dei diversi uomini e la dottrina ci dimostra proprio come gli stessi uomini di cultura hanno posizioni ed idee diverse. Ma quello che non posso accettare è che si chiamino affermazioni pesudogiuridiche e mistificanti quelle che sostiene la Giunta, mentre siano affermazioni costituzionalmente giuste quelle che vengono sostenute da lei o da altri. Perchè dovrebbero essere affermazioni pseudogiuridiche e mistificanti? Quando io, per esempio, le faccio questo ragionamento, che stamattina ho ripetuto, che è vero, che riconosco che noi abbiamo una competenza concorrente e che, essendo legati ai principi della legge dello Stato 278, siamo legati anche alla facoltà di scelta tra elezione diretta e indiretta nell'ambito del comune, è vero, questo lo riconosco, ma però io devo mettere accanto anche alla legge ordinaria dello Stato, 278, che pure è di riforma della legge comunale e provinciale, lo statuto che è una legge costituzionale, a questo punto nella gerarchia delle fonti io devo dare maggior rilievo alla legge costituzionale che alla legge ordinaria. Ecco, quindi, che tutto il nostro problema è di conciliare i principi della legge 278 con il principio dello statuto; che poi il Governo debba cassare questa nostra interpretazione può anche darsi, io non ho parlato del Governo, su questi punti non ho parlato perchè penso che è bene agire secondo quelle che sono le nostre convinzioni, secondo quella che è la volontà del Consiglio, poi il Governo deciderà, andremo avanti per le strade che saranno necessarie, come voi potete andare avanti per le strade che ritenete opportune. Ma voglio dire: questa non è una affermazione pseudogiuridica, questa è un'affermazione concreta, riguarda proprio la gerarchia delle fonti giuridiche e i problemi inerenti a questo riguardo.

Quando, per esempio, lei dice "discriminazione dei diritti soggettivi dei cittadini", io rispondo che nego che esista questa discrimi-

nazione. Lo nego, perchè? Perchè il consiglio comunale viene eletto con elezioni dirette e questo è un organo del consiglio comunale, che sia un organo del consiglio comunale ormai è ricunosciuto da tutta la dottrina, in tutte le pubblicazioni che ho trovato, si parla di organo non soltanto perchè lo dice il disegno governativo. Tutti i giuristi....

(Interruzione)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): ... che siano di sinistra o di centro o di destra, tutti quanti lo riconoscono. E quando io vedo e so che nella nostra regione le elezioni per il consiglio comunale sono fatte a suffragio universale, allora non posso dire che c'è una discriminazione dei diritti dei cittadini soltanto perchè in una provincia della regione, a causa degli obblighi imposti dallo statuto, il Consiglio regionale consente soltanto le elezioni indirette. Guardi per esempio la Germania: in Germania in molti posti il sindaco viene eletto a suffragio universale, con votazione di tutti i cittadini. Allora, seguendo il suo ragionamento lei dovrebbe dirmi che là dove il sindaco non viene eletto a suffragio universale c'è una discriminazione dei diritti soggettivi dei cittadini. Viceversa non si sogna di dirlo perchè? Perchè lei ritiene che l'elezione del sindaco, sia fatta a suffragio universale da tutti i cittadini o sia fatta indirettamente dal consiglio comunale, è sempre un'elezione democratica perchè discende da un'elezione democratica che è quella del consiglio comunale! No, guardi, pensi un po' anche a questo, non guardi soltanto le sue opinioni, ci pensi anche su! Nel suo discorso ha parlato di fascismo, di servitori di regime, di tutte queste cose, ma tiene presente quello che ha detto il suo collega di partito Amendola? Che non c'è un paese...

PRESIDENTE: Per favore, lasciate parlare l'assessore. Io prego veramente di non interrompere, l'ho già detto più volte oggi.

(Interruzioni)

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): .... che non c'è paese più aperto alla democrazia di questo! E questo lo ha detto in polemica anche per i fatti, per esempio, che hanno portato a quel convegno della repressione a Bologna, quel convegno che il suo partito ha visto con tanto dispiacere, opposizione ecc. ecc., quando Guittary dalla Francia è venuta la nuova leva dei filosofi...

(Interruzioni)

PRESIDENTE: Continui assessore!

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): No, no, è una dimostrazione di democrazia anche questa, lei che predica tanto la democrazia dovrebbe consentire di parlare a tutti quanti senza interrompere, perchè lei sa che le interruzioni sono quelle che fanno un po' anche perdere il filo del discorso e anche il tono del discorso, ma ad ogni modo ognuno agisce a seconda delle idee che ha!

Dico, ricorderà a Bologna quello che c'è stato quando è venuto il Guittary a portare la democrazia in Italia, il convegno sul dissenso e come il suo partito e tutto il paese ha reagito! Ha detto: "ma non c'è paese dove non esista più democrazia di questa o democrazia che arriva a ben più lontane forme democratice"! E allora

vuol venire ad insegnare a noi quella che è la democrazia! ? A noi verrebbe a dire "discriminazioni di diritti soggettivi dei cittadini" perchè un organo del comune non stato eletto democraticamente, per una ragione di carattere etnico! ? Insomma, vede a che punto arrivano queste tesi, quando arrivano alle estreme conseguenze si sfaldano da sole di fronte alla realtà! Oppure quando parla di lottizzazione, di interessi del potere, di lottizzazione perchè? Perchè nei singoli consigli circoscrizionali i rappresentanti sono designati dai partiti. Il suo partito lo ha fatto normalmente, come dicevo a Milano il 18 giugno; mentre la Democrazia Cristiana, almeno per due terzi, li ha fatti eleggere con un sistema di elezioni, il suo partito e il partito socialista li ha fatti eleggere tutti quanti dal partito. Ma ci sono le elezioni comunali, io potrei accettare l'osservazione di lottizzazione se non ci fossero le elezioni dirette per il consiglio comunale, ma ci sono! Ecco, questo è il punto che non consente un dialogo e sembra veramente un dialogo fra sordi quello che facciamo noi e quello che fate voi. E quando vi rifugiate nel solito discorso dei cedimenti che farebbe la Democrazia Cristiana nei confronti della S.V.P., nell'imposizione da parte della S.V.P., non vi accorgete che sono discorsi vecchi, vecchissimi, che sono discorsi ormai superati, che hanno la barba, perchè non è vero, perchè lo statuto c'è, lo statuto viene interpretato così, perchè questo è un modo di interpretazione dello Statuto! Certamente la S.V.P. fa presente questo punto di vista perchè è quella più direttamente interessata, però io ho sempre detto in sede di commissione e qui che non è un problema che interessa solo la S.V.P., interessa anche il gruppo di lingua italiana in provincia di Bolzano che ci sia corrispondenza tra la consistenza etnica in consiglio comunale e la consistenza etnica nei consigli circoscrizionali, ad evitare che attraverso determinate manovre elettorali, attraverso determinate situazioni elettorali si possa arrivare a togliere a ciascun gruppo quella che è la sua consistenza, anche in questi organismi di base. Quindi, non è una questione che interessa il gruppo di lingua tedesca, interessa il gruppo di lingua tedesca, quello di lingua italiana e il gruppo ladino ed è vero che ad un certo punto ci vorrebbe una maggiore sensibilità, anche da parte vostra, dei problemi che esistono in provincia di Bolzano. Voi siete in provincia di Trento, noi vi rispettiamo, sappiamo che lavorate, però anche voi cercate di capire; anche se è vero che il Consiglio regionale rappresenta l'intera regione ci sono due realtà e voi sapete bene che queste due realtà hanno determinato poi uno statuto speciale che ha avuto quelle conseguenze e quelle situazioni che tutti conosciamo. Quindi, abbandonando le frasi fatte, abbandonando i comodi slogan, veniamo al concreto, riconosciamo che non abbiamo potuto trovare un sistema di conciliazione tra quelli che sono i principi contenuti nella legge 278 e quelli che sono i principi contenuti nello statuto di autonomia e in questa situazione presentiamo un articolo, l'art. 30, che evita la polemica in provincia di Bolzano, evita i guai ai diversi gruppi lasciando aperta la porta — il Consiglio regionale poi è sovrano — ad altre soluzioni.

Tenete presente che prima del maggio del 1980 non ci saranno elezioni dirette neanche in provincia di Trento, in virtù della legge sull'unificazione dei turni elettorali, e quindi abbiamo davanti quasi due anni di tempo per vedere di trovare una soluzione a questi problemi. Fermarci sarebbe, secondo me, sbagliato.

PRESIDENTE: Ha la parola il Vicepresidente Nicolodi.

NICOLODI (Vicepresidente – P.S.I.): Signor Presidente, nelle ultime parole l'assessore, forse riferito al collega Virgili, ha parlato di mancanza di sensibilità sui problemi dei rapporti etnici, delle esigenze e dei diritti della minoranza etnica di lingua tedesca. Credo di poter parlare senza alcuna difficoltà perchè se c'è uno che è sempre stato sensibile, da 20 e più anni, a questi problemi della minoranza linguistica tedesca credo di essere io, tanto che dalla stampa locale sono sempre stato descritto come violino di spalla di Magnago o l'austriacante. Quindi io credo di aver tutti i titoli, in questo senso, per poter parlare di sensibilità nei confronti della minoranza di lingua tedesca in provincia di Bolzano.

Dico, però, che di fronte a questo art. 30 io ho l'impressione che si abbia paura di affrontare le elezioni dirette da parte della popolazione, perchè i quartieri, i comitati di quartiere non devono assolutamente rappresentare il rapporto che c'è all'interno dei consigli comunali. In tanti paesi, anche nel nostro paese, nella Repubblica italiana, pur con tutte le sue problematiche che ha, in Austria, in Germania, nello stesso Sudtirolo, quando ci sono i comizi elettorali si promuovono i comizi elettorali con la partecipazione della banda locale del paese. Perchè? Perchè si ritiene che la partecipazione diretta della popolazione alla elezione degli organi amministrativi, a qualsiasi livello, abbia un'importanza fondamentale e non è soltanto folcloristica, ma una importanza fondamentale di espressione diretta della volontà popolare. Quindi, io credo che il negare la possibilità di espressione diretta della volontà popolare sia la cosa peggiore che uno stato democratico e libertario possa fare. Io sono d'accorso su quanto dice Amendola e su quanto hanno detto sia esponenti socialisti che democristiani, che di altri partiti e cioè che lo Stato italiano oggi è uno degli stati più democratici, più libertari che esiste non solo in Europa ma a livello mondiale, su questo non c'è nulla da discutere. Ma quando si vuol negare una partecipazione popolare diretta all'elezione di organi, sia pure di quartieri, con limitate competenze amministrative o come le volete chiamare, allora vuol dire che si ha paura di confrontarsi con la popolazione.

E allora io credo che sia inutile provocare assemblee con bande paesane, ecc. quando non crediamo che l'espressione popolare sia l'espressione più alta di democrazia che in un paese ci possa essere. Ecco, questo è il problema di fondo che noi sosteniamo, cioè l'espressione popolare. E a me non importa se votano tutti Volkspartei, o se votano tutti comunista o democristiano o socialista, non importa, io accetto. Il partito socialista ha subito nella sua storia molte sconfitte, ma non ha mai rinunciato all'espressione originaria, all'espressione diretta della popolazione, anche quando poteva avere interesse a creare certe limitazioni nell'espressione popolare. Noi anche nel '72 e nel '76 abbiamo provocato le elezioni dirette per vedere se si creavano all'interno del Parlamento italiano, della nazione italiana, composizioni diverse per creare delle maggioranze diverse.

Abbiamo subito delle sconfitte, ma per questo non rinunciamo a richiedere, ogni volta che sia necessario, quel confronto diretto della popolazione con le formazioni politiche, con i partiti politici.

Il negare questa possibilità sia pure a un livello

minimo quali sono i comitati di quartiere, questo è per me una mancanza di democrazia e il voler negare la possibilità alla gente di volersi esprimere! E quando lei invoca l'art. 61 dello statuto e l'art. 23 della norma costituzionale dobbiamo metterci d'accordo: se è un organo del comune allora è espressione del consiglio comunale, ma se la legge dà facoltà di elezione diretta non è più espressione dell'organo consiglio comunale, è una facoltà data al popolo di esprimersi per la costituzione di questi comitati. E allora non c'entra più l'art. 61 dello statuto, allora è un organismo al di fuori. Perchè se è un organismo del comune deve essere il comune ad esprimere i suoi rappresentanti, la legge spazza via la possibilità di elezione diretta, li elegge il consiglio comunale i suoi rappresentanti e allora diventa un organismo del consiglio comunale e va applicato l'art. 23 della norma di attuazione n. 49, in rapporto alla rappresentanza linguistica così come risulta dall'ultimo censimento ufficiale. Ma se la legge mi dà la facoltà di ricorrere alla elezione diretta io devo poter dare questa facoltà al popolo, devo poter dare la facoltà agli elettori di farla questa elezione diretta, perchè è l'unica espressione genuina e democratica di eleggere questi organismi. Altrimenti, amici, noi vogliamo soffocare la democrazia, che voi tanto volete esaltare!

Questo è il problema di fondo! O crediamo che il popolo sappia esprimersi secondo le sue opinioni ogni volta che ci sono le elezioni dirette, come meglio crede, altrimenti non sarebbe necessario fare elezioni, altrimenti gli organismi possono durare vita natural durante, come hanno durato sotto il fascismo, sotto il nazismo, in Cile oggi o in altri stati a dittatura.

E' inutile quando c'è l'elezione del consiglio provinciale invitare le bande o compagnie di Schützen per fare folclore, anche se sono d'accordo con quanto diceva un nostro compagno morto, ma che era molto legato ai problemi dell'Alto Adige, il compagno sen. Gatto, e cioè che la presenza di un fatto folcloristico, quando ci sono le elezioni, è l'espressione più genuina delle libertà dei cittadini, è l'espressione più genuina perchè diventa una sagra, la sagra nel senso che si concede in quel momento la possibilità al cittadino di esprimersi come vuole, senza essere controllato, di cercare gli uomini che vuole, i partiti politici che vuole. Nell'ordinamento democratico questa è la funzione fondamentale: di ricercare, di dare l'assenso ai partiti politici che sembrano più vicini in quel momento agli elettori. Non dobbiamo negare la possibilità di questa espressione direi popolare su questi organismi, sia pure con le limitate competenze che questi organismi hanno. Molte volte una lampadina, un marciapiede, o qualsiasi altra cosa che interessa il loro quartiere, ha per loro molta più importanza che certi discorsi avveniristici che stiamo facendo, per esempio, sulla programmazione, ecc. Questa possibilità di espressione dei loro interessi di quartiere, voi la negate con questa cosa. Ma la proporzionale o la non proporzionale viene fuori automaticamente perchè ci sono anche dei cittadini italiani che votano volentieri per la S.V.P. perchè la considerano un partito — no, non della conservazione, lascio a parte, io non ho mai detto queste cose nei confronti della S.V.P. — il partito dell'ordine, il partito della serietà ecc. e ci sono molti cittadini italiani che lo votano. Ci sono i cittadini tedeschi che invece non credono alla S.V.P. perchè la considerano un partito moderato, in un certo qual modo conservatore, tradizionalista, ma questa libertà dobbiamo lasciarla ai cittadini. Quindi, l'espressione più

genuina è sempre l'elezione diretta per qualsiasi organismo. Ecco, su questo problema noi non siamo d'accordo con le osservazioni fatte dall'assessore, perchè io dico o è un organismo espresso dal consiglio comunale e allora non si devono prevedere le elezioni dirette, se invece si prevedono le elezioni dirette allora non si tratta di un organismo del consiglio comunale, ma di un organismo a latere del consiglio comunale, che dà delle indicazioni al consiglio comunale, che fa delle richieste al consiglio comunale, ma non è un'espressione del consiglio comunale, altrimenti non ci sarebbe motivo di fare l'elezione diretta.

PRESIDENTE: Wenn sich niemand mehr zum Änderungsantrag zu Artikel 30 zu Wort meldet, stimmen wir darüber ab. Wer ist für den Änderungsantrag? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Mit 10 Ja-Stimmen, 25 Gegenstimmen und einer Enthaltung ist der Änderungsantrag abgelehnt.

Se nessuno chiede la parola in merito all'emendamento all'articolo 30, lo pongo in votazione. Chi è a favore? Contrari? Astensioni? L'emendamento è respinto con 10 voti favorevoli, 25 contrari e una astensione.

Wer meldet sich zu Artikel 30 zu Wort? Keine Wortmeldung. Wir stimmen über Artikel 30 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Stimmenthaltung? Mit 10 Gegenstimmen und einer Stimmenthaltung ist Artikel 30 genehmigt.

Chi desidera intervenire sull'articolo 30? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi approva? Contrari? Astensioni? L'articolo 30 è approvato con 10 voti contrari ed un'astensione.

Art. 31

Copia della deliberazione con cui il Consiglio comunale suddivide il territorio comunale in circoscrizioni e copia del regolamento comunale sulle attribuzioni ed il funzionamento dei consigli circoscrizionali, deve essere inviata all'Assessorato regionale per gli Enti locali.

Deve essere inoltre inviata al medesimo Assessorato regionale copia dei processi verbali di nomina dei consigli circoscrizionali effettuata dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 7, nonchè copia dei processi verbali di convalida degli eletti e di nomina del Presidente e del Vicepresidente da parte dei consigli circoscrizionali.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 32

Per quanto non stabilito con la presente legge si applicano in quanto applicabili le norme contenute nella vigente legislazione regionale relativa all'ordinamento, agli organi delle amministrazioni comunali ed alla loro elezione.

Per quanto riguarda i compensi ai componenti gli Uffici elettorali di sezione, si applicano le indennità previste dalla legislazione regionale relativa alla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 33

Alla copertura dell'onere derivante dall'appli-

cazione della presente legge, previsto per l'anno 1979 in lire trentasei milioni, si farà fronte utilizzando l'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione, relative ai beni situati nella stessa.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto? Ha la parola il cons. Avancini.

AVANCINI (P.S.D.I.): Signor Presidente, nel corso della discussione generale io ho manifestato, come del resto anche altri colleghi della maggioranza, parecchie perplessità sull'art. 30, che è stato testè oggetto di una lunga e appassionata discussione. Ma ritengo che l'aver mantenuto l'art. 30 non sia sufficiente per inficiare tutto il cotenuto della legge, che io ho giudicato, in discussione generale, e giudico una buona legge. Una legge che certamente contiene delle novità importanti e che ha un valore politico notevole. Quindi continuo a considerare questa legge positivamente, in quanto concilia la necessità di evitare il rischio della rottura dell'istanza unitaria comunale con quella di articolare democraticamente l'intervento degli organismi, del decentramento e della partecipazione. Il fatto che un rappresentante della socialdemocrazia abbia votato a favore dell'art. 30 e che l'altro rappresentante si sia astenuto anche dopo aver avuto degli incontri con la federazione di Trento, non significa, collega Virgili, che la socialdemocrazia abbia rinunciato o rinunci alla garanzia di libertà di tutto il popolo e penso che noi possiamo andare fieri di questa nostra impostazione, di questa nostra ideologia, in quanto siamo sempre stati i difensori della libertà anche in anni in cui era molto difficile difendere la libertà nei confronti di certi regimi, che ormai non si ha più il coraggio o non si ha più la convenienza di nominare. E quindi è senz'altro da respingere quello che è stato detto qui, particolarmente dal collega Virgili, che noi vediamo soltanto posizioni di potere od altro. Noi esaminiamo e vediamo una certa opportunità politica di attuare certe determinate scelte, come del resto si fa nei comprensori. Nel Trentino si nominano i rappresentanti del comprensorio da parte dei Consigli comunali; noi abbiamo sempre insistito, abbiamo chiesto più volte, insieme con altre forze politiche, che vengano eletti a suffragio universale i rappresentanti dei comprensori, ma in questo momento, fino ad oggi i rappresentanti dei comprensori vengono eletti dai consigli comunali. No, non è una bella cosa, però è una realtà, è una realtà e non si è ancora riusciti a superarla.

(Interruzione)

AVANCINI (P.S.D.I.): Certo, è un'altra cosa, ma io parlo di un'altra cosa, collega Manica, parlo di un'altra cosa per giustificare la mia approvazione a questo disegno di legge. Dico che non c'è poi tanto da scandalizzarsi anche se sarebbe certamente preferibile che anche i consigli circoscrizionali fossero eletti a suffragio universale o quanto meno fosse data la possibilità ai comuni, come è detto nell'art. 2 o 3, fosse data la possibilità ai comuni di far eleggere i consigli circoscrizionali dalla popolazione intera. Ma non mi sembra un fatto talmente grave da negare la validità a tutta la legge.

Quindi, per non rifare una discussione generale, per non ripetere cose già dette, io

ritengo questa una buona legge, sia pure col piccolo neo dell'art. 30, che, peraltro, trova sue ampie giustificazioni in provincia di Bolzano, per cui il mio gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE: Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:
votanti 43
31 sì
10 no
2 schede bianche.

Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: Abstimmende 43, ja 31, nein10, weiße Stimmzettel 2. Der Regionalrat beschließt das Gesetz.

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Gesetzentwurf Nr. 103: "Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen".

Punto 2) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 103:* **"Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano".**

Prego la Giunta di fare la sua relazione. Ha la parola l'assessore Cogoli.

COGOLI (assessore supplente - D.C.): L'articolo 18 - primo comma dello Statuto di autonomia dispone che "la delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi".

Già lo Statuto del 1948 prevedeva, all'art. 14, che "la Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province", e, in forza di tale disposto statutario la Giunta regionale, ancora in data 14 ottobre 1971, presentava al Consiglio regionale un disegno di legge concernente il nuovo ordinamento del servizio antincendi, il quale veniva approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 1972.

Va sottolineato che nel corso dell'iter procedurale del disegno di legge entrò in vigore, in data 20 gennaio 1972, il nuovo Statuto di autonomia.

Il Governo, con nota 23 settembre 1972, rinviava il disegno di legge, formulando talune osservazioni, a seguito delle quali la Commissione legislativa competente, in data 24 novembre 1972, concludeva di soprassedere, in attesa dell'ormai prossima pronuncia della Corte Costituzionale riguardo alla legge statale 8 dicembre 1970, n. 996 in materia di protezione civile, a seguito di ricorso promosso dalla Provincia di Bolzano per l'accertamento della costituzionalità della legge medesima in presenza delle competenze provinciali in tema principalmente di opere di pronto soccorso e di lavori pubblici. Tuttavia, stante l'urgenza di far entrare in vigore alcune disposizioni finanziarie (finanziamento delle spese correnti dei bilanci dei corpi volontari), la Commissione proponeva al Consiglio di procedere allo stralcio delle suddette disposizioni, da sottoporsi quindi all'esame del Consiglio medesimo. Tali disposizioni andarono a costituire la legge regionale 12 gennaio 1973, n. 2, denominata "Norme finanziarie riguardanti il servizio antincendi".

La Giunta regionale provvedeva successivamente a formulare un nuovo disegno di legge che teneva conto dei rilievi governativi.

La nuova stesura veniva inviata all'esame delle

Province autonome, le quali consigliarono alcuni ritocchi che la Giunta regionale riportava in una nuova formulazione del disegno di legge.

Nel frattempo era però entrata in vigore la legge 22 luglio 1975, n. 382, contenente norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione.

La Giunta regionale, nel predisporre un disegno di legge di delega, non poteva non tenere nella debita considerazione l'evoluzione intervenuta nel concetto stesso di delega, quale risulta delineato nella citata legge n. 382. Tale concetto, infatti, ha subito un'estensione di notevole portata ad opera del legislatore statale. Vanno ricordate, in particolare, alcune disposizioni di carattere veramente innovativo, in forza delle quali il Governo è tenuto, in sede di delega alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative necessarie per rendere possibile alle medesime l'esercizio organico delle funzioni trasferite o già delegate, a trasferire gli uffici, il personale ed i beni strumentali, ritenuti necessari onde realizzare il più ampio ed efficace decentramento amministrativo.

Inoltre vengono attribuite alle Regioni la facoltà di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate, nonchè la facoltà di subdelega, in favore di province, comuni ed altri enti locali, delle funzioni delegate.

Si è così giunti all'attuale formulazione del disegno di legge, nel pieno rispetto delle competenze provinciali nelle materie di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, quali risultano dallo Statuto e dalle norme di attuazione emanate, e nella stretta osservanza dei principi innovativi in materia di delega.

Non si tratta peraltro di un adeguamento automatico o ricettorio ai principi della legge statale n. 382, ma di un'autonoma trasposizione nell'ordinamento del servizio antincendi dei nuovi principi in materia di delega.

Va sottolineato, infine, che la presentazione del disegno di legge in questione rientra negli impegni scaturenti dagli accordi politici e programmatici sui quali si regge la coalizione che appoggia la Giunta regionale.

L'articolo 1 del disegno di legge precisa i compiti e la struttura del servizio antincendi, rinviando alla normativa provinciale, nelle materie rientranti nella competenza delle Province medesime, per quanto attiene alla protezione, al soccorso, all'assistenza in favore delle popolazioni, alla preservazione dei beni in caso di calamità, nonchè al ripristino dei servizi essenziali alla vita delle popolazioni medesime. Si è ritenuto, inoltre, opportuno fare esplicita menzione alle norme di attuazione di cui al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 che disciplina, fra il resto, l'applicazione, nei territori delle due Province, delle norme contenute nella legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente la protezione civile.

L'articolo 2 dispone specificamente la delega, in favore delle Province autonome, delle funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi, rimandando invece ad apposita legislazione provinciale tutto quanto concerne la previsione della costituzione, presso ogni comune o consorzio di comuni, di almeno un corpo volontario di vigili del fuoco e, nel pieno rispetto dei principi innovatori in materia di delega contenuti nella legge 22 luglio 1975, n. 382, le norme di organizzazione e di spesa nella materia delegata con riferimento al rispettivo territorio provinciale. Da rilevare, infine, la menzione del potere sostitutorio della Giunta

regionale in caso di persistente inattività delle Giunta provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate o di violazione di legge.

E' superfluo sottolineare che la delega delle funzioni amministrative alle Province autonome e la competenza alle stesse attribuita, in applicazione dei principi innovatori in materia di delega, per quanto riguarda l'emanazione delle norme di organizzazione e di spesa nella materia delegata, non spostano, nè intaccano minimamente la competenza statutaria primaria della Regione in tema di "Servizi antincendi".

L'articolo 3 disciplina il trasferimento di uffici, di personale e di beni, in relazione alle funzioni delegate. Il trasferimento degli uffici deve avvenire mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il trasferimento di tutto il personale addetto agli uffici medesimi (di ruolo e non di ruolo, comprese alcune unità assunte in forza dell'art. 17 della legge regionale n. 10 del 1968) è disposto, sempre mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce i ruoli provinciali antincendi e detta le norme necessarie per l'amministrazione del personale.

L'articolo 4 prevede che le funzioni amministrative attualmente esercitate dal Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, a decorrere dal 1 gennaio 1979 e fino a quando non verrà diversamente disposto con leggi provinciali, sono svolte dalle Sezioni provinciali, alle quali il Consiglio attribuirà, dopo aver provveduto alla loro definizione, i rapporti patrimoniali e finanziari, facenti capo alla Cassa medesima alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978. Il Consiglio di amministrazione delle Cassa regionale antincendi svolgerà, per il futuro, le funzioni di organo consultivo della Regione in materia di antincendi, e ciò fino a quando non verrà diversamente disposto con legge regionale.

L'articolo 5 contiene disposizioni di carattere finanziario riguardanti la ripartizione, in favore delle Province autonome, del fondo iscritto nel bilancio regionale.

L'articolo 6 disciplina la messa a disposizione delle Province autonome del personale operante nel servizio antincendi e la proroga della durata in carica del Consiglio di amministrazione della Cassa antincendi. Si prevede, inoltre, che, fino a quando non sarà emanata una diversa normativa regionale o provinciale, a seconda della rispettiva sfera di competenza, rimangono in vigore la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti di esecuzione della stessa, intendendosi sostituite alla Regione le Province autonome in relazione alle funzioni delegate.

L'articolo 7 contiene, infine, la norma relativa alla copertura finanziaria.

La Giunta regionale confida che il presente disegno di legge possa ottenere sollecita approvazione da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I commissione di fare la sua relazione.

PARIS (D.C.): La I° Commissione ha esaminato questo disegno di legge nelle sedute dell'8 e del 22 giugno 1978.

In sede di discussione generale diversi membri della Commissione hanno rilevato l'importanza del provvedimento in parola, anche per il fatto che esso realizza una specifica disposizione statutaria circa l'obbligatorietà della delega alle

Province autonome in materia di servizio antincendi.

Sempre in sede di discussione generale, la Commissione si è soffermata sul contenuto specifico di questa delega, che nella proposta della Giunta regionale prevede l'attribuzione alle due Province delle funzioni amministrative inerenti la materia (primo comma dell'articolo 2), ma prevede altresì che le due Province provvedano "con proprie leggi" a disciplinare la costituzione dei Corpi volontari dei Vigili del fuoco e a regolamentarne l'organizzazione e la spesa (secondo comma dell'articolo 2).

Da parte di qualche Commissario è stata avanzata l'ipotesi, che l'attribuzione di un tale contenuto alla delega superi i limiti statutari previsti.

Peraltro l'Assessore regionale di merito, nel commentare l'intero disegno di legge e basandosi anche su uno specifico parere assunto dalla Giunta regionale, ha sostenuto la perfetta ritualità del dispositivo della legge, sottolineando altresì come la formula proposta realizzi pienamente l'obiettivo politico di determinare, a livello delle due Province, una piena competenza in materia.

Nella discussione articolata la Commissione ha ritenuto di dover apportare una correzione linguistica al n. 1) del quinto comma dell'articolo 1; altresì ha ritenuto di dover modificare la dizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2, onde meglio specificare il concetto ivi espresso.

Per la parte rimanente la Commissione ha approvato il testo del disegno di legge, come presentato dalla Giunta regionale.

Nel suo complesso il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione a maggioranza con due astensioni (Ricci e Virgili), e viene trasmesso al Consiglio regionale per la discussione e l'approvazione.

PRESIDENTE: Prego il Vicepresidente della II commissione di fare la sua relazione

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II° Commissione legislativa, in data 23 giugno 1978, ha espresso a maggioranza (astenuto il cons. Sfondrini) parere favorevole al disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist eröffnet. Wer meldet sich zu Wort?

La discussione generale è aperta. Chi chiede la parola?

Ha la parola il cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Grazie, signor Presidente. Credo che la nostra parte politica sia stata fra quelle che più di altre o, comunque, con altre hanno sollevato insistentemente il problema, sia in occasione delle varie discussioni del bilancio regionale, che nelle periodiche leggi che si offrivano a questa Assemblea per il rifinanziamento o per la distribuzione di fondi regionali alle due organizzazioni di vigili del fuoco provinciali. E proprio in occasione di una seduta di commissione siamo riusciti ad impegnare l'assessore competente ad affrontare l'argomento nella sua dimensione e portata e per le effettive necessità. Perchè pensavamo che l'argomento ed il settore dei vigili del fuoco, che ancora si innesta ed opera in base ad una legislazione abbastanza arcaica, molto vecchia, abbisognasse di un aggiornamento sia per l'aspetto della definizione giuridica, ordinamentale, sia per l'organizzazione, per il trattamento economico e

normativo dei vigili del fuoco, per tutta la materia che doveva essere aggiornata alle effettive necessità, e non solamente per il servizio antincendi, ma per la protezione civile. Purtroppo noi ci troviamo oggi a dover discutere ed approvare un disegno di legge che non risponde e non soddisfa a questa nostra esigenza, che pensiamo non sia solamente nostra. L'occasione che si è offerta alla Giunta di affrontare, per sollecitazione dell'assessore competente, l'argomento, ha offerto però il destro alla maggioranza, questa maggioranza alla Giunta stessa, per sollevare — sì, è un eufemismo, diciamo così, — la Regione Trentino-Alto Adige, la nostra Regione autonoma, di un'altra delle sue già scarsissime competenze, delle sue residue competenze. Infatti oggi ci troviamo di fronte non ad un provvedimento di legge di ordinamento del servizio e del settore, ma ci troviamo di fronte addirittura ad un disegno di legge che scarica, delega alle due province l'organizzazione, la codificazione, la normativa che riguarda questo servizio e i suoi addetti. Siamo di fronte purtroppo, e il mio discorso si incentrerà su questa ulteriore denuncia, siamo di fronte già a scarse competenze e anche quelle non si vogliono utilizzare, non c'è la volontà politica di attivarle in positivo come sarebbe necessario. Pensiamo solamente a tutta la vastissima tematica delle autonomie degli enti locali e a quella degli enti ospedalieri e quanto la rendono difficile queste situazioni di immobilismo nei confronti delle necessità di sviluppare e di evolvere la situazione che attiene questo aspetto ordinamentale di due presidi della nostra istituzione democratica e dei servizi sociali, come ripeto "comuni e ospedali ". Purtroppo ci troviamo a dover accertare per un'ennesima volta questa quiescenza da parte del partito della Democrazia Cristiana nei confronti di una volontà manifesta, conosciuta e regolarmente ripetuta da parte del gruppo della S.V.P., che non vuole siano utilizzate queste competenze residue della Regione. La Giunta perciò per corrispondere alle nostre, come parte politica, pressanti sollecitazioni che venga posto mano all'aggiornamento della legislazione di competenza ha scelto, come Pilato, lo diciamo tranquillamente, veramente in forma pilatesca, ha scelto di delegare alle due Province, ha scaricato tutto alle Province forzando, a nostro parere e non solamente a nostro parere, per un certo verso l'aspetto della legittimità stessa del provvedimento. Perchè per quanto ci risulta, non è che la competenza attribuita alla Regione possa essere delegata, a livello legislativo, alle due Province autonome. Pertanto il problema, — egregio assessore, lei ha ammesso che si è dovuto rassegnare alla situazione —, non è che sia stato affrontato nel merito stesso e venga data risposta alle istanze di ordine organizzativo, di ammodernamento, di ristrutturazione dell'apparato, ma certamente si investono le Province dell'onere di provvedervi e le Province dovranno attrezzarsi, dovranno strumentarsi per affrontare questo argomento che non è mai stato di loro competenza specifica, perchè le Province giustamente si attendevano che vi provvedesse la Regione, essendo questo un compito istituzionale dell'istituto autonomo Regione Trentino-Alto Adige.

Pertanto non rispondete con questo provvedimento alle esigenze da noi reclamate di dare attuazione a questo intervento di necessità vero e proprio e si dovranno attendere ulteriori tempi, ulteriori mesi, forse anni, perchè si faccia chiarezza e si faccia ammodernamento, inteso in senso lato, nel settore della sicurezza civile e in

particolare nello specifico settore per il servizio antincendi. Perciò la risposta che noi abbiamo sollecitato non ci è stata data, quella che voi ci avete presentato come Giunta non può costituire risposta alle nostre sollecitazioni, , nè tanto meno all'impegno che la Giunta aveva assunto. Noi stiamo dando corpo, è quello che mi preme sottolineare, ad un ulteriore episodio di delega legislativa dalla Regione alle Province che per noi potrà costituire pericolosissimo precedente per altre competenze, che lo statuto ha riservato alla Regione, e che non troveranno soluzione organica e definitiva e chiara finchè non si troverà il momento di scaricare anche quelle alle Province autonome. E questo è molto grave per quanto noi possiamo dire di credere, di guardare, di voler difendere l'unità e l'entità regionale, per quanto la stessa rappresenta per quella somma di valori che noi le attribuiamo e che, purtroppo, fino ad oggi non sono mai stati nè affrontati, nè identificati, nè verificati, ma che il vostro operare non fa altro che sminuire, che ridurre, che sottendere il ruolo che noi vogliamo sia riconosciuto all'ente e all'unità regionale. In particolare noi dobbiamo rivolgere questo appunto, se così mi è concesso di dire, al partito della Democrazia Cristiana, che nella provincia di Trento ha la maggioranza assoluta e che nella Regione concorre a formare la maggioranza assoluta di governo, alla Democrazia Cristiana, che ha tenuto l'atteggiamento che abbiamo appena verificato su quella famosa legge ed in particolare sull'art. 30; noi ci chiediamo se questo partito che ha grosse responsabilità, e per la sua dimensione e per la sua collocazione storica e culturale e politica, abbia la volontà di difendere, di far soppravvivere quello che è il ruolo della Regione, quando ci troviamo di fronte addirittura a dei provvedimenti di delega legislativa dalla Regione alle Province.

Noi sappiamo che il gruppo o, meglio, il partito della S.V.P., che non vogliamo assolutamente sia confuso o perlomeno individuabile nella problematica dei gruppi di lingua tedesca, nella componente etnica della provincia di Bolzano, perchè pensiamo che la stessa componente etnica, culturale, originaria, del gruppo di lingua tedesca possa avere espressioni politiche diverse e sarà una delle necessità di cui questo gruppo dovrà farsi carico per un pluralismo efficiente anche da un punto di vista politico e culturale, noi sappiamo che la S.V.P. ha queste mire e questi intendimenti, e non credo che questo smembramento in assoluto delle competenze regionali sia l'ultimo traguardo, il fine ultimo dell'azione di questo partito, e dobbiamo perciò temere o pensare o presumere o perlomeno sospettare che il traguardo ultimo non sia solamente quello di smembrare la competenza regionale. Che però la Democrazia Cristiana si rende corresponsabile di questo disegno, questo ci preoccupa veramente anche per i riflessi che la strategia che si sta portando avanti potrà avere nei confronti dei gruppi linguistici italiani delle due province, e nei confronti delle stesse due Province che hanno bisogno dell'unità regionale per esplicare ed espletare la loro potenzialità per quanto attiene sia la cultura che l'economia, che il movimento delle società. Pertanto per noi la materia, e torno al tema, la materia poteva trovare una soluzione normativa in sede regionale, per quanto attiene l'aspetto ordinatario, pur nel rispetto delle esigenze delle due Province, che sappiamo avere realtà completamente diverse, tradizioni, esigenze che possono pretendere anche una applicazione ed un intervento del tutto particolare e differente da provincia a provincia. Ciò non

toglie però che il servizio, in quanto servizio pubblico, abbia bisogno di una regolamentazione che non può prescindere perlomeno da quella che è la competenza attribuita alla Regione e che la Regione non può demandare, come dicevo prima, pilatescamente alle due Province e sappiamo con quali scopi e per quali motivazioni. Ci preoccupa questo atteggiamento, ci preoccupa questa ulteriore decisione che non fa che avvallare i nostri timori.

Lasciando alle Province la competenza di organizzare il servizio anche a livello territoriale, eventualmente economico e normativo per il personale, poteva essere data una soluzione che poteva soddisfare sia le esigenze che noi rivendichiamo come regionali e nell'interesse della Provincia di Trento, sia le esigenze particolaristiche, perchè dovevano essere rispettate, per l'organizzazione dei vigili del fuoco nella Provincia di Bolzano. Limitarsi a fare una legge di delega penso che sia uno sfuggire poco responsabilmente ai doveri che sono stati assegnati alla Regione Trentino-Alto Adige; penso che qui prevalga il senso di scarsa responsabilità del ruolo politico, egregi signori della maggioranza, e del ruolo culturale e sociale che voi, come maggioranza, siete tenuti a dover rispettare e che non potete far naufragare o risolvere con una semplice legge di delega, innovando anche sotto questo aspetto e, per conto nostro, infrangendo anche i limiti legislativi e forse costituzionali. Vi richiamiamo a questo: voi non date risposta alle nostre aspettative e al servizio nello specifico per quanto noi volevamo fosse affrontato, non ci date risposta, ci date indirettamente una risposta, che giudichiamo negativa, che è quella di smembrare ancora una volta le scarse e residue competenze della Regione Trentino-Alto Adige. Non è quindi questo un provvedimento che possa trovare la nostra approvazione, anzi vi imputiamo la responsabilità di fare il gioco di coloro che alla Regione non sono certamente favorevoli.

PRESIDENTE: Wer meldet sich noch zur Generaldebatte zu Wort ?

Qualcuno chiede la parola in discussione generale?

Ha la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Come risulta dal verbale, signor Presidente, il nostro gruppo in commissione si è astenuto, come atto finale, sul disegno di legge in questione. E ciò perchè, mentre da una parte riteniamo che fosse più che doveroso, da parte della Regione, intervenire, dopo che da anni la norma dell'art. 18 dello statuto, stabilisce che la delega nella materia dei servizi antincendi è obbligatoria verso le province, norma quindi costituzionale e sulla quale oramai la Regione è colpevolmente in ritardo, quello che non ci convince è il fatto che il provvedimento di legge in questione non si limita a ordinare il servizio secondo la delega delle funzioni amministrative alle Province di Trento e di Bolzano, ma va oltre e addirittura rinuncia a una parte di quella che è una sua competenza ordinatoria, primaria, fondamentale, attribuendo alla Provincia la potestà di ordinare con proprie leggi l'organizzazione e la funzionalità dei servizi. Io non ho difficoltà ad ammettere che eventualmente una soluzione come questa avrebbe potuto essere anche la migliore nella fase iniziale, ma prendo atto che non lo è stata, e la norma costituzionale ha definito in modo diverso i principi. Per cui mi pare che il provvedimento legislativo predisposto

dalla Giunta è anche qui, a giudizio nostro, — ecco, insistiamo perchè abbiamo visto che gli assessori si adombrano sui giudizi dei gruppi politici —, ripeto, a giudizio mio, del gruppo comunista, mi pare che un disegno di legge come questo si scontra in modo frontale per taluni aspetti proprio con l'art. 18. Io credo che il fatto di conferire alle Province il potere di emanare norme legislative per l'attuazione della legislazione regionale, proprio in questa materia, come è previsto espressamente dall'art. 2 del disegno di legge, secondo comma, ultima parte, non sia corrispondente alla norma costituzionale. Qui bisognerebbe essere più chiari, più espliciti, più onesti forse, scusatemi il termine, nel senso di dire con estrema chiarezza, ed è quanto chiedevamo anche prima all'assessore Bertorelle, che magari certo cose si fanno perchè si vuol salvare una certa alleanza politica, un certo accordo di Governo. Vi diremo che non siamo d'accordo e ne prenderemo atto, ma si sia chiari, espliciti, non si può contrabbandare dietro invece a questo che è la finalità di fondo del disegno di legge, diciamo, questo principio della regolamentazione di un processo che, dice l'assessore nella relazione, ormai è atteso, è previsto dallo statuto di autonomia, proprio perchè l'assessore sa quanto me che in effetti sul modo come questo disegno è stato elaborato ci sono anche pareri di illustri personaggi interpellati che mettono in rilievo questo elemento grave del provvedimento adottato. Io credo che bisognerebbe allora forse andare fino in fondo, cioè, arrivati a questo punto, delegare non solo le funzioni amministrative, ma addirittura queste potestà di produzione legislativa proprie delle Province nella materia, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, e allora tiriamo delle conseguenze. Primo, non considerando la legge 382 solo un aspetto parziale, ma riconsiderandola nella sua globalità come elemento di decentramento dello Stato e come momento di arricchimento delle autonomie regionali e di base, verifichiamola alla luce di tutto l'insieme delle competenze Regione e Province, e vediamo, come abbiam fatto per il secondo statuto e il pacchetto di autonomia, cosa possiamo fare per proporre alle Regioni e alla commissione interregionale del Parlamento e del Senato un'iniziativa che possa poi accedere ad una norma di attuazione estensiva delle potestà e delle funzioni della Regione e delle Province autonome del Trentino-Alto Adige. Siamo conseguenti, non facciamo una lettura riduttiva, parziale, quando sappiamo che non è applicabile perchè è fatta solo per le Regioni a statuto speciale e quindi stiracchiandolo per coprire ben altre mire che ci sono da parte di talune forze politiche. Allora leggiamo in modo corretto, in modo serio, discutiamo e cerchiamo di vedere in che modo possiamo salvare la specificità della nostra autonomia acquisendo anche, da quella normativa successiva dello Stato, elementi che siano di rafforzamento della nostra autonomia provinciale e regionale.

Seconda questione, se a tanto ci si richiama allora se ne traggano le conseguenze fino in fondo e allora si vada ad un procedimento, anche nell'ambito della legge, che ancora una volta non si fermi alle Province, per cui trasferiamo poteri dalla Regione alle Province, ma cerchiamo anche di prevedere nella legge la funzione di delega e direi delega obbligatoria delle Province ai Comuni. Perchè voi teorizzate il fatto che uno degli obiettivi di fondo delle Province è quello della diffusione dei corpi volontari dei vigili a livello dell'insieme del territorio locale comunale. A questo punto

allora, se i soggetti possono essere in servizio a livello locale, cerchiamo anche di recuperare in modo specifico un concorso, una partecipazione, un coinvolgimento responsabile di delega obbligatoria da parte delle Province ai comuni. In questo contesto, pur essendo riduttiva rispetto alla problematica generale, la 382 avrebbe anche un suo significato nell'interpretazione di questo genere, ripeto, perchè almeno assolverebbe fino in fondo a un determinato obiettivo, che era quello non soltanto di sottrarre funzioni e competenze allo Stato per passarle alle Regioni, ma contemporaneamente di coinvolgere e arricchire le potenzialità e le funzioni degli enti locali territoriali.

Per queste considerazioni, ripeto, non è che abbiamo visto con molta soddisfazione tale impostazione, se non, ripeto, il fatto che finalmente si proceda alla delega delle funzioni amministrative alle Province, come si evince dal nostro statuto di autonomia, e quindi abbiamo mantenuto un atteggiamento che è anche articolato, a seconda dei contenuti dei diversi articoli del disegno di legge.

Ora io vorrei sapere meglio, al punto in cui siamo arrivati, da parte dell'assessore, come un insieme di queste osservazioni già fatte in sede di commissione e qui ribadite possano essere considerate, se non nella fase stessa del disegno di legge in questione, almeno in una eventuale altra normativa e quindi nell'attribuzione possano essere proprio delle Province, per vedere se si può recuperare in tempi brevi e rapidi un processo di coinvolgimento e quindi di compartecipazione degli enti locali territoriali in un quadro come questo, che mi pare non può essere vincolato rigidamente alla Provincia in quanto tale. Sì, dal punto di vista della unificazione, della sintesi, dell'intervento a livello del proprio territorio, ma con una articolazione molto ampia per ciò che concerne i singoli comuni, territori particolari serviti dai singoli corpi dei vigili. Quindi è possibile questo tipo di recupero, è possibile questo tipo di revisione, vi è in merito un'attenzione, uno studio, si può definire un impegno politico da parte degli organi di governo della Regione, o invece tutto è lasciato ai moti spontanei della legge nazionale o all'interpretazione soggettiva di questo o di quell'amministratore o, peggio ancora, invece ai giochi che possono derivare da parte dei partner del governo regionale?

Se così fosse, signor assessore, io dico con molta franchezza che non ho difficoltà a trasformare la mia astensione in un voto negativo.

PRESIDENTE: Ha la parola il cons. Dalsass.

Wer meldet sich noch zu Wort? Das Wort hat Abgeordneter Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Wenn man den Wunsch meiner Vorredner berücksichtigen wollte, müßte man praktisch die Sitzung vertagen und den ganzen Sachbereich nochmals genauer überprüfen. Ich bin selbstverständlich nicht dieser Meinung, sondern ich bin der Meinung, daß es endlich an der Zeit ist, diese Delegierung, die in unserem Autonomiestatut als Pflichtdelegierung vorgesehen ist, durchzuführen. Ich möchte in Erinnerung rufen, daß der erste Versuch, den Feuerwehrdienst zu delegieren, vom Regionalrat am 2. August 1972 gemacht wurde; der erste Gesetzentwurf wurde also am 2. August 1972 vom Regionalrat verabschiedet und ist dann leider vom Regierungskommissär am 23. September 1972 rückverwiesen worden. Seitdem hat sich der Regionalrat

mit keinem anderen Delegierungsgesetz mehr defaßt. In der Zwischenzeit ist dieser Gesetzentwurf mehrmals überarbeitet worden im Einvernehmen mit den zwei Provinzen Bozen und Trient in Zusammenarbeit auch mit den Landesfeuerwehrverbänden, um jene Korrekturen anzubringen, die man für notwendig hielt. Und es ist im Jahre 1977 ein relativguter Entwurf herausgekommen gewesen. Man hatte sich schon über einen Text geeinigt, der ohne weiteres vom Regionalrat hätte verabschiedet werden können. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hat man doch zur Kenntnis nehmen müssen, daß der Staat ein Gesetz herausgegeben hat, und zwar das Gesetz vom 27. Juli 1975, Nr. 382, welches die Regierung ermächtigte, Delegierungen vorzunehmen an die Regionen mit Normalstatut. Diese Delegierungen sind nicht so schnell gekommen. Es hat hier sehr lange gebraucht, bevor man dazu kam, aber Ende 1977 ist es endlich so weit gewesen mit dem Dekret Nr. 616. Die Delegierung hat in diesem Fall sich nicht nur auf die Verwaltungsbefugnisse bezogen, sondern auch auf die Gesetzgebungsbefugnisse. Also man hat jenen Rahmen gesprengt, den man bis zu dem Datum hatte für eventuelle Delegierungen; man ist viel weiter gegangen; also man hat diesen Sachbereich den Regionen mit Normalstatut regeln lassen. Wir wissen ganz genau, wie hier auch gesagt wurde von meinen Vorrednern, daß dieses Gesetz 382 bzw. das Dekret 616 für die Regionen mit Sonderstatut gar nicht gilt und somit gilt es auch nicht für die Region Trentino-Südtirol. Aber wir wissen doch, daß diese Befugnisse den Regionen mit Normalstatut eingeräumt wurden und wir müssen doch annehmen, daß von seiten der Regierung den Regionen mit Sonderstatut nicht etwa weniger eingeräumt werden sollte. Das können wir doch nicht annehmen. Wir sind auch überzeugt, daß es gut wäre, wenn diesbezüglich eine Durchführungsbestimmung zu unserem Autonomiestatut herauskäme, um diese selbe Delegierung vorzusehen, um diese selbe Norm zu übernehmen, die für die Regionen mit Normalstatut gilt. Aber diese Durchführungsbestimmung ist bis heute nicht gekommen. Und somit hat sich die Regionalregierung entschlossen, diese Delegierung, wie sie für die Regionen mit Normalstatut vorgesehen ist, in diesem 616er-Dekret, auch auf regionaler Ebene durchzuziehen. Ich glaube, hier muß man der Regionalregierung und auch dem zuständigen Herrn Regionalassessor vollste Anerkennung aussprechen, daß er sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Der Schritt ist sicher der richtige und ist auch der beste, denn es hat gar keinen Sinn, daß man die Verwaltungsbefugnisse allein delegiert, wenn das andere auch möglich ist, wenn man also auch die Gesetzgebungszuständigkeit delegieren kann. Warum? Es wurde auch hier schon von meinem Vorredner gesagt, daß in den zwei Provinzen doch verschiedene Situationen entstehen, eine verschiedene Einstellung dem Feuerwehrwesen gegenüber, getrennte oder, sagen wir, verschiedene Erfordernisse, die man regeln muß und diese kann man besser regeln, wenn man sie auf Landesebene regeln kann mit eigenem Landesgesetz.

Aber es ist noch etwas, was eine Delegierung der Gesetzgebungsbefugnisse nicht nur rechtfertigt, sondern geradezu erfordert, und zwar die Zweiteilung der Zuständigkeit. Für das Feuerwehrwesen ist aufgrund des Autonomiestatutes immer noch die Region zuständig geblieben, für den Zivilschutz ist eigentlich die Landesregierung, ist die Landesverwaltung zuständig. Und dieser Zivilschutz ist dann auch im Zuge des

Erlasses von Durchführungsbestimmungen zum Autonomiestatut einer genaueren Regelung zugeführt worden. Nun sind wir der Meinung, daß eine vollständige Delegierung auch der Gesetzgebungsbefugnisse auf dem Sachbereich Feuerwehrwesen nur eine umfassende Regelung auf Landesebene fördern würde oder, besser gesagt, erst möglich machen würde. Wir können mit Landesgesetz das Feuerwehrwesen regeln und gleichzeitig auch den Zivilschutz miteinbauen und haben somit eine organische Regelung dieses Sachbereiches.

Also ich glaube nicht, daß man hier der Regionalregierung, wie von seiten des Kollegen Ricci gemacht wurde, Vorwürfe machen kann, daß sie sich bereit erklärt hat, die Region sozusagen aufzugeben. Man wendet praktisch nur einen Grundsatz an, der auch anderswo schon gilt.

Ich möchte vielleicht kurz nach Abschluß der Debatte eines anderen Gesetzes hier einen Zusammenhang herstellen. Früher hat man von derselben Seite, die sich jetzt gegen diesen Gesetzentwurf ausspricht, den Standpunkt vertreten, man müsse bis hinunter demokratisch sein, man müsse alles sozusagen bis in die Basis hinunterbringen, hinunterführen und jetzt, wo man auf dem Sachbereich Feuerwehrwesen diese Delegierung vornehmen möchte, von der Region auf die Provinzen übertragen möchte, sie der Bevölkerung näher bringen möchte, nun da spricht man sich dagegen aus. Mir kommt vor, es ist doch ein kleiner Widerspruch im Verhalten dieser selben Parteien, die sich jetzt gegen diesen Gesetzentwurf ausgesprochen haben.

Ich möchte sagen, es ist höchst an der Zeit, daß wir diese Delegierung vornehmen, denn das Autonomiestatut ist schon seit sechs Jahren in Kraft getreten und wenn wir diese Pflichtdelegierung ernst nehmen wollen, dann müssen wir sie doch endlich über die Bühne bringen. Es wäre falsch, möchte ich sagen, wollte man vorschlagen, den ganzen Fragenkomplex einer weiteren Überprüfung zu unterziehen, denn das würde bedeuten, daß wir innerhalb dieser Legislaturperiode diesen Gesetzentwurf nicht mehr verabschieden können.

Das wäre eigentlich in kurzen Worten alles, was ich sagen wollte. Ich spreche in diesem Zusammenhang noch die Anerkennung der Region aus, daß sie sich zu dieser umfassenden und organischen Regelung durchgerungen hat und ich würde mir nur wünschen, daß dieser Gesetzentwurf, zum Unterschied vom Gesetzentwurf vom August 1972 auch mit dem Sichtvermerk der Regierung versehen werden wird. Es wird sicher einer Intervention bei der Regierung bedürfen, weil die Angelegenheit nicht so klar ist, wie man etwa von der einen Seite meinen könnte, wo die anderen sagen, sie ist absolut unklar. Aber ich glaube, wenn man mit diesen Argumenten vor den zuständigen Minister [illegible] hintritt und alles erklärt, dann dürfte man wohl erreichen, daß dieser Gesetzentwurf mit dem Sichtvermerk versehen wird. Und dann selbstverständlich wird es notwendig sein, sofort daranzugehen und auf Landesebene einen organischen Gesetzentwurf auszuarbeiten, damit noch zu Beginn des nächsten Jahres 1979 der Sachbereich geregelt werden kann. Also im heurigen Jahr ist ja gar nicht daran zu denken. Wir sehen auch vor, daß diese Delegierung praktisch mit 1. Jänner 1979 zum Tragen kommt und solange nicht das Landesgesetz herauskommt, gelten selbstverständlich die Bestimmungen des Regionalgesetzes. Aber es wäre schade, wenn man sich allzu lange Zeit ließe und nicht diesen Sachbereich, wie gesagt, auf

Landesebene einer Regelung zuführen würde.

Also wir können nur unsere Befriedigung und unsere Zufriedenheit aussprechen über den Inhalt dieses Gesetzentwurfes und über die Form, die zur Delegierung dieser Befugnisse auserwählt wurde.

(Ill.mo Signor Presidente! Volendo accogliere il desiderio degli oratori che mi hanno preceduto si dovrebbe praticamente rinviare la seduta per riesaminare approfonditamente tutta la materia. Non sono ovviamente di questo avviso, ma ritengo sia giunto finalmente il momento di attuare questa delega prevista dal nostro statuto di autonomia come obbligatoria. Desidero ricordare che il Consiglio regionale fece il primo tentativo di delegare il servizio antincendi già il 2 agosto 1972, data in cui fu approvato il primo disegno di legge, rinviato purtroppo il 23 settembre 1972 dal Commissario del Governo. Da allora il Consiglio regionale non si è più occupato di altra legge delega e nel frattempo il menzionato provvedimento è stato rielaborato più volte di concerto con le due Province di Bolzano e Trento ed in collaborazione con le Unioni provinciali dei vigili del fuoco per apportarvi le correzioni necessarie. Nell'anno 1977 da questo lavoro vi è uscito un disegno di legge relativamente buono. Si aveva trovato un accordo su un determinato testo, che avrebbe potuto essere approvato senz'altro dal Consiglio regionale. A questo punto si è dovuto prendere atto che lo Stato aveva emanato la legge 27 luglio 1975, n. 382, che autorizzava il Governo a conferire deleghe alle Regioni a statuto ordinario, che però non sono state attuate celermente. Ci è voluto molto tempo per giungere a tanto, ma comunque alla fine del 1977 si emanò finalmente il decreto 616. La delega non prevedeva in questo caso soltanto competenze amministrative, ma bensì anche funzioni legislative. E' stato quindi superato il quadro adottato fino a tale data per eventuali deleghe; si è andati al di là dei soliti limiti, affidando alle Regioni a statuto ordinario la regolamentazione di detto settore. Siamo perfettamente a conoscenza di quanto affermato dagli oratori che mi hanno preceduto, cioè che la legge 382, ossia il decreto 616 non riguarda le Regioni a statuto speciale e non vale neppure per la Regione Trentino-Alto Adige. Sappiamo tuttavia che queste competenze sono state attribuite alle Regioni a statuto ordinario e dobbiamo pertanto presumere che il Governo non dovrebbe concedere meno, proprio alle Regioni a statuto speciale. Siamo inoltre persuasi che sarebbe opportuno emanare a tal proposito una norma di attuazione al nostro statuto di autonomia per poter assumere questa norma che vale per le Regioni a statuto ordinario, ma fino ad oggi nulla si è fatto in tal senso. La Giunta regionale ha così deciso di attuare la delega nella misura prevista per le altre Regioni nel decreto 616. Credo che non si possa omettere il pieno riconoscimento alla Giunta ed al competente assessore per questo operato. Il passo compiuto è senz'altro quello giusto ed il migliore, non avendo alcun senso delegare soltanto le funzioni amministrative, dato che esiste la possibilità di delegare pure le competenze legislative. Anche gli oratori che mi hanno preceduto affermano che nelle due Province il concetto del servizio antincendi si differenzia, le esigenze, è stato affermato, sono diverse e pertanto la relativa regolamentazione risulterà notevolmente più facile e migliore, potendo elaborare apposite leggi provinciali.

Non si deve inoltre sottovalutare il fatto della

scissione delle funzioni, la qual cosa non solo giustifica la delega anche legislativa, ma si impone pure come esigenza. Secondo lo statuto di autonomia il servizio antincendi rimane sempre una competenza regionale, mentre l'amministrazione provinciale è preposta alla protezione civile, che è stata disciplinata con maggior precisione nell'ambito delle norme di attuazione al nostro statuto di autonomia. Siamo quindi dell'opinione che una delega ampia ed estesa pure alle funzioni legislative agevolerebbe o meglio renderebbe possibile una completa disciplina della materia a livello provinciale. Infatti potendo legiferare nel settore antincendi, nello stesso provvedimento sarebbe possibile trovare una regolamentazione organica di tutta la materia, inserendovi norme concernenti la protezione civile.

Non credo pertanto si possa rimproverare alla Giunta regionale, come ha fatto il collega Ricci, che avrebbe rinunciato all'istituto Regione, in quanto si applica una legge che in altre Regioni è già stata attuata.

A breve distanza della conclusione di un dibattito di altro provvedimento legislativo desidero stabilire un nesso con la presente discussione. Dai banchi, dai quali ora si alza la voce contraria a questo disegno di legge, si era sostenuto che ci si doveva dimostrare democratici fino in fondo, tutto avrebbe dovuto essere a portata di mano della base, ma ora che intendiamo delegare il settore antincendi, trasferendolo dalla Regione alle Province e pertanto avvicinarlo alla popolazione, si vuol essere contrari a tale atto. Mi sembra di poter individuare una piccola contraddizione nell'atteggiamento degli stessi partiti che si oppongono alla legge in discussione. Vorrei dire che è ora e tempo di attuare questa delega, poichè lo statuto di autonomia è in vigore già da sei anni e se vogliamo considerare seriamente questa delega obbligatoria è giusto che la si attui finalmente. Sarebbe un errore, vorrei dire, proporre di esaminare ulteriormente l'intera questione, la qual cosa significherebbe rinunciare all'approvazione della presente legge in questa legislatura.

Questo è quanto desideravo dire. A tal proposito desidero esprimere ancora un riconoscimento alla Regione per essere riuscita a far valere questa regolamentazione ampia ed organica e mi auguro che il provvedimento in parola venga munito con il visto del Governo a differenza della legge dell'agosto 1972. Sarà necessario intervenire in sede governativa, non essendo la questione così chiara, ma nemmeno assolutamente oscura come ritiene una certa parte del Consiglio. Sono convinto che, esponendo questi argomenti al Ministro competente ed illustrando l'intera problematica, il disegno di legge potrà ottenere il visto del Governo. Sarà poi naturalmente necessario elaborare subito a livello provinciale un disegno di legge organico, per poter regolamentare già all'inizio dell'anno 1979 la materia. Per questo anno è evidentemente impossibile. E' previsto inoltre che questa delega sarà praticamente operante a partire dal 1° gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della rispettiva legge provinciale si applicano naturalmente le norme della legge regionale. Sarebbe un peccato attendere troppo tempo per disciplinare, come già detto, il menzionato settore a livello provinciale.

Possiamo quindi esprimere la nostra soddisfazione per il contenuto del disegno di legge e la forma scelta per delegare queste funzioni).

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Nicolodi).

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola in discussione generale?

La parola al cons. Paris.

PARIS (D.C.): Io credo che affrontando questo tema, seppur in un intervento che tende ad essere velocissimo, si debba, così in via generale, richiamare, ricordare e confermare quanto la struttura attuale del servizio antincendi abbia significato all'interno delle nostre popolazioni e nella tradizione di ambedue le province. Lo farei questo richiamo per rispettare proprio, credo, un'esigenza che dobbiamo di riconoscimento a quanto i corpi dei servizi antincendi hanno sempre svolto, ma particolarmente come rappresentante della Provincia di Trento ritengo che in questo momento vada sottolineato questa funzione insostituibile e anche la validità dei nostri corpi dei vigili del fuoco, validità che ha trovato la sua conferma più significativa e, anche sotto il profilo dei contenuti, più decisiva nella vicenda recente della SLOI, che sicuramente ha rappresentato un pericolo obiettivo per le nostre popolazioni e che certamente l'abilità, la fortuna, l'intelligenza e la prontezza dei nostri corpi dei vigili del fuoco, in particolare di quello di Trento, hanno certamente ridotto a proporzioni che fortunatamente non hanno avuto gravi conseguenze immediate.

Detto questo, perchè mi sembrava doveroso richiamarlo, mi pare che sia nella discussione che avemmo in commissione, sia nella discussione emersa qui, siano stati sollevati sostanzialmente due problemi: uno d'ordine istituzionale, ritenendo taluno che con questo provvedimento e singolarmente con le disposizioni dell'art. 2 ci sia stato, per così dire, uno svuotamento della competenza regionale; altre argomentazioni poi d'ordine politico le riprenderò più avanti. Io credo che proprio per riguardo alle istituzioni regionali e per riguardo al sistema della distribuzione delle competenze e quindi dei poteri all'interno del territorio ai vari livelli di enti, non dobbiamo qui fare un problema così estetico, quasi che ogni volta che una delega viene accordata o, comunque, un qualche trasferimento di competenze avviene, ci fosse un impoverimento per un verso e un arricchimento per l'altro, quasi che il problema delle competenze non fosse un problema essenzialmente di qualità, ma un problema di quantità. Mi pare di poter dire in proposito che la disposizione dell'art. 2, che è poi il punto più delicato di questa vicenda, non attui una delega legislativa, per così dire, in tema di quello che generalmente abbiamo sempre chiamato ordinamento, cioè non c'è una privazione da parte della Regione a favore, — fra virgolette, perchè altrimenti il discorso può essere frainteso —, delle Province, nel senso che alla Regione viene comunque mantenuta la sua capacità e possibilità di legiferare in tema di servizio antincendi. Non per niente, anche se la terminologia è pomposa, è stato all'art. 2, secondo comma, individuato il contenuto di questa cosiddetta delega legislativa e il contenuto della delega riguarda sostanzialmente materia regolamentare, non istituzionale. Qui non bisogna equivocare nè sui termini, nè sulle situazioni. In che cosa intervengono con proprie leggi le due Province autonome di Trento e di Bolzano? Nel disciplinare la costituzione dei corpi e nel disciplinare la spesa, la erogazione della spesa in sostanza, anche se il termine qui non è stato proprio usato. Ora è difficile, secondo me, sostenere che qui c'è stata una espropriazione, una rinuncia di una propria competenza. Quindi non vorrei che il ragionamento per qualche

verso si sovrapponesse con quello abbastanza delicato che passa sotto il nome di 382. In realtà la cosiddetta rinuncia alla competenza non esiste in termini istituzionali, esiste nei termini in cui — e qui veniamo a un problema abbastanza delicato di come tratteremmo non solo in questo Consiglio regionale ma anche nei Consigli provinciali futuri argomenti in ordine alla distribuzione di poteri all'interno del territorio —, è stata data un tipo di soluzione che consente obiettivamente alle due Province di gestire di fatto con efficacia il servizio. Perchè anche qui io vorrei richiamare l'attenzione ad un atteggiamento che è spesso ricorrente nei discorsi, non solo in quelli occasionali, ma anche in quelli più impegnativi e ufficiali, dove il discorso delle deleghe diventa troppo spesso un discorso di quantità, peso di chili. Noi siamo drasticamente contrari a questa impostazione; noi abbiamo una concezione di questi problemi, secondo la quale si collocano ai vari livelli le competenze, le possibilità, quindi i poteri, che sono funzionali a quel livello di governo, dal consiglio di quartiere alla Regione. Ora dico: se facciamo una delega e la facciamo con tanto più impegno in quanto è obbligatoria, perchè l'art. 18 è chiaro in questa materia, faremmo un errore imperdonabile se risolvessimo il problema in termini nominalistici. La provincia ha le funzioni in tema di servizi antincendi. Qual è in fondo il merito, seppur, mi rendo conto quanto meno, forzando la tradizione, ma questo non mi scandalizza, qual è il merito di questa legge? Di aver cercato in qualche verso una soluzione che alla fine ritengo pertinente, perchè a livello delle due Province questo servizio non fosse attribuito in senso astratto, ma fosse attribuito in senso concreto operabile, tenuto conto anche del discorso, — che mi pare qui è stato richiamato e illustrato, se ricordo bene, in due sedute della commissione —, della connessione che questo servizio ha con quello che chiamiamo della protezione civile. E, ripeto, l'esperienza più bella in questo senso della necessità di un coordinamento, della compenetrazione e della efficienza integrata lo abbiamo avuto con il problema della SLOI; il congegno ha funzionato con una regia unica sostanzialmente. Sì, ma voglio assicurarlo questo, la soluzione più intelligente è proprio qui, di avere garantito formalmente, attraverso il disposto di legge, che questa integrazione avviene e quindi questa competenza non è astratta sulla carta, ma è concretamente esercitabile. E perchè soprattutto ci siamo preoccupati di questo? Perchè siamo in una materia dove, — ripeto, l'ultimo esempio è forse il sostegno più serio alla mia argomentazione —, dove sbagliare anche di poco, dove la poca connessione fra i vari servizi, fra le varie attribuzioni, evidentemente crea dei disguidi o dei danni qualche volta incalcolabili. Io mi rendo conto che in questa soluzione che certamente, come ho detto prima, forza la tradizione legislativa nostrana, ha influito "l'atmosfera", chiuse le virgolette, della 382.

Certo, perchè finalmente in Italia abbiamo un provvedimento che, pur riguardando soltanto le regioni a statuto ordinario, però trasforma concretamente la distribuzione di questi poteri e delle attribuzioni all'interno degli enti pubblici operanti sul territorio.

E quindi, sotto questo profilo, non diremo mai, perchè non è vero nè giuridicamente nè politicamente, che abbiamo applicato la 382, ma è certo che abbiamo applicato delle norme statutarie in una interpretazione che innova, rispetto alla nostra tradizione, ma che è certamente più adeguata e più consona al tipo di

ragionamento che facciamo sui poteri locali. Quindi se non abbiamo nè espropriato, nè rinunciato ad una competenza specifica della Regione e se, invece, abbiamo trovato una formula che consente concretamente la operabilità e la praticabilità di questa competenza, soprattutto per le necessità di innesto e di coordinamento con altri settori di livello provinciale, credo che abbiamo fatto una legge buona, anche se è di pochi articoli, perchè non è vero che le leggi buone sono quelle grosse! Ha stabilito alcuni criteri, alcuni principi, ha messo, per così dire, i punti cardinali di questo servizio lasciando poi alle Province la disciplina concreta per la praticabilità della legge. Sotto questo profilo, quindi, crediamo che la legge vada apprezzata e non avrei, cons. Dalsass, eccessivi timori rispetto all'approvazione governativa, anche se questo è un periodo brutto sotto questo profilo, direi bruttissimo, non ho fatto fatica a scriverlo anche nella relazione che accompagnava il disegno di legge, — non mi ricordo il numero, — rinviato dal Governo sull'ordinamento dei comuni. Però non ritengo che ci siano pericoli eccessivi, perchè anche sotto l'aspetto formale non penso che abbiamo esorbitato dalle indicazioni statutarie e dalle indicazioni complessive dell'ordinamento italiano, ripeto, anche se interpretato con lo spirito della 382. Non abbiamo applicato la 382, abbiamo interpretato le competenze nello spirito di queste novità necessarie allo sviluppo democratico di questa Italia.

C'è poi il problema politico. Già stamattina, seppur in altri termini si è espresso il concetto che il cons. Ricci traduceva con l'acquiscenza della Democrazia Cristiana a determinati obiettivi della S.V.P. Io non mi scandalizzo mai delle parole, mi scandalizzo dei concetti e mi scandalizzo di una certa forzatura quanto meno della verità storica. E' verissimo ed è accettabile ed è legittimo che all'interno di questa aula e di questa Assemblea ci siano forze politiche, che hanno sensibilità diverse rispetto ai problemi della convivenza etnica in questa regione; che, oltre a sensibilità diverse, abbiano anche posizioni di approccio e posizioni di prospettiva rispetto a tutta questa problematica diversa. Credo però che all'interno di tutto il problema che costituisce la ragione prima, almeno temporalmente, della costituzione della Regione Trentino-Alto Adige ci sia e ci sia stato da parte della Democrazia Cristiana un atteggiamento, un comportamento certamente lineare rispetto a questa problematica, che non è nè di acquiescenza nè di prevaricazione, e la prova probabilmente è nella storia, la quale a questo punto credo possa dire che questo atteggiamento di sensibilità rispetto a tutta questa problematica, è di indicazione delle strade più corrette per tradurla in una politica seria e in una politica di pace, come si usa dire, la storia possa confermare che è stata la scelta migliore, nè di acquiescenza nè di prevaricazione, visto che sono i termini che ormai qui si usano, anche se con obiettivi diversi. Nè vorremmo peraltro nascesse qui come altrove un atteggiamento per cui determinati giudizi politici rendono minore consistenza o danno, cercando di attribuire minore consistenza al ruolo che la S.V.P. ha in questa provincia di Bolzano. Credo che la Democrazia Cristiana sia stata sempre attenta a questo ruolo e anche qui non abbia mai nè sottovalutato nè sopravvalutato. Possiamo dire a ciascuno di noi che abbiamo dei limiti, ogni partito ha dei limiti e quindi da cima a fondo ne avremo tutti, ma è certo che noi sbaglieremmo e probabilmente non aiuteremmo la S.V.P. nella sua funzione se,

anzichè fare una valutazione obiettiva del ruolo di questo partito all'interno della provincia di Bolzano e nel contesto della Regione, se questo ruolo sottovalutassimo solo per garantire a noi singolarmente, come partiti, taluni obiettivi.

Anche perchè non vorrei che si confondesse il cosiddetto ruolo della Regione, per un verso esaltandolo in questo momento, e mi si trova consenziente, tentando con gli strumenti che abbiamo di dargli dei contenuti più precisi e sempre più proiettati in una certa direzione, e contemporaneamente si avesse un atteggiamento che non è consentaneo e che non facilita certamente la attribuzione alla Regione del suo specifico ruolo, facendo certi discorsi nei confronti della Democrazia Cristiana come succube della S.V.P., o facendo certi discorsi nei confronti della S.V.P. come partito che non ha questo ruolo, come storicamente dobbiamo riconoscere.

Detto questo, mi pare, riferendomi ai due temi essenziali della discussione di oggi e anticipando quella che potrebbe essere anche la dichiarazione di voto, riteniamo, il gruppo della Democrazia Cristiana ritiene che questa legge abbia interpretato obiettivamente la esigenza di un settore delicato, difficile, importantissimo, l'abbia trasformato in una soluzione che garantisce la sua praticabilità e la sua efficienza e, nel trovare la soluzione a questo problema, certamente mancanze per parte della Democrazia Cristiana, di quel tipo che qui abbiamo sentito non mi sembra che ce ne siano state.

PRESIDENTE: Chiede ancora qualcuno la parola? Cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.-D.N.): On. assessore, io sarò brevissimo anche perchè la rapidità si concatena all'idea dell'intervento dei vigili del fuoco. E andrò rapidissimo ad esporre le mie povere idee perchè non trovo, grazie a Dio, tra me e lei l'ostacolo dell'art. 61 dello statuto di autonomia. Non è su questo che dobbiamo discutere, anche se certe affermazioni, in questo momento avanzate dall'on. Presidente della commissione legislativa regionale, mi farebbero supporre una realtà un tantino diversa. Io non voglio neppure parlare della bontà della legge, se di bontà si potesse trattare, addentrandomi in un'analisi della situazione che riguarda e investe i corpi volontari nelle due province di Trento e di Bolzano. Non è materia del contendere. Il mio intervento ha uno scopo soltanto: quello di chiarire a me stesso innanzitutto, perchè debbo sempre imparare, e nel vicendevole arricchimento anche agli altri, che il motivo che mi sospinge a prendere la parola non va certo ricercato nella volontà di conculcare diritti, perchè tanto spesso corriamo questo rischio e subiamo questa impostazione. Non sono in discussione quelle cose e sarebbe bene, una volta tanto, che il problema, una volta posto, venisse sempre visto nella luce esatta in cui esso viene impostato e non assumesse altre dimensioni o prospettive, come di solito si vuol fare quando è tanto comodo confondere l'acqua nel pozzo. Orbene, si dice, è una petizione di principio la mia, una petizione di principio che riguarda la validità di un istituto, che è la Regione, e sul quale le opinioni di ciascuno di noi possono essere diverse e contrastanti e non c'è male in questo, ma su queste diverse opinioni abbiamo però tutti l'obbligo di assumere una posizione decisa. Io conosco quella dei colleghi della S.V.P., conosco quella del suo partito, non per espressione diretta, perchè se stessi alle espressioni dirette io dovrei pensare che c'è venerazione

in questo ente autonomo che si ritiene necessario, ma che nella realtà dei fatti si dimostra non essere assolutamente necessario nè difendibile. Quindi la mia è una petizione di principio nei miei confronti, come legislatore regionale. E mi piace così analizzare quella che è stata l'amabile impostazione del cons. Paris, allorchè afferma: ma, amici consiglieri, ma ponete mente alla enorme differenza che esiste in questa legge fra le norme di organizzazione, che competono alle Province, e le norme di ordinamento, che competono alla Regione?

Dove sta la volontà liquidatrice dell'ente autonomo? On. assessore, la coerenza legislativa e politica, mi consenta, che cosa vorrebbe se fosse valida questa impostazione? Vorrebbe che l'organo legislativo regionale emanasse la sua legge di ordinamento e dopo venisse attuata la delega delle funzioni amministrative, ma non viceversa, come stiamo facendo. Anche perchè io non vorrei, ecco, non vorrei che mi si accusasse di ritenere la Democrazia Cristiana succube, come si è detto qua dentro, della S.V.P., lo sappiamo tutti che non è vero, lo sappiamo tutti che non è vero! Tanto risponde a verità questa mia affermazione, on. assessore, che tutti sappiamo perfettamente come l'assessore Benedikter non blocchi mai nessuna legge regionale, da solo 5 anni per carità, anche nel passato non ne ha fermata neppure una! Anzi, la prima legge di ordinamento di questa materia, che lei aveva trovato impostata dal suo predecessore e che lei aveva portato avanti, per carità chi gliel'ha fermata? Ma il Presidente della Giunta, non è intervenuto nessuno del partito della S.V.P.! E' stata una libera e autonoma volontà espressa dal suo partito. Lo sappiamo tutti, voi non cedete mai! Ora è proprio dall'alto di questa vostra forza, ecco, io dico che se veramente ha senso l'attuare una delega di funzioni amministrative dovevate prima avere il coraggio di portare avanti la prima legge di ordinamento o quanto meno di presentare a noi una legge di ordinamento. Perchè non mi verrete a dire che, dati i precedenti, fra due anni, quando le Province hanno organizzato, e la prego di far mente alla radicale della parola organizzare, quando le Province hanno organizzato i corpi volontari sul loro territorio, la Regione se ne uscirà con le norme di ordinamento! E' assolutamente impensabile: primo, perchè non si può fare: secondo, perchè non ve lo lascierebbero fare! E voi direste che è per la convivenza etnica, i manicotti d'acqua, la presa d'acqua vanno difesi. L'art. 61 in quel momento invochereste, lo so! Ma non venite a dirci che la Regione, per questi motivi, non abdica, non cede funzioni, anche se questo cedimento l'ho sentito ammantare dallo spirito nuovo. Ecco, io ho tanta paura sempre degli spiriti nuovi che di quando in quando, anche io stesso per carità, ma se vedo anche i miei colleghi deve essere un'epidemia, vanno inventando e trovando qui dentro o fuori di qui lo spirito nuovo della 382. Ecco, anche qua, on. assessore, un tantino di considerazione per noi poveri artigiani della politica! Un tantino di considerazione per noi, balbettanti del diritto; per noi, persone che si trovano costrette ad affrontare temi e problemi di vastissimo respiro con la loro scarsa preparazione. Ecco, un tantino di rispetto per questo, che cosa ci suggerirebbe di dire 382? E io non affronto il problema dal punto di vista della emanazione di una legge dello Stato in favore di regioni a statuto ordinario, non è questo il tema. Io non voglio dire: lo spirito della 382 è uno spirito arbitrariamente interpretato e sottratto perchè

non ci riguarda essendo noi Regione a statuto speciale. Non mi sogno neppure di pensarlo. Dico solo che, spirito per spirito, perlomeno dovremmo avere la forza, la capacità e il coraggio di copiare senza alterare, mentre noi alteriamo copiando. Il che, mi creda, è un difetto da discoli! Orbene, tutti gli enti autonomi regionali, sia a statuto ordinario o a statuto speciale, hanno loro materie statutarie, materie di competenze per le quali e a gestire le quali essi sono nati. Dopodichè, nell'ansia di interpretare lo spirito nuovo, il legislatore nazionale che cosa ha fatto? Con la 382 ha rivoluzionato concetti giuridici che si ritenevano intoccabili, vedi che il delegato non può delegare. No, la rivoluzione; ecco, la vera rivoluzione noi l'abbiamo fatta nei vocabolari per un verso e all'interno dei concetti giuridici per un altro verso.

Con la 382 addirittura si impone di violare il principio generale che il delegato non può a sua volta delegare e si considera questa possibilità. Nel contempo, ed è qui il fatto importante, la 382 delega altre funzioni, altre materie che sono al di fuori di quelle istituzionali alle nuove Regioni a statuto ordinario e l'obbligo della delega o la facoltà della delega del delegato agli enti sottoposti si svolge e avviene unicamente all'interno delle nuove materie, non sono toccate le materie istituzionali, senza le quali mai sarebbe nato l'ente autonomo! Ragion per cui, quando noi vogliamo applicare, sempre nello spirito, per carità, vogliamo applicare ad una competenza, che sempre dall'origine è stata della Regione pur con l'obbligo di attuare il trasferimento delle funzioni amministrative alle Province, quando noi vogliamo trasferire questa concezione della 382 all'interno del nostro statuto commettiamo violazione statutaria! Perchè questa ispirazione, badi bene, investe materia che non è toccabile da questo nuovo procedere legislativo dello Stato.

Quindi siamo al di fuori. Che poi mi si parli di funzionalità, di necessità di intervento di coordinamento, son tutti discorsi che potremo fare — tanto bello sarebbe poter parlare della diversa situazione nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano e vedere i comportamenti vari —, ma certo è che con questa legge noi veniamo non a controllare e rafforzare e potenziare un servizio che all'interno dell'unità del territorio ha una sua esigenza unitaria, ma veniamo a frammentarlo, a renderlo più debole anche se, sono certissimo, con amore e con cura le Province si rivolgeranno ad esso. E non è pensabile che qui nè lei nè quelli che dopo di lei verranno, si sogneranno di rivendicare la competenza primaria della Regione sull'ordinamento, perchè non lo potranno fare per realtà obiettive, esistenti già sul territorio provinciale, e per volontà politiche che ben conosciamo.

Pertanto, se entro questi termini lei pone il problema, io posso dichiararmi soddisfatto del riconoscimento d'una realtà che nessuno può negare, naturalmente non certo favorevole alla legge così come essa è formulata, ma al di fuori di questo, ecco, un tantino di considerazione anche per le nostre modeste capacità nel valutare le cose!

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola all'assessore Cogoli.

COGOLI (assessore supplente - D.C.): Io desidero ringraziare tutti gli intervenuti in questo dibattito, coloro che hanno avuto parole di apprezzamento al disegno di legge di delega,

così come congegnato, e a quanti hanno espresso parole di riserva o di contrarietà. Certamente il tema della delega, l'impostazione che la Giunta regionale ha inteso dare all'articolo 18 dello statuto, non poteva non far nascere, all'interno del Consiglio regionale, il dibattito che pochi attimi fa abbiamo sentito. Io debbo subito dire che non condivido, anzi respingo in maniera energica, quanto espresso da chi ritiene l'impostazione data dalla Giunta come un'impostazione pilatescamente orientata, perchè credo che invece essa abbia in sè gli elementi e i requisiti giuridici e politici per essere un atto funzioanle al raggiungimento di quelli che sono i contenuti stessi dell'art. 18. E' chiaro che, trattando e parlando di delega, noi non possiamo oggi non riferirci al tipo di delega che finora è stato introdotto dalla legislazione regionale del Trentino-Alto Adige, la quale era senz'altro fondata su scarse esperienze e avvenute, tra il resto, esclusivamente sul piano amministrativo e rappresentavano un primo tentativo di applicazione dell'art. 14 dello statuto di autonomia.

Il tipo di delega, che noi introduciamo con il disegno di legge 103, con questo disegno di legge è fuori discussione che è indubbiamente più penetrante, più ampio di quello tenuto dalla precedente legislazione regionale. E vi sono delle ragioni, vi sono delle ragioni obiettive, vi sono delle ragioni giuridiche e vi sono anche delle ragioni politiche. Noi non possiamo non ricordare il nuovo testo dello statuto di autonomia che all'art. 18 prevede una delega obbligatoria alle Province nella materia del servizio antincendi. Quindi si tratta di un obbligo permanente per il legislatore regionale di trasferire alle due Province le funzioni amministrative regionali. E appunto nel dirscorso dell'obbligatorietà non possono non essere prese in considerazione e non può quindi non entrare il discorso relativo agli uffici da una parte, al personale dall'altra, e ai mezzi necessari per poter esercitare queste funzioni. D'altra parte, accanto all'art. 18, noi non possiamo dimenticare il fatto nuovo che è intervenuto a livello nazionale, che è la cosiddetta legge 382, che, soprattutto agli art. 1 e 2, contiene principi nuovi in ordine alla delega di funzioni statali alle Regioni a statuto ordinario. E quindi è da evidenziare che tali principi vengono a costituire principi di ordinamento giuridico dello Stato. La 382 formalmente è una legge ordinaria, ma introduce una radicale riforma del concetto della delega che entra in questa sua nuova configurazione a far parte del nostro ordinamento giuridico, dell'ordinamento giuridico dello Stato, così come appunto è indicato nell'art. 4 dello Statuto regionale con riguardo ai limiti delle competenze legislative primarie della Regione. Da questa valutazione ne consegue che il legislatore regionale, pur non essendo obbligato automaticamente e meccanicamente ad estendere alle leggi regionali le nuove norme contenute nella 382, non può certamente prescindere dai principi generali in essa affermati, considerando fra l'altro quanto appunto in precedenza ho detto, circa l'assenza di altre norme positive che hanno regolato e che regolamentano l'istituto della delega nella nostra realtà regionale. E quali sono i principi generali contenuti nella 382? Prevedono la delega di funzioni amministrative, il trasferimento degli uffici, del personale, dei beni strumentali, la facoltà di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate, la facoltà poi, come ricordava il collega Virgili, di subdelegare le funzioni delegate stesse. Il disegno di legge in discussione si ispira in parte ad alcuni di questi principi e li

trasferisce nell'ordinamento regionale, ad eccezione del concetto della subdelega, sul quale poi spenderò qualche parola di chiarimento alla richiesta del cons. Virgili. Quindi, come si vede, il concetto di delega ha subito un'estensione a livello nazionale, quindi nell'ordinamento giuridico dello Stato, di notevole portata e il cui carattere è indubbiamente fuori discussione, è innovativo, per taluni rivoluzionario. Esso si riscontra nel trasferimento ad opera del delegante al delegato degli uffici del personale ecc., la facoltà di emanare norme legislative nella organizzazione di spesa e nelle materie delegate e la subdelega. E di fronte alle modifiche che sono intervenute a conclusione di questa evoluzione che si è riscontrata nel concetto di delega a livello di principio, la Giunta regionale, nel predisporre il disegno di legge di delega di una competenza propria, non ha ritenuto di far riferimento ad un concetto di delega, che è ormai superato, ignorando o dimenticando i nuovi principi che disciplinano, perlomeno altrove nelle Regioni a statuto ordinario, quindi nella stragrande maggioranza del paese, la materia. E' vero che qualcuno potrebbe obiettare, e difatti è stato obiettato sia in commissione che in sede di Consiglio, che quando è entrato in vigore il nuovo statuto di autonomia dominava il vecchio concetto di delega: "delegatus delegare non potest"; adesso si dice l'opposto. Aveva ragione il collega Bertorelle quando disse che il diritto è una scienza che lascia ampi spazi alle opinioni degli uomini. Abbiamo visto in questi ultimi tempi che le opinioni degli uomini, soprattutto nel campo e nel settore della dottrina e del diritto, hanno corso. Quindi, dicevo, qualcuno potrebbe obiettare che è entrato in vigore quando dominava il vecchio concetto di delega, il solo del resto che poteva allora essere tenuto presente dal legislatore costituzionale, allorchè l'art. 18 dello statuto parlò di delega in genere e di delega obbligatoria in particolare. La Giunta regionale ha ritenuto tuttavia anacronistico proporre oggi una legge di delega sulla scorta di principi che regolavano ieri l'istituto stesso, ignorando quelle che sono le modifiche intervenute successivamente in materia, ma non è solo un fatto anacronistico ma credo non sarebbe stato conforme ai nuovi elementi intervenuti. Non si riesce a capire per qual motivo la Giunta regionale avrebbe dovuto ostinarsi a far riferimento, anzichè dal momento in cui sostanzia e realizza l'art. 18 dello statuto, anzichè al concetto di delega, entrato oggi a far parte del nostro ordinamento giuridico, ad un concetto di delega ormai superato e quindi che rischia di essere estraneo dal nostro ordinamento. Il far riferimento al vecchio concetto di delega poteva forse trovare un certo qual fondamento giuridico, sia pure estremamente labile, in base alla sola considerazione, come dicevo prima, che quando il costituente ha realizzato, ha previsto l'art. 18 dello statuto aveva indubbiamente presente il vecchio concetto di delega. Ma la delega viene legislativamente prevista nel 1978, al 20 luglio del '78, e quindi il concetto di delega oggi è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico e si deve tenerne conto.

Quindi noi riteniamo corretto giuridicamente quanto la Giunta regionale propone attraverso questo disegno di legge delega del servizio antincendi, anche perchè non esiste alcuna norma di attuazione che ostacoli il recepire alcuni principi contenuti nel nuovo ordinamento previsto dalla 382.

Quindi noi riteniamo corretta questa impostazione.

Così, ad esempio, il disegno di legge antincendi prevede che la legge comporti il trasferimento di persone e di beni, prevede altresì che il delegato possa emanare norme di organizzazione e di spesa, ma non prevede la subdelega. In una prima stesura, la Giunta ne era convinta, si era previsto di poter recepire anche questo principio innovativo, rivoluzionario, perchè a ciò esiste una norma di ostacolo, una chiara dizione delle norme di attuazione di cui al D.P.R. del 1973, n. 49, ove all'art. 2 si dispone che la facoltà di delega delle Province, prevista dal secondo comma dell'art. 18 dello statuto, non si riferisce alle funzioni delegate delle Regioni alle Province. Quindi qui c'è una norma di attuazione, collega Virgili, che non consente, attraverso questo disegno di legge, di superare evidentemente questo ostacolo.

Il discorso sarà che si dovrà fare in modo che tale norma di attuazione, che indubbiamente è superata, debba essere abrogata per cui poi le due Province, senza un intervento legislativo della Regione, potranno autonomamente intervenire e subdelegare ai comprensori, ai distretti, alle comunità montane, a seconda del modo attraverso il quale provvederanno a realizzare dal punto di vista istituzionale, i vari enti.

Ma, accanto alle considerazioni di natura giuridica e di principio, esistono anche ragioni di sostanza che sono state espresse sia dal collega Dalsass che dal collega Paris. E' fuori discussione che la materia del servizio antincendi è strettamente collegata e connessa con una serie di competenze che ormai sono delle due Province: della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano.

E voi queste, perchè siete legislatori regionali e provinciali, le conoscete, sono competenze nella materia dei lavori pubblici, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche, di opere idrauliche contenute nell'art. 8 dello statuto e per quanto concerne il discorso del servizio di incendi boschivi e dell'inquinamento. Già ora le due Province, sia di Trento che di Bolzano, in ordine a queste competenze hanno legiferato, tra il resto con difficoltà enormi non potendo disporre o disponendo in maniera camuffata della disponibilità dei vigili del fuoco, quando noi sappiamo che i vigili del fuoco rappresentano, in ordine al discorso della protezione civile e quindi di tutte queste materie per le quali la competenza primaria è provinciale, rappresentano il perno fondamentale e lo dovranno rappresentare anche in futuro, anche in presenza di qualsiasi tipo di organizzazione e di riorganizzazione e di ristrutturazione, che le due Province saranno tenute a fare. Quindi una necessità di collegamento, di raccordo, di intreccio tra le maglie del sistema di prevenzione, di pronto soccorso e di protezione civile.

Ma io debbo dire chiaramente che il disegno di legge all'art. 2, perchè è l'art. 2 in definitiva il punto nodale di tutta la legge, come diceva giustamente il cons. Paris, credo abbia tratto e tragga in errore qualche collega. Noi diciamo che è consentita, è data facoltà alle due Province di Trento e di Bolzano di emanare autonomo intervento legislativo, di intervenire quindi legislativamente nel settore dell'organizzazione del servizio e della spesa.

Ma lungi da noi il pensare di abdicare a quella che è la competenza primaria di ordinamento del servizio, che rimane competenza primaria della Regione, e dovrà rimanere competenza primaria della Regione. Se domani mattina dobbiamo fare una legge per regolare il discorso del servizio, definiamolo così, dell'uso delle bombole a gas, — che sta diventando tra il resto un problema di

non poco conto —, è chiaro che quello sarà un tema che dovrà riguardare chiaramente non la Provincia di Bolzano e non la Provincia di Trento, ma la Regione in quanto destinataria della materia di prevenzione antincendi. E questo dicasi se si dovesse legiferare per il discorso di prevenzione antincendi nel settore alberghiero e via dicendo.

Il collega Virgili ha citato pareri che la Giunta regionale ha richiesto ad autorevoli personaggi, tanto per fare il nome a Pototschnig, noi dobbiamo dire che lo stesso Pototschnig — a me hanno indicato Pototschnig —, lo stesso Pototschnig dà ragione alla bontà dell'impianto della legge, cioè dice subito che è d'accordo circa la possibilità per la Regione di applicare direttamente e autonomamente nella legge di delega i principi sanciti dalla 382 e dal relativo decreto di attuazione, senza dover attendere che essi vengano resi applicabili nel Trentino-Alto Adige da apposite norme di attuazione dello Stato. "Non ho obiezione, dice poi lo stesso Pototschnig, al trasferimento alle Province degli uffici del personale costituenti i due corpi permanenti di Trento e di Bolzano e neppure ne ho per il potere che viene riconosciuto alle Province di dettare con proprie leggi le norme organizzative del servizio, nonchè quelle di spesa". E qui fa tutta una serie di ragionamenti. Il resto del parere, collega Virgili, cioè quello che si riferisce alle norme di attuazione, è un parere superato perchè il discorso non è contenuto nel disegno di legge, semmai era contenuto in una bozza che noi a suo tempo avevamo inviato a Pototschnig, il quale si riferiva evidentemente su quel tipo di disegno di legge. Quindi del parere di Pototschnig devono essere tenute in considerazione la prima pagina e la seconda pagina fino al punto interrogativo, lei che lo ha presente, il resto è superato.

Io credo di aver fatto il mio dovere, quindi, senza sfuggire a quelli che sono i compiti istituzionali, senza scarso senso di responsabilità, senza mancare di rispetto a coloro che sono molto più imbottigliati e indottrinati di me dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico, nei confronti dei quali io mi inchino, però dico che noi riteniamo di aver fatto il nostro dovere presentando questo disegno di legge, di averlo fatto in termini giuridici e politici, di aver rispettato un accordo programmatico, di aver rispettato un accordo di Giunta e non posso non dimenticare, signori consiglieri, che se noi siamo giunti a questo tipo di impostazione, se abbiamo individuato questa strada, questo lo abbiamo anche fatto perchè era l'unica ed è l'unica percorribile oggi per realizzare l'art. 18 dello Statuto. Ma non posso non dimenticare, questo anche per coinvolgere in responsabilità, in positivo e in negativo, i pareri che su questo disegno di legge, su questa impostazione ci sono stati dati dalle due giunte provinciali sia di Trento che di Bolzano, che hanno invocato questo tipo di impostazione, che hanno reclamato quindi che in un discorso di legge-delega si tenessero presenti gli aspetti innovativi della legge 382. Quindi, collega Virgili, noi riteniamo di essere in sintonia con i tempi. Tu alcuni giorni fa, non mi ricordo a quale legge ti riferivi, esprimesti delle riserve sul fatto che le nostre leggi della Regione, quelle di iniziativa governativa tanto per intenderci, sono sempre in ritardo rispetto ai processi reali del paese e alla coscienza civile dello stesso, oggi hai soggiunto: esse devono tener conto dei movimenti politici, culturali e giuridici presenti nel tessuto sociale. Noi riteniamo che questa sia una risposta pertinente e puntuale a questo tuo

rilievo, per cui riteniamo che il disegno di legge possa consentire, nel più breve tempo possibile, alle due Province autonome di Trento e di Bolzano, di realizzare ciò che noi non abbiamo potuto fare, collega Ricci. Io avrei voluto venire in Consiglio regionale e portare ciò che lei ha auspicato, ma questo non è possibile perchè la realtà politica e la realtà giuridica del paese non ci ha consentito di fare questo. Ci auguriamo che il discorso della razionalizzazione del servizio nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, ma soprattutto nella Provincia di Trento possa nel prossimo futuro essere un obiettivo dai tempi ravvicinati.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa.

Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astenuti.

La seduta è sospesa e il Consiglio è riconvocato domani, alle ore 10 precise.

(Ore 18.40)